



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

Tel: 0461 201444 / 0461 201309
e-mail: previdenza@regione.taa.it
pec: ripaist@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Protokollnummer und Registrierungsdatum sind dem Dokument als Metadaten zugeordnet (Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 3.12.2013, Art. 20). Gegenstand der zertifizierten E-Mail bzw. beigefügte Dateien überprüfen.

Preg.mo Signor
Roberto Paccher
Presidente del Consiglio regionale
TRENTO

Herrn
Roberto Paccher
Präsident des Regionalrats
TRIENT

**Oggetto: Trasmissione dei testi della
normativa richiamata**

**Betreff: Übermittlung der im Gesetzentwurf
erwähnten gesetzlichen Bestimmungen**

Egregio Presidente,

Sehr geehrter Herr Präsident!

con riferimento al disegno di legge:

Mit Bezug auf den mit Schreiben des Präsidenten
der Region vom 19. Juni 2025 übermittelten
Gesetzentwurf

**Assestamento del bilancio di previsione della
Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-
2027**

**Nachtragshaushalt der Autonomen Region
Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2025-
2027**

già trasmesso con nota del Presidente della
Regione di data 19 giugno 2025, provvedo a
trasmettere la copia delle disposizioni normative ivi
richiamate.

erhalten Sie anbei die Gesetzesbestimmungen,
auf die im genannten Gesetzentwurf verwiesen
wird.

Con i migliori saluti.

Mit freundlichen Grüßen

La Sostituta della Dirigente / Die Stellvertreterin
Stefania Tomazzoni
firmata digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993)

**Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.**

**Codice degli Enti locali
della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige¹**

omissis

Articolo 49
Attribuzioni del consiglio comunale

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio comunale discute e approva il documento programmatico del sindaco neo eletto.
3. Esso delibera:
 - a) lo statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle società a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi ai piani di settore della provincia;
 - c) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 50;²
 - d) la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive;
 - e) la costituzione e la modificazione delle forme collaborative intercomunali di cui al capo VI del titolo I;
 - f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

¹ In B.U. 10 maggio 2018, n. 19 – Suppl. n. 2.
² Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 luglio 2024, n. 2.

**Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.**

**Kodex der örtlichen
Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol¹**

(...)

Artikel 49
Aufgaben des Gemeinderats

1. Der Gemeinderat ist das politisch-administrative Leitungs- und Kontrollorgan.
2. Der Gemeinderat behandelt und genehmigt das programmatische Dokument des neu gewählten Bürgermeisters.
3. Er beschließt:
 - a) die Satzung der Körperschaft, der Sonderbetriebe und der Gesellschaften mit Mehrheitsbeteiligung der Gemeinde, die Verordnungen, die Ordnung der Ämter und Dienste;
 - b) die Jahres- und Mehrjahreshaushaltspläne sowie deren Änderungen, die Rechnungslegung, die Leitpläne, die Planungsdokumente, die Fachpläne, die Programme für öffentliche Arbeiten und die entsprechenden Finanzierungspläne, die Raumordnungs- und Bauleitpläne sowie die Pläne für deren Ausführung und die etwaigen Abweichungen von diesen, die abzugebenden Stellungnahmen in den vorgenannten Bereichen und zu den Fachplänen des Landes;
 - c) die Projekte zur technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit von öffentlichen Arbeiten in den in der Gemeindegatzung vorgesehenen Fällen gemäß den Bestimmungen laut Artikel 50;²
 - d) die Personalordnung, sofern diese nicht unter die Tarifverträge fällt, sowie die gesamten Planstellen;
 - e) die Einrichtung und Änderung der Formen der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit gemäß dem I. Titel VI. Kapitel;
 - f) die Errichtung und die Aufgaben der dezentralen Gemeindeorgane und der Einrichtungen der Bürgerbeteiligung sowie die Regelung ihrer Tätigkeit;

¹ Im ABl. vom 10. Mai 2018, Nr. 19 – Beibl. Nr. 2.
² Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 24. Juli 2024, Nr. 2 ersetzt.

- g) la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali;
- h) la costituzione e la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici;
- i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;
- j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario comunale o di altri funzionari;
- m) nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;
- n) ed inoltre su quelle materie che al consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 5, sono state espressamente attribuite dallo statuto.

4. Nei comuni della provincia di Trento il consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dalla legge.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere

- g) la generale disciplina, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali;
- h) la costituzione e la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici;
- i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;
- j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario comunale o di altri funzionari;
- m) nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;
- n) ed inoltre su quelle materie che al consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 5, sono state espressamente attribuite dallo statuto.

4. In den Gemeinden der Provinz Trient beschließt der Gemeinderat die Richtlinien für die Ernennung und die Namhaftmachung der Vertreter der Gemeinde bei Körperschaften, Betrieben und Einrichtungen sowie die ihm ausdrücklich durch Gesetz vorbehaltene Ernennung der Vertreter des Gemeinderats bei Körperschaften, Betrieben und Einrichtungen.

5. Die Beschlüsse zu den in diesem Artikel genannten Angelegenheiten dürfen nicht im

adottate in via di urgenza da altri organi del comune, salvo, quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

6. Le nomine e le designazioni di cui alla lettera m) del comma 3 devono essere effettuate entro 45 giorni dall'elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione, si provvede ai sensi dell'articolo 60, comma 7.

Articolo 50

Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche³

1. Lo statuto comunale fissa l'importo minimo dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare, da approvare in consiglio comunale. Tale importo non può essere superiore a 250 mila euro per i comuni fino a 1.000 abitanti, a 500 mila euro per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, a 1 milione di euro per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti.⁴

omissis

Articolo 235

Formazione delle candidature nei comuni della regione

1. Nei comuni della regione, le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono indicare il nominativo del candidato alla carica di sindaco e devono essere sottoscritte da almeno:

- a) 200 elettori nei comuni con più di 40.000 abitanti;
- b) 175 elettori nei comuni con più di 20.000

³ Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), della legge regionale 24 luglio 2024, n. 2.

⁴ Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 2) della legge regionale 24 luglio 2024, n. 2.

Dringlichkeitsverfahren von anderen Organen der Gemeinde gefasst werden. Ausgenommen sind Beschlüsse zur Änderung des Haushaltsplans, die dem Gemeinderat binnen der darauf folgenden 60 Tage bei sonstigem Verfall zur Genehmigung vorzulegen sind.

6. Die Ernennungen und Namhaftmachungen laut Absatz 3 Buchstabe m) müssen innerhalb von 45 Tagen nach der Wahl des Gemeindevorstandes oder vor Ablauf der vorausgehenden Beauftragung erfolgen. Liegt kein Beschluss vor, so wird nach Artikel 60 Absatz 7 vorgegangen.

Artikel 50

Projekte zur technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit von öffentlichen Arbeiten³

1. Die Gemeindevorstellung legt den Mindestbetrag der Projekte zur technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit von öffentlichen Arbeiten fest, die vom Gemeinderat zu genehmigen sind, sofern eine solche Planungsebene in den einschlägigen Bestimmungen für die auszuführenden Arbeiten vorgesehen ist. Dieser darf in den Gemeinden bis zu 1.000 Einwohnern den Betrag von 250 Tausend Euro, in den Gemeinden von 1.001 bis 3.000 Einwohnern den Betrag von 500 Tausend Euro, in den Gemeinden mit 3001 bis 10.000 Einwohnern den Betrag von 1 Million Euro, in den Gemeinden mit 10.001 bis 15.000 Einwohnern den Betrag von 2 Millionen 500 Tausend Euro und in den Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern den Betrag von 5 Millionen Euro nicht überschreiten.⁴

(...)

Artikel 235

Aufstellung der Kandidaturen in den Gemeinden der Region

1. In den Gemeinden der Region müssen die Erklärungen über die Vorlegung der Listen der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds den Namen des Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters enthalten und von mindestens

- a) 200 Wahlberechtigten in den Gemeinden mit mehr als 40.000 Einwohnern;
- b) 175 Wahlberechtigten in den Gemeinden mit

³ Die Überschrift wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) Z. 1) des RG vom 24. Juli 2024, Nr. 2 ersetzt.

⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) Z.2) des RG vom 24. Juli 2024, Nr. 2 geändert.

abitanti;

- c) 100 elettori nei comuni con più di 10.000 abitanti;
- d) 60 elettori nei comuni con più di 5.000 abitanti;
- e) 30 elettori nei comuni con più di 2.000 abitanti;
- e) 20 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti.

omissis

mehr als 20.000 Einwohnern;

- c) 100 Wahlberechtigten in den Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern;
- d) 60 Wahlberechtigten in den Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern;
- e) 30 Wahlberechtigten in den Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern;
- f) 20 Wahlberechtigten in den Gemeinden bis zu 2.000 Einwohnern unterzeichnet werden.

(...)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici.
(GU n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12)

omissis

Articolo 37

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;

b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).

4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

6. Con l'allegato I.5 sono definiti:

a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;

b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))

omissis

Allegato I.7 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo¹

SEZIONE I

**QUADRO ESIGENZIALE, DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI,
DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE**

Articolo 1.

Quadro esigenziale.

1. Il quadro esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell'intervento stesso, riporta:
 - a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione;
 - b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento stesso;
2. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, può essere supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS). A questo fine, il documento di fattibilità delle alternative progettuali può essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e delle opere immobiliari o infrastrutturali esistenti.
3. La redazione del quadro esigenziale è di esclusiva competenza del committente.

Articolo 2.

Documento di fattibilità delle alternative progettuali.

1. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di seguito «DOCFAP», è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed è prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3. Il DOCFAP può essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali.
2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilità e al trasporto); per le opere puntuali, l'alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell'intervento. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, può analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell'opera da realizzare. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative. Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonché, per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine è prevista la possibilità di effettuare indagini preliminari.
3. In applicazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 41, comma 5, del codice, il DOCFAP è sviluppato con un livello di approfondimento e con un contenuto differenziato in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento da realizzare.
4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:

- a) analisi dello stato di fatto dell'area d'intervento o dell'opera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti;
 - b) inquadramento territoriale dell'area d'intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, con la carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico, ove esistenti, e con i vincoli di settore, ove pertinenti;
 - c) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento, delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità. Tali alternative possono essere sviluppate anche tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;
 - d) schemi grafici che descrivano e consentano l'individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;
 - e) indicazione dei tempi previsti per l'attuazione delle alternative progettuali esaminate;
 - f) stima sommaria dei costi, mediante l'adozione di prezzi parametrici;
 - g) confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento.
5. In relazione a quanto stabilito all'articolo 37 del codice, la redazione del DOCFAP è sempre necessaria per interventi il cui importo per lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
6. Per interventi di importo dei lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, è facoltà del committente richiedere la redazione del DOCFAP, che sarà redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione dell'intervento da realizzare.
7. Il DOCFAP, sulla base del confronto comparato tra le alternative prese in considerazione, perviene alla individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l'ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.
8. Per gli interventi da realizzarsi con formule di partenariato pubblico privato il DOCFAP è corredato anche di un'analisi costi ricavi.
9. Il committente, con propria determinazione, approva il DOCFAP.

Articolo 3.

Documento di indirizzo alla progettazione.

1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP», da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP è redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “capitolato del servizio di progettazione”. In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d'incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:
- a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS;
 - b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;
 - c) i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);
 - d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Quando la progettazione è sviluppata tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, i livelli

di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo;

e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell'intervento;

g) i limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera;

h) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell'intervento;

i) l'indicazione della procedura di scelta del contraente;

l) l'indicazione del criterio di aggiudicazione;

m) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento, e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;

n) le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale;

o) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;

p) gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;

q) le specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:

1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere;

2) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;

r) l'indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento;

s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, l'importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;

t) la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta anche per motivate varianti in corso d'opera;

u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;

v) per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018.

2. Nei casi previsti dalla legge o per scelta del committente, della stazione appaltante o dell'ente concedente il DIP include il capitolato informativo (di seguito anche «CI»), in riferimento a quanto previsto dall'articolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato 1.9.

3. Il DIP, oltre ai contenuti stabiliti, può contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, ulteriori riferimenti alla fase esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e gestione della realizzazione prevista dalla norma UNI ISO 21502: 2021 e dalla norma UNI ISO 31000.

[4. Ai fini della redazione del DIP, qualora esso sia supportato da modelli informativi, la stazione appaltante o l'ente concedente può fare utile riferimento alla norma UNI/TR 11337-2: 2021.]

5. Nel caso di concorso di progettazione o di concorso di idee, di cui all'articolo 46 del codice, il DIP è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali

documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso ai fini di garantire la rispondenza della progettazione dell'intervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative dalla stazione appaltante. I documenti di cui al primo periodo possono essere integrati dalla disponibilità di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.

6. A seguito della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 4, il DIP è aggiornato in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto. Detto aggiornamento può costituire indirizzo per le successive fasi progettuali e, conseguentemente, può fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 4.

Livelli della progettazione di lavori pubblici.

1. Ai sensi dell'articolo 41 del codice la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici in:

- a) progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- b) progetto esecutivo.

2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell'ambito di un processo unitario senza soluzione di continuità, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3.

Articolo 4-bis

Progettazione di servizi e forniture

1. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice.

Articolo 5.

Quadro economico dell'opera o del lavoro.

1. Il quadro economico dell'opera o del lavoro è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'opera o dell'intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, è così articolato:

- a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;
- b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- c) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;
- d) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;
- e) somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - 1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
 - 2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;
 - 3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;
 - 4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;
 - 5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;

- 6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;
 - 7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;
 - 8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
 - 9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;
 - 10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;
 - 11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
 - 12) spese per pubblicità;
 - 13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;
 - 14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;
 - 15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;
 - 16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;
 - 17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;
 - 18) IVA ed eventuali altre imposte.
2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti, di cui al comma 1, lettera e), numero 5), e a eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma 1 lettera e), numero 1), sono definite entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

SEZIONE II

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Articolo 6.

Progetto di fattibilità tecnico-economica.

1. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.
2. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, il PFTE è supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS).
3. Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, strutture, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente.
4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione:
 - a) dell'assetto geometrico-spaziale dell'opera (localizzazione sul territorio);
 - b) degli aspetti funzionali dell'opera;
 - c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell'opera medesima;

d) della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'Allegato I.8;

e) delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale tramite opere di conservazione o dislocazione;

f) di una previsione di spesa attendibile.

5. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresì, l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua (naturali e artificiali) interferiti dall'opera, l'idrogeologia del sottosuolo e la stabilità geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.

6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:

a) alla compatibilità ecologica della proposta progettuale, privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;

b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;

c) all'adozione di principi di progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di migliorare il bilancio energetico dell'edificio, nell'ottica di una sostenibilità complessiva dell'intervento stesso;

d) all'utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;

e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita";

f) alla ispezionabilità e manutenibilità dell'opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice;

g) all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.

7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate tramite la procedura di cui all'Allegato I.8;

d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;

e) relazione di sostenibilità dell'opera;

f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;

g) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;

h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;

i) computo estimativo dell'opera;

l) quadro economico di progetto;

m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;

n) cronoprogramma;

o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;

p) in caso di appalto integrato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;

q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;

s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;

t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

[8. Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica fosse supportata dai metodi e strumenti informativi delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, sono definiti, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti indicati dagli articoli da 7 a 19 del presente allegato.]

8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) computo metrico estimativo dell'opera;

c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;

d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.

Articolo 6-bis

Progetto di fattibilità per la finanza di progetto

1. Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 193, il promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilità composto almeno dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera è inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima; la relazione è altresì corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell'ubicazione dell'intervento;

c) relazione preliminare di sostenibilità dell'opera;

d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);

e) computo metrico estimativo preliminare dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);

f) cronoprogramma.

2. Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilità è composto almeno dai seguenti elaborati:

a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;

b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.

Articolo 7.

Relazione generale.

1. La relazione generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento si articola in:

a) descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dal committente nel Quadro esigenziale. Indicazione dei conseguenti livelli di

prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare a opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti;

b) individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, in relazione ai contenuti del DIP, nonché degli specifici requisiti prestazionali tecnici di progetto da soddisfare;

c) descrizione dettagliata, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche, funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione progettuale prescelta;

d) riepilogo in forma descrittiva e grafica delle alternative progettuali analizzate nel DOCFAP, ove redatto, che costituisce documento allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica, insieme con la relativa determina di approvazione del DOCFAP ai fini della verifica della coerenza del processo progettuale;

e) elenco delle normative di riferimento, con esplicito richiamo ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati per il PFTE, in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento;

f) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto (costo stimato dei lavori; quadro economico di spesa; eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e/o prestazionali, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete; sintesi delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa; piano economico e finanziario, ove previsto; indicazioni di sintesi sull'impatto occupazionale dell'intervento sia in fase di realizzazione che di esercizio, nei casi in cui sia richiesto; indicazioni generali di impatto in termini di coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione dell'opera, sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria);

2. La descrizione della soluzione progettuale si articola in:

a) esplicazione della soluzione progettuale e del percorso che ha condotto a elaborare tale soluzione sulla base degli esiti degli studi specialistici e delle indagini di cui alla lettera c);

b) aspetti funzionali, tecnici e di interrelazione tra i diversi elementi del progetto, architettonici, funzionali, strutturali, impiantistici, anche in riferimento ai contenuti del DIP;

c) considerazioni relative alla fattibilità dell'intervento, documentata anche in base ai risultati dello studio d'impatto ambientale nei casi in cui sia previsto, nonché agli esiti delle indagini di seguito indicate e alle conseguenti valutazioni riguardo alla fattibilità dell'intervento:

1) esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, strutturali, geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche effettuate;

2) esiti degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica, artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi altra natura, interferenti sulle aree o sulle opere interessate;

3) esiti delle valutazioni sullo stato della qualità dell'ambiente interessato dall'intervento e sulla sua possibile evoluzione, in assenza e in presenza dell'intervento stesso, nonché in corso di realizzazione;

4) considerazioni e valutazioni sulla compatibilità dell'intervento rispetto al contesto territoriale e ambientale;

d) accertamento in ordine alle interferenze dell'intervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di risoluzione delle interferenze stesse e stima dei prevedibili oneri;

e) ricognizione in ordine alla disponibilità delle aree e di eventuali immobili sui quali deve essere eseguito l'intervento, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;

f) indicazioni per l'efficientamento dei processi di trasporto e logistica alla luce delle tecnologie e modelli di sostenibilità logistica maggiormente utilizzati a livello internazionale, ove richiesto e applicabile;

g) indicazioni sulla fase di dismissione del cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;

h) indicazioni su accessibilità, utilizzo e livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

3. Nel caso di interventi effettuati su opere esistenti, la relazione ne descrive lo stato di consistenza, il livello di conoscenza, le caratteristiche tipologiche, strutturali e impiantistiche, nonché le motivazioni che hanno condotto alla scelta della soluzione progettuale.

Articolo 8.

Relazione tecnica.

1. La relazione illustra le attività svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 al codice svolte ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La relazione tecnica riporta:

- a) le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l'intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel DIP;
- b) le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilità dell'intervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico-archeologico, ambientale e paesaggistico in cui è inserita l'opera;
- c) gli esiti della verifica della sussistenza di interferenze dell'intervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti;
- d) le risultanze dello studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici, ove pertinente;
- e) la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera;
- f) la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza funzionale, all'efficienza energetica e al riuso e riciclo dei materiali;
- g) eventuali articolazioni in lotti con le relative WBS (Work Breakdown Structure);
- h) elementi di dimensionamento preliminare (strutturali, geotecnici, impiantistici, idraulici, viabilistici) di natura concettuale e, ove necessario, anche quantitativa. Ciò al fine di giustificare le scelte progettuali compiute, utili a garantire:
 - 1) il regolare sviluppo del processo autorizzativo;
 - 2) il coerente sviluppo dei successivi livelli di progettazione;
 - 3) la coerenza delle previsioni di stima economica dell'opera.

3. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante o dell'ente concedente in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'opera o dell'intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata di indagini e studi specialistici, è riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione:

- a) aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici;
- b) mobilità e traffico, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto e qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell'intervento;
- c) sintesi delle analisi e delle valutazioni contenute nello studio d'impatto ambientale, nei casi in cui sia previsto. Misure di monitoraggio ambientale;
- d) vincoli che insistono sull'area d'intervento e sull'intorno territoriale e ambientale, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;
- e) aspetti paesaggistici;
- f) aspetti archeologici, con descrizione di sviluppi ed esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;
- g) censimento delle interferenze esistenti, con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze, nonché il preventivo di costo, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell'intervento;
- h) piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilità e localizzazione di siti di recupero e discariche, con riferimento alla vigente normativa in materia;
- i) bonifica ordigni bellici, ove necessaria;
- l) aspetti architettonici e funzionali dell'intervento;
- m) aspetti strutturali;

n) aspetti impiantistici, con la definizione della loro costituzione in relazione alla necessità di sicurezza, continuità di servizio, sostenibilità ed efficienza energetica, nel loro funzionamento normale e anomalo e nel loro esercizio;

o) sicurezza antincendio, in relazione ai potenziali rischi e scenari incidentali;

p) misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri;

q) misure di manutenzione e di monitoraggio geotecnico e strutturale;

r) espropri, ove necessari.

4. Salvo diversa motivata determinazione del RUP, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del predetto testo unico che non consistano nella demolizione e ricostruzione dell'opera esistente, la relazione tecnica contiene i seguenti elaborati:

a) relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza, di funzionalità e di conservazione dell'opera oggetto dell'intervento, articolata in: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle fondazioni, impiantistica, nella quale siano descritte anche eventuali problematiche pregresse e interventi già precedentemente eseguiti;

b) relazione inerente alle indagini e alle prove effettuate, relative sia alle caratteristiche archeologiche, storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell'opera sulla quale si interviene, sia al sito su cui essa insiste, individuate dal progettista sulla base della normativa vigente, con relativi certificati di prova allegati. In funzione del tipo d'intervento, le indagini e le prove per la valutazione dello stato di consistenza devono essere estese anche a quelle parti dell'opera che si sviluppano nel sottosuolo;

c) relazione in merito ai caratteri storici, tipologici e costruttivi dell'opera su cui viene effettuato l'intervento, con evidenziazione specifica di eventuali parti o elementi da salvaguardare in relazione al tipo di intervento da eseguire;

d) esiti delle ricerche e indagini finalizzate ad acquisire gli elementi necessari per la scelta dei tipi e metodi d'intervento, nonché per la stima sommaria del costo dell'intervento;

e) descrizione dell'intervento da eseguire, che riporti:

1) la tipologia dell'intervento;

2) la finalità dell'intervento;

3) la specifica tecnica di esecuzione;

4) l'impatto sull'esercizio, qualora pertinente in relazione al tipo di edificio sul quale si interviene e alle sue attuali condizioni di utilizzo;

5) la funzionalità della costruzione qualora pertinente;

6) indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per salvaguardare, ove richiesto, l'esercizio durante la realizzazione dell'intervento;

7) indicazioni sulla destinazione finale di eventuali aree o opere dismesse.

Articolo 9.

Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

1. La relazione illustra le attività svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 al codice svolte ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 10.

Studio di impatto ambientale.

1. La redazione dello studio di impatto ambientale (SIA) deve svilupparsi secondo gli indirizzi del documento "Environmental Impact Assessments of Projects - Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)" redatto dalla Commissione europea nel 2017. Esso deve includere anche le fasi di approvvigionamento e stoccaggio di materie prime, beni strumentali e persone, funzionali alla costruzione e manutenzione ordinaria dell'opera.

2. L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, stabilisce i contenuti minimi che i proponenti devono includere nello studio d'impatto ambientale. L'allegato IV alla direttiva, citato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della stessa direttiva amplia tali disposizioni, come di seguito riportato:

- a) descrizione del progetto - Presentazione del progetto e include una descrizione della localizzazione del progetto, le caratteristiche delle fasi di realizzazione e di esercizio, così come le stime dei residui previsti, delle emissioni e dei rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di esercizio (articolo 5, paragrafo 1 lettera a) e allegato IV, punto 1);
- b) scenario di base - Descrizione dello stato attuale dell'ambiente e della probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto. Questo definisce la base per la successiva VIA e gli Stati membri garantiscono che le informazioni per lo scenario di base detenute da qualsiasi autorità siano rese disponibili al Proponente (allegato IV, punto 3);
- c) fattori ambientali interessati - Descrizione dei fattori ambientali interessati dal progetto, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, alla biodiversità, alle risorse naturali, a incidenti e calamità (articolo 3, allegato IV, punti 4 e 8);
- d) effetti sull'ambiente - Sezione che affronta il tema degli “effetti significativi” sull' ambiente e dell'importanza degli effetti cumulativi (articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e allegato IV, punto 5);
- e) valutazione delle alternative - Le alternative al progetto (di cui al DOCFAP) devono essere descritte e confrontate indicando le principali ragioni alla base dell'opzione scelta (articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e allegato IV, punto 2);
- f) misure di mitigazione e compensazione - Le caratteristiche o le misure previste per evitare, prevenire o ridurre, e compensare gli effetti negativi che dovrebbero altresì essere considerate (articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e allegato IV, punto 7);
- g) monitoraggio - Le misure di monitoraggio proposte dovrebbero essere incluse nello studio d'impatto ambientale nel caso in cui siano stati identificati effetti significativi negativi. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato durante le fasi di costruzione e di esercizio del Progetto (allegato IV, punto 7);
- h) sintesi non tecnica - Riassunto del contenuto dello SIA facilmente accessibile, presentato in un linguaggio non tecnico, quindi comprensibile a chiunque, anche se privo di conoscenze sull'ambiente o sul progetto (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) e allegato IV, punto 9).

3. Per quanto non contrastante con il documento della Commissione europea di cui al comma 1, si può inoltre fare utile riferimento anche al documento “Valutazione d'Impatto Ambientale - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (ex articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”, approvato dal Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente nella riunione ordinaria del 9 luglio 2019.

4. In particolare, occorre che lo studio di impatto ambientale affronti i seguenti aspetti:

- a) l'installazione del cantiere e alla viabilità di accesso, anche provvisoria, finalizzato a evitare il pericolo per le persone e l'ambiente e a contenere l'interferenza con il traffico locale;
- b) l'indicazione delle misure e delle azioni necessarie a evitare qualunque forma di inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, atmosferico, acustico e vibrazionale;
- c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
- d) l'indicazione delle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo;
- e) l'individuazione delle misure e delle azioni atte a contenere la produzione di rifiuti, la stima quantitativa dei rifiuti prodotti, l'operazione successiva a cui tali rifiuti saranno sottoposti;
- f) le modalità di dismissione del cantiere e del ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;
- g) le modalità di trasporto di merci e persone, funzionali al cantiere dell'opera;
- h) la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio di interesse artistico, storico e archeologico, nonché delle opere di sistemazione esterna.

Articolo 11.

Relazione di sostenibilità dell'opera.

1. La relazione di sostenibilità dell'opera, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, contiene, in linea generale e salva diversa motivata determinazione del RUP:

a) la descrizione degli obiettivi primari dell'opera in termini di risultati per le comunità e i territori interessati, attraverso la definizione dei benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttività, che ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi; l'individuazione dei principali portatori di interessi e l'indicazione, ove pertinente, dei modelli e degli strumenti di coinvolgimento dei portatori d'interesse da utilizzare nella fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell'opera, in coerenza con le risultanze del dibattito pubblico;

b) la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o più dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell'ambito dei regolamenti (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera:

- 1) mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- 4) transizione verso un'economia circolare;
- 5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- 6) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

c) una stima della Carbon Footprint dell'opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici;

d) una stima della valutazione del ciclo di vita dell'opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment - LCA), con particolare riferimento alla definizione e all'utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell'identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;

e) l'analisi del consumo complessivo di energia con l'indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica;

f) la definizione delle misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all'opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;

g) una stima degli impatti socio-economici dell'opera, con specifico riferimento alla promozione dell'inclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonché al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

h) l'individuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso, in relazione all'intera filiera societaria dell'appalto (subappalto); l'indicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di riferimento per le lavorazioni dell'opera;

i) l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per l'uso di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali).

Articolo 12.

Elaborati grafici.

1. Gli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessità di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell'amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si adottino i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, gli elaborati grafici dovranno essere estratti dai modelli informativi disciplinari e aggregati nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa ai modelli.

2. La stazione appaltante o l'ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli elencati ai commi 3 e 4, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell'elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto di fattibilità per singolo intervento.

3. Per le opere puntuali gli elaborati sono:

a) stralcio documentale degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono altresì riportati in una corografia in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con la perimetrazione dell'intervento;

b) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala adeguata, sulle quali sono riportati separatamente le opere e i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

c) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:

1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;

2) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con la localizzazione dell'intervento, estese a un ambito territoriale significativo;

3) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici;

4) carta del reticolo idrografico;

5) carta della potenzialità archeologica;

6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell'intervento;

7) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo;

8) planimetria delle interferenze;

9) planimetrie catastali;

10) planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell'intervento;

d) schemi grafici e sezioni-tipo nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche geometrico-spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare.

4. Per le opere lineari o a rete gli elaborati sono:

a) corografia generale di inquadramento dell'opera in scala in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;

b) corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema integrato di mobilità e di trasporto e agli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;

c) stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati alternativi esaminati;

d) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello e/o dei punti quotati, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;

e) planimetrie su foto mosaico, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;

f) profili longitudinali altimetrici dei tracciati alternativi esaminati in scala adeguata;

g) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, e in particolare:

1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;

2) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con localizzazione dell'intervento, estese a un ambito significativo;

- 3) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici;
 - 4) profili litostratigrafico, idrogeologico, geotecnico con caratterizzazione fisico-meccanica dei principali litotipi e con indicazione della posizione delle falde idriche;
 - 5) carta del reticolo idrografico in scala adeguata;
 - 6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell'intervento;
 - 7) carta della potenzialità archeologica in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
 - 8) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
 - 9) eventuali planimetrie con i risultati delle indagini e delle simulazioni del traffico in scala adeguata, ove pertinenti;
 - 10) planimetria delle interferenze con il sedime di edifici e/o reti infrastrutturali esistenti, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
 - 11) corografia in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con l'ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell'intervento;
 - 12) sistemazione tipo di aree di deposito o di rinaturalizzazione ambientale;
 - 13) schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;
 - h) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1: 5.000, per il tracciato selezionato; la scala non deve essere inferiore a 1: 2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria contiene una rappresentazione del corpo stradale o ferroviario e delle opere idrauliche secondo tutti gli assi di progetto, in base alle caratteristiche geometriche assunte. La geometria delle opere è rappresentata in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, opere d'arte idrauliche, fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di determinare l'ingombro complessivo dell'infrastruttura e i relativi rapporti con il territorio, nonché le eventuali interferenze con edifici e infrastrutture esistenti. Sono inoltre rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte principali;
 - i) planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1: 5.000, del tracciato selezionato;
 - l) profili longitudinali altimetrici delle opere da realizzare in scala non inferiore a 1: 5.000/500, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrografiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non è inferiore a 1: 2000/200;
 - m) sezioni tipo delle opere in scala adeguata;
 - n) sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità da utilizzare nei computi per la quantificazione dei costi dell'opera;
 - o) elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione tipologica di tutti i manufatti speciali e di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede;
 - p) elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto, ivi compresi gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi, con l'indicazione delle caratteristiche tecnico-funzionali.
5. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano altresì le indicazioni relative alla suddivisione dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, ove prevista.
6. Sulla base di tutti gli elaborati grafici è predisposta una stima che consenta la quantificazione complessiva dei costi delle opere in progetto, ai fini del calcolo della spesa.
7. Sia per le opere puntuali che per le opere a rete, il progetto di fattibilità tecnica ed economica specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto esecutivo, ferme restando le scale minime, laddove previste, che possono essere variate soltanto su indicazione della stazione appaltante o dell'ente concedente.

Articolo 13.

Relazione specialistica sulla modellazione informativa.

1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo di cui all'articolo 1, comma 8, dell'allegato I.9 e la conformità ai contenuti del Piano di Gestione Informativa di cui all'articolo 1, comma 10, dell'allegato I.9.
2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, include:
 - a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo contenitori informativi;
 - b) le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati;
 - c) il sistema di coordinate di riferimento;
 - d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo;
 - e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
 - f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
 - g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'integrazione nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;
 - h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.
3. [Nel CI dovranno essere definiti tutti i contenuti richiesti all'appaltatore e alla propria catena di fornitura non solo in funzione della fase di progettazione, ma anche di quella di attuazione dell'investimento e di realizzazione dei lavori].
4. [Il CI introduce la strutturazione dell'ambiente di condivisione dei dati (accompagnati da fonti e metadati di riferimento), così come previsto dall'articolo 43 del codice (tale ambiente, contrattualmente rilevante, può essere funzionale alle attività di monitoraggio e di controllo, nonché di rendicontazione, previste dalla governance del PNRR e del PNC, in maniera interoperabile con il sistema informativo previsto)].

Articolo 13-bis

Modelli informativi

1. I modelli informativi, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento, contengono i dati necessari per la valutazione dei costi, dei tempi di realizzazione dell'intervento, associato alla soluzione progettuale scelta.
2. I dati contenuti nei modelli informativi, definiti attraverso i livelli di fabbisogno informativo, coerenti con gli obiettivi del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, possono essere di natura grafica, documentale, alfa- numerica e multimediale e afferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie:
 - a) identità;
 - b) geometria, dimensioni ed aspetto;
 - c) localizzazione;
 - d) materiali;
 - e) prestazioni;
 - f) componenti e sistemi edilizi;
 - g) costi;
 - h) cronologia e fasi;

- i) gestione e manutenzione;
- l) normative e conformità;
- m) sicurezza e salute.

3. I dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi devono essere coerenti e coordinati con quelli presenti negli elaborati di cui all'articolo 6 comma 7 del presente allegato.

4. L'organizzazione e la struttura dei modelli informativi è funzionale alla specifica tipologia di intervento ed è disciplinata nel Capitolato Informativo allegato al Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3 del presente allegato.

Articolo 13-ter

Capitolato informativo del PFTE

1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, ai fini della gestione informativa digitale dello sviluppo della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori il capitolato informativo di cui all'articolo 1 comma 9, dell'allegato I.9, declina i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione posto a base di gara e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.

2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali della stazione appaltante. Tale documento fornisce, altresì, la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.

Articolo 14.

Disciplinare descrittivo e prestazionale.

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale contiene:

- a) l'indicazione delle necessità funzionali poste a base dell'intervento, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento, in modo che esso risponda alle esigenze della stazione appaltante o dell'ente concedente e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie stanziare;
- b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi, ove applicabile;

2. Nel caso in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, deve essere redatto il capitolato speciale d'appalto con i contenuti di cui all'articolo 32 del presente allegato.

Articolo 15.

Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE.

1. Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:

a) identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata con:

- 1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
- 2) descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;

b) relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;

c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;

d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all'articolo 16 del presente allegato.

1-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.

1-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.

1-quater. Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.

Articolo 16.

Calcolo sommario dei lavori.

1. Il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezzi di cui all'articolo 41, comma 13, del codice.

2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto è effettuato applicando alle quantità delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.

2-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica, applicati agli aspetti relativi alla computazione dei lavori.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo di massima dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.

Articolo 17.

Quadro economico dell'intervento.

1. Il quadro economico, articolato sulla base di quanto indicato all'articolo 5, comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario di cui all'articolo 16, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti e a eventuali lavori in amministrazione diretta non devono superare complessivamente l'aliquota del 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Articolo 18.

Cronoprogramma.

1. In coerenza con quanto previsto nel documento di indirizzo alla progettazione, il cronoprogramma rappresenta, mediante diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori (suddivisi per macro-categorie). Per ciascuna di tali attività, il cronoprogramma indica i tempi massimi previsti per lo svolgimento.

2. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto all'allegato II.14.

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.

Articolo 19.

Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

1. Il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti è il documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali, l'attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico.

2. In allegato al piano preliminare di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all'opera, stabilite dalla soprintendenza competente, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.

3. Il piano preliminare di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi preliminari, salvo diversa motivata indicazione dell'amministrazione:

- a) il manuale d'uso;
- b) il manuale di manutenzione;
- c) il programma di manutenzione.

4. I contenuti dei documenti di cui al comma 3 sono declinati in funzione del corrente livello di definizione progettuale.

5. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dell'opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'Amministrazione usuaria di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

6. Il manuale d'uso, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione;
- d) le modalità di uso corretto.

7. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

8. Il manuale di manutenzione, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
- d) il livello minimo delle prestazioni;
- e) le anomalie riscontrabili;
- f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'Amministrazione usuaria;
- g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

8. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.

9. Articolato in tre sottoprogrammi, il programma di manutenzione contiene le seguenti informazioni, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale:

- a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
- b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
- c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

10. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

10-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

10-ter. Nei casi di cui al comma 10, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonché descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.

Articolo 20.

Avvio delle procedure espropriative.

1. Nel caso in cui si debba procedere ad attività espropriative sulla base del PFTE, il progetto deve essere integrato dei documenti di cui all'articolo 27.

Articolo 21.

Appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica.

1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati.

2. Il progetto in ogni caso dovrà contenere i seguenti elaborati:

- a) piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- c) schema di contratto;
- d) capitolato speciale d'appalto;
- e) piano particellare di esproprio ove necessario;
- f) capitolato informativo, se previsto.

SEZIONE III

PROGETTO ESECUTIVO

Articolo 22.

Progetto esecutivo.

1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

[2 Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, è necessario, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, definire i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti elencati al comma 4.]

3. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i

grafici relativi alle opere provvisoriale. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) quadro di incidenza della manodopera;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- l) computo metrico estimativo e quadro economico;
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- n) piano particellare di esproprio aggiornato;
- o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- p-bis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
- p-ter) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice.

[5. Nel caso in cui si ricorra ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto di fattibilità tecnico-economica all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, per quanto possibile, gli elaborati grafici devono essere estratti dai predetti modelli informativi. La natura dei livelli di fabbisogno informativo, di carattere geometrico-dimensionale e alfa-numerico, richiesti per il progetto esecutivo è definita nei requisiti informativi determinati nel CI, in relazione ai requisiti contenutistici previsti nel DIP. La specificazione dei livelli informativi, unitamente alla definizione delle finalità attese per i modelli informativi e delle eventuali regole di controllo di conformità, deve essere utilizzata per la verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione e può essere utilizzata nella gestione dei percorsi autorizzativi inerenti. L'accesso dei diversi soggetti interessati all'ambiente di condivisione dei dati nel corso della redazione del progetto esecutivo e dei relativi contenitori e modelli informativi è disciplinato contrattualmente, in riferimento alla struttura dell'ambiente stesso, così come definita dalla serie normativa UNI EN ISO 19650.]

6. Per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di gestione ambientale del cantiere.

7. Nell'ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Articolo 23.

Relazione generale.

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto:

a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, ivi compresi i particolari costruttivi, nonché per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e dei livelli prestazionali e qualitativi, in relazione al sistema delle esigenze e dei requisiti definiti nel quadro esigenziale e nel DIP e dei conseguenti livelli prestazionali individuati nel precedente livello progettuale;

b) i criteri adottati e le scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal precedente livello progettuale approvato;

c) i rilievi eseguiti e le indagini effettuate ai diversi livelli di progettazione anche al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.

2. La relazione di cui al comma 1 elenca le normative applicate, con esplicito riferimento ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento, evidenziando eventuali modifiche intervenute rispetto al precedente livello di progettazione.

3. Nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione di cui al comma 1 precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

4. Nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di materiali da trattare con l'uso di additivi o leganti, quali terreni naturali trattati a calce o cemento, nell'ambito del progetto esecutivo deve essere sviluppata la sperimentazione mediante campi prova al fine di definire le corrette proporzioni fra terreno e legante per ottenere un materiale da costruzione con le prestazioni richieste per le opere. La possibilità di utilizzare il terreno naturale trattato deve essere coerente con il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d).

[5. Nel caso si ricorra all'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi presenti nella relazione generale del progetto esecutivo e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.]

Articolo 24.

Relazioni specialistiche.

1. Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui all'articolo 22, comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, contiene le relazioni specialistiche, che costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel PFTE.

2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nel precedente livello progettuale, illustrano puntualmente e nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati e le verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con quanto previsto nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica e le eventuali ulteriori indagini eseguite, che devono essere funzionali alle suddette soluzioni progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente motivate e che non inducano variazioni delle previsioni economiche di spesa.

3. Per i lavori complessi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del precedente livello progettuale, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti all'esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento, compresi quelli relativi alle opere di mitigazione e compensazione ambientale e alle opere a verde.

[4. Nel caso si ricorra all'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi presenti nelle relazioni specialistiche del progetto esecutivo e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.]

Articolo 25.

Elaborati grafici.

1. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico le caratteristiche dell'intervento da realizzare. Tali elaborati sono redatti nelle opportune scale, eseguiti con i procedimenti più idonei e debitamente quotati, in relazione al tipo di opera o di intervento, puntuale o a rete, da realizzare. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di seguito indicato:

- a) elaborati che sviluppino, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnico-economica;
- b) elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite nei diversi livelli di progettazione nonché, ove necessario, in sede di progettazione esecutiva;
- c) elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- d) elaborati atti a illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
- e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) elaborati finalizzati a evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale in relazione alle attività di cantiere, tra cui uno studio della viabilità di accesso ai cantieri ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale e il pericolo per le persone e per l'ambiente, nonché l'indicazione degli accorgimenti atti a evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosferici;
- g) elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale, nei relativi limiti di spesa ove stabiliti;
- h) elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati, qualora ne sia prevista l'utilizzazione;
- i) elaborati che definiscono le fasi costruttive dell'intervento, con particolare riguardo alle strutture.

2. La stazione appaltante o l'ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli elencati al comma 1, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell'elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto esecutivo per il singolo intervento.

3. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una corretta esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

4. In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui ciò è praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi.

Articolo 26.

Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo.

1. La redazione dei calcoli relativi al progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, può essere eseguita anche mediante utilizzo di programmi informatici.

2. I calcoli del progetto esecutivo delle strutture devono consentire il dimensionamento e le verifiche delle prestazioni delle stesse, secondo quanto stabilito dalle vigenti regole tecniche, in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

3. I calcoli del progetto esecutivo degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive, qualora più gravose delle condizioni di esercizio, nonché alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitariamente e in forma integrata alla progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale e impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione di calcolo, illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo, che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme - carpenterie, profili e sezioni - in scala non inferiore a 1: 50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore a 1: 10, contenenti fra l'altro:

1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso, i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;

2) per le strutture metalliche, lignee o realizzate con altri materiali composti per elementi, tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni o di altri tipi di connessioni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature, ove presenti; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

3) per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;

b) la relazione di calcolo contenente:

1) l'indicazione delle norme di riferimento;

2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;

3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

4) le verifiche statiche.

7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo è completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore a 1: 50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore a 1: 10, con le notazioni metriche necessarie;

b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative Relazioni di calcolo;

c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari e apparecchiature.

9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del RUP.

[10. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le condizioni di eventuale interoperabilità tra i contenuti informativi presenti nel progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e quelli inclusi nei modelli informativi.]

Articolo 27.

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

1. Il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi, l'attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico. In allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all'opera, stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del codice, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione dell'amministrazione:

- a) il manuale d'uso;
- b) il manuale di manutenzione;
- c) il programma di manutenzione.

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dell'opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione;
- d) le modalità di uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene, e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
- d) il livello minimo delle prestazioni;
- e) le anomalie riscontrabili;
- f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
- g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:

- a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
- b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche, fotogrammetriche, geotecniche, sismiche e ambientali, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
- c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

8. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'alleato I.1 del codice, nel manuale di manutenzione, oltre a quanto sopra indicato, sono approfonditi e sviluppati in particolare i seguenti aspetti:

- a) la descrizione delle risorse necessarie, riprendendo le voci del computo metrico estimativo e definendo le obsolescenze e i rimpiazzamenti in un tempo programmato e con l'indicazione dei relativi costi; deve quindi essere calcolata la manutenzione costante e il costo di tale manutenzione - rimpiazzo lungo il ciclo di vita del manufatto;

b) il programma delle manutenzioni, mediante la predisposizione di database per la verifica e l'implementazione di quanto indicato alla lettera c);

c) l'attivazione dei controlli sistematici (sottoprogramma dei controlli) al fine di stabilire le modalità di controllo sul permanere del rischio di disponibilità in capo all'operatore economico;

d) la tracciabilità degli interventi di rimpiazzo effettuati (sottoprogramma interventi di manutenzione).

9. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

9-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.

Articolo 28.

Piano di sicurezza e di coordinamento.

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto legislativo in termini di contenuti minimi. In particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

3. Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contiene altresì indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell'intervento.

3-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni relative ai commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.

3-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.

3-quater. Nei casi di cui al comma 4, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.

Articolo 29.

Quadro di incidenza della manodopera.

1. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 41, comma 13, del codice. Il quadro stima l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie generali e speciali di cui si compone l'opera o il lavoro.

Articolo 30.

Cronoprogramma.

1. Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione. Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
3. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta.
4. Per i lavori complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, è, inoltre, predisposto, sulla base del computo metrico estimativo di cui all'articolo 31, un modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento attraverso l'utilizzo della metodologia di cui alla norma UNI ISO 21500 relativa alle strutture analitiche di progetto, secondo la seguente articolazione:
 - a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto;
 - b) elementi che compongono il progetto;
 - c) elenco completo delle attività da svolgere ai fini della realizzazione dell'intervento;
 - d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle attività;d-bis) nei casi di adozione dei metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43, descrizione dell'eventuale associazione tra la scomposizione gerarchica delle attività, i dati e le informazioni contenute nei modelli informativi anche in termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di progetto esecutivo.
5. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale della attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.
- 5-bis. Nei casi di cui al comma 5, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.

Articolo 31.

Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico.

1. Il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni da contabilizzare i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari sono dedotti dai prezzi ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del codice, ove esistenti; le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, è redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, sulla base degli indici sintetici previsti nell'Allegato II.2-bis, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:
 - a) applicando alle quantità stimate di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei

prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ovvero da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio, oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dell'intervento, per spese generali;

c) aggiungendo, infine, una percentuale del 10 per cento per utile dell'esecutore.

3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento, il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in amministrazione diretta, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore, si intendono:

a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;

g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;

l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 110 del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d'appalto.

5. L'elaborazione del computo metrico dell'intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo quanto previsto dall'articolo 6.

7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

a) la categoria prevalente;

b) le categorie scorponabili;

c) nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuate ai sensi dell'allegato II.12 al codice.

8. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica per gli aspetti relativi alla computazione dei lavori.

8-bis. Nei casi di cui al comma 8, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.

Articolo 32.

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente allegato, le clausole dirette a regolare il rapporto tra amministrazione e appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

- a) termini di esecuzione e penali;
- b) programma di esecuzione dei lavori;
- c) sospensioni o riprese dei lavori;
- d) oneri a carico dell'appaltatore;
- e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
- f) liquidazione dei corrispettivi;
- g) controlli;
- h) specifiche modalità e termini di collaudo;
- i) modalità di soluzione delle controversie.

2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale d'appalto, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto, nonché il computo metrico estimativo.

3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso illustra in dettaglio:

- a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche a integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne sono precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, il capitolato speciale d'appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, al fine di una corretta realizzazione dell'opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo dell'intervento.

5. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'esecutore di redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all'approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine dei pagamenti in corso d'opera, i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.

8. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

9. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'esecutore di presentare, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 30, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Articolo 32-bis

Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa

1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto esecutivo attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel capitolato informativo di cui all'articolo 1, comma 8 dell'Allegato I.9 e la conformità ai contenuti del piano di gestione informativa di cui all'articolo 1, comma 10, del predetto Allegato I.9.

2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, indica;

- a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi strutturati secondo contenitori informativi;
- b) le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati;
- c) il sistema di coordinate di riferimento;
- d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel capitolato informativo;
- e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
- f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
- g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'impiego nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;
- h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.

Articolo 32-ter

Capitolato informativo

1. Il capitolato informativo allegato al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 9 dell'Allegato I.9, declina, ai fini della gestione informativa digitale dell'esecuzione dei lavori, i requisiti informativi strategici

generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione esecutiva e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.

2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali della stazione appaltante. Il documento fornisce, altresì, la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.

Articolo 33.

Piano particellare di esproprio.

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, è accompagnato da apposita relazione esplicativa e comprende anche una specifica indicazione analitica delle espropriazioni e degli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e per le altre interferenze che richiedono espropriazioni. Il piano deve contenere l'indicazione delle coperture di bilancio per far fronte al pagamento delle indennità.

2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o a esigenze connesse al tipo di intervento.

3. Il piano è corredato dell'elenco dei soggetti che in catasto risultano proprietari dell'immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.

4. Per ogni soggetto proprietario è inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo; la relazione di cui al comma 1 dà conto anche di eventuali ricorsi presentati al giudice amministrativo.

5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è affidato a un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.

6. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alle attività di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi.

6-bis. Nei casi di cui al comma 6, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano particellare di esproprio dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre alla descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi e GIS.

SEZIONE IV

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Articolo 34.

Verifica preventiva della progettazione.

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.

3. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

5. Nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario è soggetto, prima dell'approvazione, all'attività di verifica.

Articolo 35.

Accreditamento.

1. Per le attività di verifica sono:

a) Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA), nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le amministrazioni dello Stato nei limiti di quanto previsto all'articolo 36, comma 3.

Articolo 36.

Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante.

1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice.

2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni.

3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini dell'articolo 35, si intende un sistema conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Articolo 37.

Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica.

1. Il responsabile del progetto può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti.

2. L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente.

3. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell'articolo 43.

4. Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del

progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all'articolo 13-bis del presente Allegato.

Articolo 38.

Requisiti per la partecipazione alle gare.

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:
 - a) fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto relativo ai predetti servizi;
 - b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.
2. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua, in sede di offerta, un direttore tecnico nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 41, comma 7.
3. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea, la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi.
4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 4 comporta l'esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di accreditamento.

Articolo 39.

Criteri generali della verifica.

1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
 - a) affidabilità;
 - b) completezza e adeguatezza;
 - c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
 - d) compatibilità.
2. Ai fini del comma 1 si intende per:
 - a) affidabilità:
 - 1) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
 - 2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
 - b) completezza e adeguatezza:

- 1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 - 2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
 - 3) la verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
 - 4) la verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
 - 5) la verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
 - 6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
- 1) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
 - 2) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
 - 3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
- d) compatibilità:
- 1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
 - 2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - 2.1) inserimento ambientale;
 - 2.2) impatto ambientale;
 - 2.3) funzionalità e fruibilità;
 - 2.4) stabilità delle strutture;
 - 2.5) topografia e fotogrammetria;
 - 2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - 2.7) igiene, salute e benessere delle persone;
 - 2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - 2.9) sicurezza antincendio;
 - 2.10) inquinamento;
 - 2.11) durabilità e manutenibilità;
 - 2.12) coerenza dei tempi e dei costi;
 - 2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.

Articolo 40.

Verifica della documentazione.

1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente allegato, per ciascun livello della progettazione.
2. Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al comma 1 si deve:
 - a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
 - b) per le relazioni di calcolo:
 - 1) verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
 - 2) verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;

- 3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 - 4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
 - 5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
- c) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
- 1) le specifiche esplicitate dal committente;
 - 2) le norme cogenti;
 - 3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 - 4) le regole di progettazione;
- d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
- e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
- 1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
 - 2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzi della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
 - 3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;
 - 4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 - 5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 - 6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 - 7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
 - 8) i totali calcolati siano corretti;
 - 9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 10 per cento dell'importo totale dei lavori;
 - 10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
 - 11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
- g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformità dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- h) per il quadro economico, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;

i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

i-bis) per i modelli informativi, verificare la leggibilità, tracciabilità e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonché della esaustività, coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformità ai requisiti di cui al Capitolato Informativo;

i-ter) per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo.

3. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa per i servizi di verifica della progettazione devono disciplinare le modalità di verifica della conformità tra i contenuti dei modelli informativi e quelli dei documenti e degli elaborati da essi tratti, oltreché indicare quali contenitori informativi e quali documento non siano relazionabili ai modelli informativi.

Articolo 41.

Estensione del controllo e momenti della verifica.

1. Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del progetto pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento.

2. Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.

3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione".

4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica possono supportare il RUP anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.

6. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito:

a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 42.

Responsabilità.

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione

appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

3. La validazione del progetto, di cui all'articolo 42, comma 4, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilità inerenti a errori od omissioni progettuali.

Articolo 43.

Garanzie.

1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo:

1) non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del codice;

2) non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20 per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

Articolo 44.

Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica.

1. Il responsabile unico del progetto, acquisiti i previsti pareri, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 42, comma 4, del codice.

2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalità e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell'affidamento dei lavori.

¹ Allegato così modificato dall'art. 78, comma 1, lett. da a) a oo), D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, a decorrere dal 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 209/2024.

omissis

LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI

Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26

Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti

(B.U. 21 settembre 1993, n. 44, suppl. ord. n. 1)

omissis

Art. 6

Programmazione dei lavori pubblici

1. La programmazione costituisce il metodo per realizzare i lavori pubblici, in modo da garantire coordinamento, trasparenza e pubblicità nelle scelte delle amministrazioni aggiudicatrici.

1 bis. *omissis (abrogato)*

2. La programmazione dei lavori pubblici è realizzata dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante gli strumenti previsti dai loro ordinamenti per i lavori di importo superiore alla soglia prevista dalla normativa statale.

3. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di programmazione relativa a ciascuna amministrazione aggiudicatrice, per l'inserimento nella programmazione dei lavori pubblici vanno predisposti:

- a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, il quadro esigenziale, il documento di fattibilità delle alternative progettuali e il documento di indirizzo della progettazione; il documento di fattibilità delle alternative progettuali non è necessario per i lavori di manutenzione ordinaria;
- b) per i lavori di importo pari o superiore a un milione e inferiore alla soglia di rilevanza europea, il quadro esigenziale e il documento di indirizzo della progettazione;
- c) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, una valutazione finalizzata ad accertarne la fattibilità tecnico-amministrativa.

4. Per predisporre i documenti necessari per la programmazione dei lavori di importo pari o superiore a un milione il dirigente responsabile può indire un'apposita conferenza informativa, cui possono partecipare i soggetti pubblici e privati interessati. Dei risultati della conferenza si tiene conto nell'atto di programmazione dell'intervento.

NOTE AL TESTO

- Articolo già modificato dall'art. 11 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, così sostituito dall'art. 9 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, modificato dall'art. 3 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7, dall'art. 6 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18, dall'art. 39 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 e dall'art. 37 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.
- L'art. 19 del d.p.p. 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg aveva abrogato la lettera b) del comma 3, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21; l'efficacia di questa modificazione, però, era subordinata al verificarsi della condizione indicata nell'art. 46, comma 1 del medesimo decreto e, successivamente, a quanto stabilito dall'art. 36, comma 20 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9, in coincidenza con la più comprensiva sostituzione dello stesso comma 3 stabilita dall'art. 37 della l.p. n. 9 del 2023.

omissis

i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 ¹⁾

Disposizioni sugli appalti pubblici

1) Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)



(1) La presente legge provinciale recepisce la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e introduce nuove disposizioni al fine di:

- a) semplificare e rendere più flessibili le procedure di aggiudicazione;
- b) migliorare l'accesso alle procedure delle piccole e medie imprese (PMI);
- c) favorire il perseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale, ambientale e di tutela del lavoro;
- d) definire particolari procedure di affidamento per gli appalti di servizi alla persona e altri servizi specifici.

(2) Tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e le relative valutazioni devono ispirarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza e libera amministrazione per evitare indebite distorsioni della concorrenza.

(3) Gli importi delle soglie degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria previsti dalla presente legge sono da intendersi automaticamente adeguati alle revisioni effettuate dalla Commissione europea, con effetto dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti. ²⁾



Delibera 23 novembre 2021, n. 970 - Patto di integrità in materia di contratti - pubblici in ambito provinciale



Delibera N. 86 del 24.01.2011 - Semplificazione delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia e di modesto importo



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 272 del 20.06.2006 - Appalti pubblici - impugnazione di atti costituenti la lex specialis della gara - appalto pubblico di forniture - bando di gara - fornitura di apparecchiature per rilevamento del traffico su strade della Provincia - verifica di anomalia delle offerte - possibile motivazione per relationem alle giustificazioni - giudizio finale deve riguardare l'offerta nel suo insieme



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 26.04.2004 - Pianificazione urbanistica - apposita motivazione - soltanto in particolari casi di aspettative qualificate



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002 - Appalto pubblico di forniture - valore superiore alla soglia comunitaria - applicabilità del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 - scheda segreta dell'Amministrazione - incompatibilità



Delibera N. 3406 del 21.07.1997 - Disciplinare per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche (modificata con delibera n. 3855 del 27.10.2003)

2) L'art. 1, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

Art. 2 (Ambito di applicazione soggettivo)



(1) Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appalti pubblici di interesse provinciale.

(2) Sono di interesse provinciale gli appalti pubblici affidati dalle seguenti amministrazioni aggiudicatrici:

- a) la Provincia autonoma di Bolzano, le aziende e gli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, le istituzioni scolastiche e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni;
- b) gli enti locali, le comunità comprensoriali, le amministrazioni dei beni di uso civico e gli altri enti, aziende, società, istituti e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e inoltre le istituzioni universitarie presenti e operanti sul territorio provinciale;
- c) i consorzi di bonifica e le altre figure associative o di collaborazione organizzativa, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e alla presente lettera c);
- d) in generale, gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere commerciale o industriale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), oppure la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o il cui organo

d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designato dai medesimi soggetti.

(3) Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre agli altri enti aggiudicanti o realizzatori di appalti di interesse provinciale, intendendosi per tali:

- a) i concessionari di lavori pubblici, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico anche non maggioritario dei soggetti di cui al comma 2, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
- b) i soggetti privati che affidano lavori di genio civile di cui all'allegato II della direttiva 2014/UE oppure lavori e opere per la realizzazione di strutture sanitarie e sociali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; [3\)](#)
- c) i soggetti privati che affidano appalti di servizi il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alle soglie comunitarie, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera b), e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un contributo diretto e specifico in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi. [4\)](#)

(4) Al fine dell'applicazione di determinate disposizioni della presente legge per "enti aggiudicatori" si intendono i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

(5) Le disposizioni organizzative e quelle relative agli obblighi di pubblicità previste dalla presente legge si applicano ai soggetti di cui al presente articolo anche quando svolgono attività rientranti nell'ambito dei settori speciali e delle concessioni. [5\)](#)



Delibera 10 ottobre 2017, n. 1092 - Criteri per l'acquisto di carta, materiale e mobili d'ufficio, autovetture, detergenti e disinfettanti - Revoca della deliberazione n. 7673 del 16.12.1991



Delibera 13 giugno 2017, n. 614 - Misure a favore delle cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate: approvazione dello schema-tipo di convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici e cooperative sociali



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002 - Rapporto di concessione-contratto - posizione privilegiata della P.A. - revocabilità per motivi di pubblico interesse - congrua motivazione



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 10.02.2000 - Appalti pubblici - possibilità di deroga alle regole concorsuali - necessità di motivazione

3)La lettera b) dell'art. 2, comma 3, è stata così modificata dall'art. 22, commi 1 e 2, della [L.P. 16 luglio 2024, n. 2](#).

4)La lettera c) dell'art. 2, comma 3, è stata così modificata dall'art. 22, comma 3, della [L.P. 16 luglio 2024, n. 2](#).

5)L'art. 2, comma 5, è stato prima aggiunto dall'art. 5, comma 1, della [L.P. 20 dicembre 2017, n. 22](#), e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#).

Art. 2-bis (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento)

(1) In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore.

(2) I modelli di cui al comma 1 contribuiscono al perseguimento effettivo e trasparente delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento e in base al principio del risultato. Gli istituti disciplinati dal titolo VII del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, non rientrano nel campo di applicazione della presente legge provinciale. [6\)](#)

6)L'art. 2-bis è stato inserito dall'art. 22, comma 4, della [L.P. 22 luglio 2024, n. 2](#).

Art. 3 (Definizione delle suddivisioni)

(1) Ai fini della presente legge si intende per:

- a) "lotto funzionale": uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti; [7\)](#)
- b) "lotto prestazionale": uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto; [8\)](#)

- c) "lotto quantitativo": uno specifico oggetto di appalto funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto, adeguato alla capacità economico-finanziaria delle piccole e medie imprese. [9\)](#)

(2) [10\)](#)

7)La lettera a) dell'art. 3, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#)e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

8)La lettera b) dell'art. 3, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#)e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

9)La lettera c) dell'art. 3, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#)e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

10)L'art. 3, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#)e successivamente abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera a), della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#)e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

Art. 4 [11\)](#)

11)L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera a), della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#)e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

Art. 4-bis (Contratti di partenariato pubblico privato e concessioni)

(1) I contratti di partenariato pubblico privato e le concessioni sono disciplinati dalla normativa statale, fermo restando la disciplina provinciale in materia di urbanistica e di espropri. [12\)](#)



Delibera 8 febbraio 2022, n. 90 - Approvazione delle "Linee guida per la presentazione e la valutazione di una proposta di finanza di progetto su iniziativa privata di competenza dell'amministrazione provinciale ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016" e revoca della deliberazione n. 813/2018 e della deliberazione n. 1170/2018

12)L'art. 4-bis è stato inserito dall'art. 33, comma 1, della [L.P. 6 luglio 2017, n. 8](#).

Art. 4-ter (Programmi unitari di valorizzazione territoriale)

(1) Gli enti locali della provincia di Bolzano che intendono avviare procedure amministrative per la privatizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico tramite la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale applicano la disposizione di cui all'articolo 3-ter del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modifiche, intendendosi il Presidente della Giunta regionale sostituito dal Presidente della Provincia, per individuare, con idonea procedura ad evidenza pubblica, i soggetti che intendono acquisire o valorizzare tale patrimonio immobiliare.

(2) Le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351, e successive modifiche, si applicano anche nei casi in cui si renda necessario un processo di riqualificazione di una porzione di territorio che pretenda la realizzazione di importanti investimenti nel campo edilizio, infrastrutturale e nella dotazione di servizi pubblici, ai fini del reperimento di finanziamenti mediante apporto di capitali da parte di soggetti privati in grado di assumere gli oneri finanziari e tecnico-progettuali nonché esecutivi conseguenti dall'attuazione degli interventi di trasformazione, individuando tali soggetti mediante unica ed idonea procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto al comma 3.

(3) Per le ipotesi in cui, per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, sia stata costituita una società a partecipazione pubblica, è ammessa la cessione della quota, anche in misura totalitaria, di partecipazione pubblica al capitale sociale della società ad un operatore economico da individuarsi con la stessa procedura di gara ad evidenza pubblica. [13\)](#)

13)L'art. 4-ter è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#).

CAPO II SOGGETTI, FUNZIONI E STRUMENTI

Art. 5 (Modalità di espletamento delle procedure dell'Agenzia per i contratti pubblici – ACP) [14\)](#)

(1) L'Agenzia per i contratti pubblici – ACP, di seguito denominata Agenzia, svolge direttamente o mediante le proprie Aree interne le funzioni di soggetto aggregatore provinciale che fornisce le seguenti prestazioni: [15\)](#)

- a) "attività di centralizzazione delle committenze" e in particolare di soggetto aggregatore per la Provincia autonoma di Bolzano; tali attività sono svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:
 - 1) acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici sulla base dei programmi annuali che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad approvare per i beni e servizi di particolare rilevanza economica o a elevato grado di standardizzazione;
 - 2) aggiudicazione di appalti pubblici o conclusione di accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;
- b) "attività di committenza ausiliarie": attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
 - 1) infrastrutture tecniche che consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi e in particolare il Mercato elettronico della Provincia autonoma di Bolzano (MEPAB); [16\)](#)
 - 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - 3) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata.

(2) Al fine di standardizzare e semplificare la partecipazione alle procedure di appalto, l'Agenzia in coerenza con le indicazioni delle linee guida dell'ANAC e dei bandi tipo mette a disposizione di tutte le amministrazioni aggiudicatrici la documentazione standard da utilizzare nelle diverse tipologie di procedure di gara. [17\)](#)

(3) In ambito provinciale l'Agenzia, eventualmente per il tramite delle sue Aree, agisce come interlocutore unico in materia di appalti nei rapporti con le istituzioni centrali.

(4) Il Sistema informativo contratti pubblici è la piattaforma utilizzata dai soggetti di cui all'articolo 2 e dagli operatori economici per svolgere in modalità digitale o, nei casi di deroga espressamente previsti dalla normativa vigente, in modalità tradizionale le attività connesse alle fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. [18\)](#)

(5) I soggetti di cui all'articolo 2 espletano le procedure interamente in modalità telematica, salvi i casi di deroga previsti dalla normativa vigente. [19\)](#)

(6) La piattaforma viene utilizzata da tutti i soggetti di cui all'articolo 2 per adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di appalti e contratti pubblici. La pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti di gara sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano assolve tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità previsti dalla normativa europea, nazionale e locale. Gli effetti giuridici che l'ordinamento attribuisce alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo 2 sono obbligati a fare ricorso alle convenzioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, ovvero ad applicarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili. [20\)](#)

(7) Ferme restando le competenze dell'ANAC, l'Agenzia effettua annualmente controlli a campione, con modalità definite dalla Giunta provinciale, su almeno il 6 per cento delle stazioni appaltanti, anche in funzione di audit. [21\)](#)



Delibera 9 marzo 2021, n. 212 - Recepimento delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d. l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, N. 120



Delibera 9 gennaio 2018, n. 1 - Nuove Linee di indirizzo in merito alle modalità di espletamento dell'audit dei contratti pubblici



Delibera N. 4892 del 23.12.2002 - Attivazione dell'Osservatorio lavori pubblici e del Sistema informativo su appalti e lavori pubblici

14)La rubrica dell'art. 5 è stata così sostituita dall'art. 22, comma 5, della [L.P. 16 luglio 2024, n. 2](#).

15)L'art. 5, comma 1, è stato così modificato dall'art. 22, comma 6, della [L.P. 16 luglio 2024, n. 2](#).

16)Il testo tedesco della lettera b), articolo 5, comma 1, è stato modificato dall'art. 3, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#).

17)L'art. 5, comma 2, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#).

18)L'art. 5, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 7, della [L.P. 16 luglio 2024, n. 2](#).

19)L'art. 5, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 8, della [L.P. 16 luglio 2024, n. 2](#).

20)L'art. 5, comma 6, è stato prima integrato dall'art. 1, comma 2, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#), e successivamente così modificato dall'art. 22, commi 9 e 10 della [L.P. 16 luglio 2024, n. 2](#).

21)L'art. 5, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 3, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#), successivamente dall'art. 5, comma 2, della [L.P. 20 dicembre 2017, n. 22](#), e poi così modificato dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

Art. 6 (Organizzazione per l'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)



(1) Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un/una responsabile unico/unica del progetto (di seguito denominato/denominata RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta alla presente legge. [22\)](#)

(2) Le stazioni appaltanti nominano il/la RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo/alla medesima affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del/della RUP, limitatamente al rispetto delle norme alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del/della RUP nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal/dalla responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento. [23\)](#)

(3) Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità o qualificazione necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del/della RUP, secondo quanto attestato dal direttore/dalla direttrice competente, i compiti di supporto all'attività del/della RUP possono essere affidati, con le procedure prescritte per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze o qualificazioni di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. [24\)](#)

(4) Il/La RUP può fare parte delle commissioni nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture. [25\)](#)

(5) Il nominativo del/della RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. [26\)](#)

(6) Ferma restando l'unicità del/della RUP, le stazioni appaltanti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un/una responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un/una responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del/della RUP. [27\)](#)

(7) Il/La RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività di cui alla normativa di riferimento che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. [28\)](#)

(7-bis) Le stazioni appaltanti possono istituire una struttura di supporto al/alla RUP e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'uno per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del/della RUP di incarichi di assistenza al medesimo/alla medesima. [29\)](#)

(7-ter) Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore/direttrice dei lavori o collaudatore/collaudatrice allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati. [30\)](#)

(7-quater) Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un/una RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente. [31\)](#)

(8) Nelle procedure telematiche, in considerazione del fatto che non solo è garantita la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgere le operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Sedute pubbliche si tengono nelle gare telematiche che prevedono la fornitura di campionature; in tali gare si effettua in seduta pubblica l'apertura dei campioni. La stazione appaltante comunica agli operatori economici interessati date e luoghi delle sedute pubbliche per l'apertura delle offerte o dei campioni. [32\)](#)



Delibera 30 dicembre 2024, n. 1210 - Proroga del termine di cui al pt. 5 della DGP n. 427/2024



Delibera 2 luglio 2024, n. 554 - Modifica della deliberazione n. 427/2024 "Disciplina per la corresponsione degli incentivi appalti ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023"



Delibera 4 giugno 2024, n. 427 - Disciplina per la corresponsione degli incentivi appalti ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 (vedi anche delibera n. 554 del 02.07.2024 e delibera n. 1210 del 30.12.2024)



Delibera 21 marzo 2017, n. 287 - Linea guida concernente la/il responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché concessioni



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 20.08.2007 - Professionisti - geometra - competenza professionale - il limite delle modeste costruzioni"

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 08.02.2007 - Trasporto intermodale - contributi provinciali - presupposto: riduzione delle tariffe
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 461 del 20.11.2003 - Compensi progettazione e direzione opere pubbliche - tariffe professionali - legittimazione attiva da parte degli Ordini professionali - incarichi a professionisti esterni - mancata disciplina provinciale: art. 105 Statuto
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 399 del 17.09.2003 - Appalti pubblici di servizi di valore comunitario - obbligo di procedura concorrenziale - formalità pubblicitarie - eccezionalità della trattativa privata - illegittimità dell'affidamento a soggetto che ha curato la fase progettuale - risarcimento danni per perdita di chance: criteri
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 76 del 10.03.2003 - Contratti della P.A. - verifica offerte anomale - nessuna incompatibilità tra progettazione lavori e verifica offerte anomale - poteri del Giudice - valutazione di economicità dei prezzi - richiesta di giustificazioni - termine ordinario
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001 - Appalti pubblici - incompatibilità tra progettista e membro di commissione tecnica - ricorso giurisdizionale per risarcimento danni: presupposti

22) L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

23) L'art. 6, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

24) Nell'art. 6, comma 3, il termine "responsabile unico/unica del procedimento" è stato sostituito dal termine "RUP" ai sensi dell'art. 21, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

25) Nell'art. 6, comma 4, il termine "responsabile unico/unica del procedimento" è stato sostituito dal termine "RUP" ai sensi dell'art. 21, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

26) L'art. 6, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 3, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

27) L'art. 6, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 4, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

28) L'art. 6, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 33, comma 2, della [L.P. 6 luglio 2017, n. 8](#), e successivamente dall'art. 3, comma 5, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

29) L'art. 6, comma 7-bis è stato inserito dall'art. 3, comma 6, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

30) L'art. 6, comma 7-ter è stato inserito dall'art. 3, comma 6, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

31) L'art. 6, comma 7-quater è stato inserito dall'art. 3, comma 6, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

32) L'art. 6, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 1, della [L.P. 16 aprile 2020, n. 3](#), e successivamente così modificato dall'art. 22, comma 11 della [L.P. 16 luglio 2024, n. 2](#).

Art. 6-bis (Qualifica delle stazioni appaltanti)



(1) Fermo restando quanto stabilito ai sensi dell'articolo 38 in tema di semplificazione ed organizzazione delle procedure di affidamento, la Giunta Provinciale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti definisce i requisiti necessari sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente. [33\)](#)

-  Delibera 26 settembre 2023, n. 800 - Sospensione temporanea dell'operatività del sistema di qualificazione provinciale delle stazioni appaltanti
-  Delibera 29 marzo 2022, n. 198 - Qualificazione delle stazioni appaltanti nella Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, aggiornamento delle disposizioni (modificata con delibera n. 998 del 30.12.2022)
-  Delibera 21 marzo 2017, n. 287 - Linea guida concernente la/il responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché concessioni

33) L'art. 6-bis è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#).

CAPO III PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Art. 7 (Programmazione dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici)



(1) Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori. [34\)](#)

(2) Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia di rilevanza europea sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione. [35\)](#)

(3) Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a alla soglia prevista dall'articolo 26, comma 1, lettera a), e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità. [36\)](#)

(4) Il programma triennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a alla soglia prevista dall'articolo 26, comma 1, lettera b). [37\)](#)

(5) Le amministrazioni pubbliche comunicano all'Agenzia ogni anno l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1, secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale.

(6) Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in cui intervengono esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, le previsioni del programma annuale possono essere modificate nel corso dell'anno di riferimento.

(7) Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sulla piattaforma "Sistema informativo contratti pubblici" che funge contemporaneamente da interfaccia con le piattaforme di approvvigionamento digitale e con le banche dati previste a livello nazionale. [38\)](#) [39\)](#)

(8) La Giunta provinciale definisce i contenuti degli schemi per la programmazione triennale dei lavori pubblici e per la programmazione triennale di forniture e servizi, nonché le relative modalità di pubblicazione. [40\)](#)

(9) Il servizio di trasporto pubblico locale è principalmente garantito dalla Provincia autonoma di Bolzano, anche attraverso un modello di gestione pubblica in house o azienda speciale, secondo i principi della mobilità sostenibile, nel rispetto della normativa unionale. Nelle more dell'individuazione della società o dell'azienda speciale la Provincia assicura con propri provvedimenti la prosecuzione del servizio all'utenza. Sono fatti salvi gli affidamenti con gara delle linee di trasporto minori e complementari nell'ambito di un sistema integrato della mobilità nonché gli interventi di promozione delle piccole e medie imprese nel trasporto locale. [41\)](#)



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 71 del 20.03.2001 - Opere pubbliche - potere discrezionale della PA. - tutela ambientale - interventi di privati soggetti ad autorizzazione

34) L'art. 7, comma 1, è stato così modificato dall'art. 4, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

35) L'art. 7, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

36) L'art. 7, comma 3, è stato così modificato dall'art. 4, comma 3, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

37) L'art. 7, comma 4, è stato così modificato dall'art. 4, comma 4, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

38) L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#).

39) L'art. 7, comma 7, è stato così modificato dall'art. 4, comma 5, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

40) L'art. 7, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#) e successivamente così modificato dall'art. 4, comma 6, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

41) L'art. 7, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 2, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#).

Art. 8 (Progettazione in generale)



(1) In caso di lavori, servizi e forniture l'amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dell'opera o del progetto e indica l'importo di spesa presunta complessiva, suddiviso per gli importi relativi a lavori, servizi e forniture, prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione.

(2) [42\)](#)

(3) Per gli appalti assegnati dalla Provincia autonoma di Bolzano, le variazioni non essenziali alle caratteristiche dell'opera, comprese le forniture necessarie per renderla funzionale, che sono contenute entro il limite del quinto dell'importo totale di spesa presunta, sono approvate dall'assessore/ assessora competente. Le variazioni non essenziali sopra il quinto dell'importo

totale di spesa presunta, comprese le forniture necessarie per rendere funzionale l'opera, e le variazioni essenziali, sono approvate dalla Giunta provinciale previo conforme parere tecnico. [43\)](#)

(4) La progettazione e la direzione lavori sono svolte dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici o possono anche essere affidate a professionisti esterni.

(5) [44\)](#)



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 461 del 20.11.2003 - Compensi progettazione e direzione opere pubbliche - tariffe professionali - legittimazione attiva da parte degli Ordini professionali - incarichi a professionisti esterni - mancata disciplina provinciale: art. 105 Statuto



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 399 del 17.09.2003 - Appalti pubblici di servizi di valore comunitario - obbligo di procedura concorrenziale - formalità pubblicitarie - eccezionalità della trattativa privata - illegittimità dell'affidamento a soggetto che ha curato la fase progettuale - risarcimento danni per perdita di chance: criteri



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 76 del 10.03.2003 - Contratti della P.A. - verifica offerte anomale - nessuna incompatibilità tra progettazione lavori e verifica offerte anomale - poteri del Giudice - valutazione di economicità dei prezzi - richiesta di giustificazioni - termine ordinatorio



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001 - Appalti pubblici - incompatibilità tra progettista e membro di commissione tecnica - ricorso giurisdizionale per risarcimento danni: presupposti

42) L'art. 8, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#), e successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#) ed infine abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera a), della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

43) L'art. 8, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#).

44) L'art. 8, comma 5, è stato abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera a), della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

Art. 9 (Progettazione di opere pubbliche)

(1) Salvo quanto previsto dall'articolo 10, negli appalti relativi a lavori di importo non superiore a un milione di euro, e forniture d'importo fino alla soglia UE, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l'opera specifica. [45\)](#)

(2) Negli appalti di lavori e relativi appalti di forniture di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, la richiesta di offerta deve consistere in una descrizione dettagliata della prestazione da eseguire e da un elaborato grafico con un livello di dettaglio che consenta di identificare in maniera univoca la prestazione e il corrispettivo. [46\)](#)



Delibera 27 giugno 2017, n. 695 - Linea guida concernente appalti di lavori di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni - Verifica di progetto e validazione

45) L'art. 9, comma 1, è stato così modificato dall'art. 11, comma 3, della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

46) L'art. 9, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#).

Art. 10 (Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche)

(1) Per lavori di manutenzione, di sistemazione e di ripristino di opere pubbliche, può essere omesso il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. [47\)](#)

(2) Per lavori, forniture e interventi di manutenzione di opere della Provincia il provvedimento di approvazione dei programmi di intervento sostituisce l'approvazione del progetto. [48\)](#)

47) L'art. 10, comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

48) L'art. 10, comma 2, è stato così modificato dall'art. 5, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

Art. 11 (Parere consultivo sul progetto)

(1) I progetti delle opere pubbliche sono sottoposti all'esame del competente organo consultivo della Giunta provinciale per il parere tecnico, amministrativo ed economico, ai sensi della normativa provinciale vigente in materia.

(2) La richiesta di parere all'organo consultivo è facoltativa per i progetti di lavori di manutenzione, nonché per quelli di fornitura di arredamento e di quant'altro occorra perché l'opera possa considerarsi compiuta e rispondente alle finalità cui è destinata.

(3) Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di pronto soccorso e di ripristino oppure per opere di prevenzione urgente che si rendono necessarie in seguito a concomitanti eventi calamitosi come frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.

(4) Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per lavori di sistemazione, ripristino, ristrutturazione e rettifica di infrastrutture primarie, incluse nei piani urbanistici, che siano disposti dalla Provincia. [49\)](#)

49) L'art. 11, comma 4, è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

Art. 12 (Approvazione del progetto)

(1) I progetti delle opere sono approvati dall'amministrazione aggiudicatrice, sentito il parere tecnico, amministrativo ed economico dell'organo consultivo competente della Provincia, ove prescritto.

(2) Il rilascio della concessione edilizia o della dichiarazione di conformità urbanistica non è subordinato alla disponibilità degli immobili, se l'acquisizione di essi può effettuarsi anche in via espropriativa o nel caso di assegnazione provvisoria.

(3) Quando l'opera da realizzare con la procedura di partenariato pubblico privato o di concessione non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica o del progetto definitivo, l'amministrazione pubblica determina l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 21, commi 1 o 2, della [legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13](#), e successive modifiche. [50\)](#)

50) L'art. 12, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 33, comma 3, della [L.P. 6 luglio 2017, n. 8](#).

Art. 13 (Abbellimento di opere pubbliche)

(1) Le amministrazioni che provvedono all'esecuzione di opere pubbliche possono destinare al loro abbellimento, mediante opere artistiche, una quota non superiore al tre per cento del primo milione del valore presunto dell'opera pubblica e una quota non superiore all'uno per cento dell'importo residuo.

(2) Alla scelta dell'opera d'arte provvede una commissione giudicatrice nominata dall'amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La commissione giudicatrice è composta in prevalenza da esperti. Della stessa fa parte il/la RUP. [51\)](#)

(3) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni dell'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, qualora si tratti di interventi di arte pubblica nei quartieri di nuovo insediamento urbano o nei complessi edilizi di particolare interesse sociale.

51) Nell'art. 13, comma 2, il termine "responsabile unico/unica del procedimento" è stato sostituito dal termine "RUP" ai sensi dell'art. 21, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

Art. 14 (Indagini geologiche) [52\)](#)

(1) Gli enti soggetti al controllo della Provincia depositano una copia delle indagini geologiche, ove previste per la realizzazione di un'opera pubblica, presso l'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali. [53\)](#)

(2) Le competenze del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 464, sono espletate nel territorio della provincia di Bolzano dall'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali. A questo ufficio vanno fatte le comunicazioni di perforazioni nel suolo e di opere di gallerie.

(3) L'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali predispone un catasto geologico e geotematico provinciale e le relative banche dati.

52)La rubrica dell'art. 14 è stata così sostituita dall'art. 11, comma 4, della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

53)L'art. 14, comma 1, è stato così modificato dall'art. 11, comma 5, della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

Art. 15 (Verifica tecnica e controllo)

(1) [54](#)

(2) [55](#)

(3) Le clausole contrattuali di esecuzione devono prevedere adeguati meccanismi a tutela dell'adempimento di quanto offerto in sede di gara.

(3-bis) Per la progettazione di opere di importo inferiore a un milione di euro la verifica e la validazione non sono necessarie. [56](#)

(4) [57](#)

54)L'art. 15, comma 1, è stato abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera a), della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

55)L'art. 15, comma 2, è stato abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera a), della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

56)L'art. 15, comma 3-bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#).

57)L'art. 15, comma 4, è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#).

CAPO IV CALCOLO DEL VALORE DEGLI APPALTI E SOGLIE

Art. 16 (Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)

(1) Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice, compresi tutte le opzioni e gli eventuali rinnovi dei contratti, come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Tale valutazione avviene sulla base degli elenchi dei prezzi di riferimento attuali, approvati dalla Giunta provinciale. Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. [58](#)

(2) Se un'amministrazione aggiudicatrice è composta da unità operative distinte, si tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di appalto, i valori possono essere stimati dall'unità in questione.

(3) La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione della suindicata direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

(4) Il valore stimato dell'appalto è valido al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura d'appalto.

(5) Per gli accordi quadro e le convenzioni e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro, della convenzione o del sistema dinamico di acquisizione.

(6) Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

(7) Per gli appalti pubblici di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi, nonché del valore stimato complessivo di tutte le forniture e di tutti i servizi che sono messi a disposizione del contraente dall'amministrazione aggiudicatrice, a condizione che siano necessarie all'esecuzione dei lavori.

(8) Quando un'opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE, la direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

(9) Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell'applicazione dell'articolo 4, lettere b) e c), della direttiva 2014/24/UE si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia, la direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

(10) In deroga ai commi 8 e 9, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla direttiva, a condizione che il valore stimato, al netto dell'IVA, del lotto in questione sia inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi oppure a 1.000.000 di euro per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi. Nelle procedure di valore inferiore alla soglia UE il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la procedura prevista per l'intero importo dell'opera non può superare il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi. [59\)](#)

(11) Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

- a) il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale,
- b) oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio finanziario, se questo è superiore a dodici mesi.

(12) Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione, l'affitto o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

- a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;
- b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

(13) Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

- a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
- c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

(14) Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

- a) nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi: il valore complessivo per l'intera loro durata;
- b) nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

(15) Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici di opere e di servizi va operato tenuto conto, tra l'altro:

- a) delle risorse economiche effettivamente allocate dall'amministrazione aggiudicatrice al momento dell'indizione della procedura di aggiudicazione;
- b) della disponibilità effettiva in capo all'amministrazione aggiudicatrice di autorizzazioni e documentazioni necessarie per la realizzazione dell'oggetto dell'appalto;
- c) di ulteriori fattori di contesto connessi all'oggetto dell'appalto e funzionali alla sua realizzazione, che non rientrano nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice.

(16) Nessun progetto d'opera né appalto di servizi può essere frazionato per escluderlo dall'applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di affidamento.

58) L'art. 16, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 11, comma 6, della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#), e successivamente così sostituito dall'art. 5, comma 3, della [L.P. 20 dicembre 2017, n. 22](#).

59) L'art. 16, comma 10, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 7, della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

Art. 17 (Soglie per prestazioni professionali)



(1) Per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi connessi si applicano le seguenti disposizioni:

- a) affidamento diretto degli anzidetti servizi, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici; [60](#)).
- b) procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento degli anzidetti servizi, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea. [61](#)).
- c) [62](#)). [63](#)).

(1-bis) Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 26. [64](#)).

(2) La Giunta provinciale definisce i criteri per garantire la possibilità di partecipazione di professionisti che sono abilitati da meno di cinque anni all'esercizio della professione. [65](#)).



Delibera 2 settembre 2014, n. 1041 - Applicazione del Decreto ministeriale del 31 ottobre 2013, n. 143 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria"



Corte costituzionale - sentenza 3 luglio 2013, n. 187 - Provincia di Trento - lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per attività professionali - determinazione di schemi - tipo di bandi - nessuna competenza provinciale



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 113 del 02.04.2008 - Statuto di autonomia - lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per incarichi professionali - abrogazione statale minimi di tariffa - competenza provinciale



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 112 del 02.04.2008 - Appalti pubblici di servizi - offerta economicamente più vantaggiosa - procedura di incarico dei professionisti - fissazione compensi - abrogazione delle tariffe fisse o minime - spetta alla Provincia regolamentazione compensi libero-professionali



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 20.08.2007 - Professionisti - geometra - competenza professionale - il limite delle modeste costruzioni"



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 06.06.2007 - Professioni - abrogazione delle tariffe minime - disciplina statale - lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per prestazioni professionali - compete alla Provincia autonoma



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 06.06.2007 - Professioni - abrogazione delle tariffe minime - disciplina statale - lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per prestazioni professionali - compete alla Provincia autonoma



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005 - Lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per incarichi professionali di progettazione ed esecuzione: competenza provinciale - regolamenti provinciali: sono atti a contenuto generale senza obbligo di motivazione - discordanza nei testi: fa fede il testo italiano

60) La lettera a) dell'art. 17, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 7, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

61) La lettera b) dell'art. 17, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 7, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

62) L'art. 17, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#).

63) La lettera c) dell'art. 17, comma 1, è stata abrogata dall'art. 22, comma 1, lettera a), della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

64) L'art. 17, comma 1-bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

65) L'art. 17, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 11, comma 9, della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

CAPO V

SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

Art. 18 (Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)



(1) Il concorso di progettazione è uno strumento per incentivare la qualità architettonica ed è utilizzato in via prioritaria per opere di particolare rilevanza sotto il profilo urbanistico, architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo nonché tecnologico. Nei concorsi di progettazione, le prestazioni specialistiche possono essere affidate mediante procedura separata. [66](#)).

(2) Alla scelta del progetto provvede una commissione nominata dall'amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La commissione è composta in prevalenza da tecnici ed esperti. Almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere una qualifica almeno equivalente a quella richiesta ai partecipanti alla gara.

(3) Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecnico-organizzativi si possono considerare anche i servizi espletati più di tre anni prima. [67\)](#)

(4) Nel caso di affidamenti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le fasi per giungere all'individuazione della migliore offerta possono essere le seguenti:

- a) valutazione dell'offerta tecnica anonima e attribuzione del punteggio;
- b) invito al colloquio di valutazione limitato al numero di offerenti indicato nei documenti di gara che hanno ottenuto la migliore valutazione tecnica di cui alla lettera a);
- c) redazione della graduatoria tecnica definitiva sulla base dell'esito del colloquio e della valutazione delle referenze;
- d) apertura dell'offerta economica e attribuzione del punteggio totale.

(5) In sede di valutazione possono essere valutate competenze specifiche sulla base del sistema European Qualification Framework (EQF) o di analoghi sistemi di qualificazione. È ammessa la valutazione dell'esito di un colloquio volto a verificare le modalità di esecuzione della prestazione offerta. La Giunta provinciale emana linee guida per l'applicazione dei criteri di valutazione nelle procedure basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. [68\)](#)

(6) La relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico si compone, a discrezione della stazione appaltante, di un numero massimo di dieci pagine formato A4 o cinque pagine formato A3 e non può contenere disegni, foto o altre rappresentazioni grafiche. [69\)](#)

(7) [70\)](#)

(8) [71\)](#)

-  Delibera 18 marzo 2025, n. 178 - Agenzia per i contratti pubblici ACP – Sostituzione dell'articolo 47 del Capitolato prestazionale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1308/2014
-  Delibera 29 dicembre 2023, n. 1156 - Approvazione della Linea guida n. 11 "Concorsi di progettazione e di idee" ai sensi dell'art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e revoca delle deliberazioni n. 258/2017 e n. 1098/2018
-  Delibera 27 giugno 2023, n. 547 - Approvazione delle modifiche alle Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi dell'art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e parziale revoca della deliberazione n. 570/2016
-  Delibera 10 gennaio 2023, n. 30 - Delibera della Giunta provinciale 29 novembre 2022, n. 894 – Correzione di un errore materiale – ERRATA CORRIGE
-  Delibera 29 novembre 2022, n. 894 - Linee guida per affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Sostituzione dell'Allegato V della deliberazione della Giunta Provinciale 11.11.2014 n. 1308 (vedi anche delibera n. 30 del 10.01.2023)
-  Delibera 25 ottobre 2022, n. 759 - Nuove Linee guida per affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Modifica della deliberazione della Giunta Provinciale 11.11.2014 n. 1308 (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
-  Delibera 31 maggio 2016, n. 570 - Legge Provinciale n. 16/2015 "Disposizioni sugli appalti pubblici" - Criteri per l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Criteri qualitativi per l'occupazione di personale apprendista nell'aggiudicazione degli appalti (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
-  Delibera 11 novembre 2014, n. 1308 - Capitolato presentazione per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, supporto al responsabile del procedimento RUP, coordinatore per la sicurezza nei cantieri ed altre presentazioni professionali connesse con la progettazione e realizzazione di opere pubbliche (vedi anche delibera n. 759 del 25.10.2022, delibera n. 894 del 29.11.2022 e delibera n. 178 del 18.03.2025)
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 112 del 02.04.2008 - Appalti pubblici di servizi - offerta economicamente più vantaggiosa - procedura di incarico dei professionisti - fissazione compensi - abrogazione delle tariffe fisse o minime - spetta alla Provincia regolamentazione compensi libero-professionali
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 79 del 17.03.2008 - Contratti della P.A. - appalti pubblici di servizi - gara - offerte - direttore dei lavori - tecnici ausiliari - presentazione curricula professionali - differenze
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 461 del 20.11.2003 - Compensi progettazione e direzione opere pubbliche - tariffe professionali - legittimazione attiva da parte degli Ordini professionali - incarichi a professionisti esterni - mancata disciplina provinciale: art. 105 Statuto
-  Delibera N. 717 del 04.03.2002 - Istituzione dell'Elenco dei professionisti di fiducia per l'affidamento di incarichi, di corrispettivo inferiore a 200.000 DSP, relativi a prestazioni professionali connesse alla progettazione e realizzazione di lavori pubblici
-  Delibera N. 3769 del 29.10.2001 - Modifica del "Disciplinare per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche"

66)L'art. 18, comma 1, è stato così modificato dall'art. 8, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

67)L'art. 18, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 10, della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

68)L'art. 18, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#).

69)L'art. 18, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#).

70)L'art. 18, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 8, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#) e successivamente abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera a), della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

71)L'art. 18, comma 8, è stato prima sostituito dall'art. 7, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#) e successivamente abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera a), della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

Art. 19 [72\)](#)

72)L'art. 19 è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera b), della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

**CAPO VI
ATTIVITÀ PREPARATORIE**

Art. 20 (Consultazioni preliminari di mercato)

(1) Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti richiesti. Lo scopo delle consultazioni preliminari di mercato non è la verifica o la fissazione di prezzi già presenti in elenchi prezzi o parametri di corrispettivi.

(2) A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. [73\)](#)

73)L'art. 20, comma 2, è stato così modificato dall'art. 9, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#).

Art. 21 (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)

(1) Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.

(2) Le misure di cui al comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.

(3) Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate in un'apposita relazione unica.

Art. 22 [74\)](#)

74)L'art. 22 è stato abrogato all'art. 22, comma 1, lettera a), della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

**CAPO VII
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE**

Art. 23 [75\)](#)

75)L'art. 23 è stato abrogato all'art. 22, comma 1, lettera a), della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

Art. 24 (Verifica dei requisiti)



(1) Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. [76\)](#)

-  TAR di Bolzano - Sentenza 26 agosto 2009, n. 296 - Bando di gara - requisito di ammissione - non configurabilità quale criterio di aggiudicazione
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 11.03.2008 - Contratti della P.A. - ammissione dei concorrenti - ulteriori fasi in cui adottare decisioni di "non ammissione" - partecipazione di due soggetti - interesse all'impugnativa del concorrente escluso dalla gara - false dichiarazioni per concorrere all'appalto - elemento soggettivo
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 07.11.2007 - Contratti della P.A. - offerta non conforme alla lex specialis - illegittimità di chiarimenti in via breve da parte del produttore sul prodotto offerto - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e criterio del massimo ribasso - risarcimento danni in forma specifica e per equivalente
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 436 del 07.12.2006 - Appalto pubblico - mancata produzione di documenti a pena di esclusione dalla gara - nessuna discrezionalità dell'amministrazione in ordine alla valutazione dell'offerta
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006 - Contratti della P.A. - gara - fasi della qualificazione e dell'offerta tecnica - apertura delle buste - offerte tecniche - offerta tecnico-economica - apertura dei plichi - determinazione dei criteri di valutazione - inosservanza anche di una sola prescrizione del bando - condizioni per l'esclusione dalla gara
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 275 del 21.06.2006 - Giustizia amministrativa - ricorso incidentale e ricorso principale - ipotesi di due sole imprese rimaste in gara - reciproche contestazioni circa ammissione alla gara - possibilità di contemporaneo accoglimento dei due gravami - prescrizioni vincolanti nel bando - nessuna discrezionalità amministrativa
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 80 del 27.02.2006 - Appalto pubblico di forniture - errore formale nell'offerta - illegittimità del riesame dell'offerta da parte della commissione di gara - regolarizzazione tardia della documentazione di gara - limiti
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 27.05.2005 - Appalti pubblici - bando: prescrizione di due dichiarazioni bancarie a corredo dell'offerta - legittimità
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005 - Appalti pubblici - annullamento aggiudicazione - incompatibilità del bando di gara con diritto comunitario - restrizione stabilita da norme nazionali - condizioni di lavoro previste da normativa italiana - imposizione ad impresa austriaca di pagamento contributi a cassa edile provinciale
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 527 del 03.12.2004 - Gare di appalto pubbliche - ordine di trattazione del ricorso principale - dipende dalla priorità logica
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 437 del 07.10.2004 - Appalti pubblici - esclusione dalla gara per errore grave - divergenza tra normativa statale e provinciale subprocedimento di verifica
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 436 del 07.10.2004 - Appalti pubblici - esclusione dalla gara per errore grave nell'attività professionale del appaltatore - incapacità emerse in lavori pregressi
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 431 del 30.09.2004 - Appalti pubblici - ottemperanza alle norme sul collocamento obbligatorio - L. n. 68/1999 - semplice dichiarazione del concorrente
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 400 del 02.09.2004 - Contratti della P.A. - bando - imperatività delle clausole di esclusione dalla gara
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 31.08.2004 - Appalto di opere pubbliche - mancato affidamento lavori alla ditta prima in graduatoria - stipula del contratto con il secondo concorrente - discrezionalità amministrativa - nozione di controinteressato
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 309 del 28.06.2004 - Contratti della P.A. - gara - non giustificata esclusione di un concorrente per mere irregolarità formali
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 309 del 28.06.2004 - Contratti della P.A. - gara - non giustificata esclusione di un concorrente per mere irregolarità formali
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 349 vom 16.07.2002 - Vergabe von öffentlichen Aufträgen - Befugnisse des Verwaltungsgerichts - Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes - Folgen auf den bereits erfolgten, aber annullierten Vertragsabschluss
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 305 vom 20.06.2002 - Öffentliche Ausschreibung - Präsentation des Angebots in einem eigenen Umschlag - Vorschrift substantieller Natur
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 06.06.2002 - Ricorso giurisdizionale avverso aggiudicazione di appalto - inammissibilità in caso di impossibilità di aggiudicazione per annullamento di atti di gara - giurisdizione sul contratto spetta all'A.G.O.
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 201 vom 10.05.2002 - Vergabe von öffentlichen Aufträgen - Befugnisse des Gerichts - Zuweisung an den Kläger
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 335 vom 07.12.2000 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Reformgesetz Nr. 205/ 2000 - Befugnisse des Gerichts - Prüfung des technischen Ermessens - Schadenersatz bei Verletzung eines gesetzlich geschützten Interesses - ungerechtfertigter Ausschluss des übertrieben niedrigen Angebots - Wiederherstellung des früheren Zustandes wenn möglich
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 123 del 29.04.1998 - Gara - smarrimento di un documento di un offerente - doverosità di richiesta di un duplicato
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 209 del 28.05.1997 - Clausole di esclusione dalla gara - imperatività del bando
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 50 del 18.02.1997 - Capitolato - mancata previsione di produzione di copie autentiche - basta semplice fotocopia
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 17.12.1996 - Esclusione da una gara per irregolarità della documentazione - serve previsione espressa

76)L'art. 24, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 11, della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

Art. 25 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione)



(1) Nei casi e nelle circostanze, in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, nonché nel rispetto dei principi generali in materia di appalti indicati nei seguenti commi, le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza delle relative circostanze. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti: [77](#)

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione UE a richiesta di quest'ultima; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice;
- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
 - 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - 3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili all'amministrazione aggiudicatrice.

(2) Le eccezioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto. [78](#)

(3) Nel caso degli appalti pubblici di forniture, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti:

- a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; tuttavia, gli appalti aggiudicati in forza della presente lettera non comprendono la produzione in serie volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;
- c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
- d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore/dalla curatrice o liquidatore/liquidatrice di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga.

(4) La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per i servizi quando l'appalto in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la direttiva 2014/24/UE e debba, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori a pari merito di tale concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

(5) La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di gara pubblicata. Il progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.

(6) La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione delle soglie di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

(7) Le stazioni appaltanti individuano, ove possibile, gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e le caratteristiche tecniche e professionali desunte dal mercato e, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionano almeno tre operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell'articolo 33, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. [79](#)





T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 517 del 10.12.2003 - Rapporti fra legislazione statale e leggi regionali e provinciali: d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266. Appalti pubblici: trattativa privata per lavori complementari di opere pubbliche



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 399 del 17.09.2003 - Appalti pubblici di servizi di valore comunitario - obbligo di procedura concorrenziale - formalità pubblicitarie - eccezionalità della trattativa privata - illegittimità dell'affidamento a soggetto che ha curato la fase progettuale - risarcimento danni per perdita di chance: criteri



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 30.04.2001 - Pubblica gara - interesse all'impugnativa - trattativa privata - procedura per la scelta del contraente - determinazione dei criteri di valutazione - deve precedere l'apertura dei plichi

77) L'art. 25, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 10, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#), e successivamente dall'art. 9, commi 1 e 2, della [L.P. 16 giugno 2023 n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

78) L'art. 25, comma 2, è stato così modificato dall'art. 5, comma 4, della [L.P. 20 dicembre 2017, n. 22](#).

79) L'art. 25, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 2, della [L.P. 3 luglio 2019, n. 3](#), e successivamente così modificato dall'art. 9, comma 3, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

Art. 26 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti)

(1) Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- b) affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- c) procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea;
- e) procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

(2) Per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori economici consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

(3) La stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui al presente articolo dall'elenco di cui all'articolo 27, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

(4) È sempre salva la possibilità di ricorrere motivatamente alle procedure ordinarie di scelta del contraente, fermo restando il rispetto dei termini massimi di conclusione delle procedure negoziate.

(5) Quando per gli affidamenti e le procedure di cui al presente articolo la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, la stessa segue le procedure ordinarie. La Giunta provinciale adotta linee guida con le quali sono stabiliti i criteri oggettivi per l'individuazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.

(6) Nelle procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti possono prevedere, negli atti di gara, l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

(7) Per i contratti di valore stimato inferiore alle soglie europee, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore/dalla direttrice dei lavori e per i servizi e le forniture dal/dalla RUP o dal direttore/dalla direttrice dell'esecuzione, se nominato/nominata. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

(8) [80\)](#) [81\)](#)



Delibera 8 agosto 2023, n. 665 - Sostituzione della Linea guida PAB n. 10 (Criteri oggettivi per l'individuazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo), in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture



Delibera 27 giugno 2023, n. 547 - Approvazione delle modifiche alle Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi dell'art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e parziale revoca della deliberazione n. 570/2016



Delibera 17 gennaio 2023, n. 31 - Linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e per servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al capo X della L.P. n. 16/2015 e s.m.i (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)

80) L'art. 26 è stato prima sostituito dall'art. 11, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#) e successivamente dall'art. 10, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).
81) L'art. 26, comma 8, è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, della [L.P. 26 marzo 2024, n. 1](#).

Art. 27 (Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento)

(1) [82\)](#)

(2) Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e limitare il contenzioso, la domanda di partecipazione alle procedure è corredata di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati nel bando di gara o nella lettera d'invito. Le stazioni appaltanti limitano la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al solo aggiudicatario. In caso di fondati dubbi è sempre facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in qualsiasi momento della procedura d'appalto. [83\)](#)

(3) In caso di mancata prova del possesso dei requisiti di partecipazione, la stazione appaltante revoca il provvedimento di aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia provvisoria, ove richiesta, segnala il fatto alle autorità competenti e scorre la graduatoria. Qualora l'operatore economico escluso sia esonerato dall'obbligo di prestare la garanzia provvisoria, deve pagare un importo pari all'uno per cento del valore a base di gara. Nei diversi casi di riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, oltre all'escussione della garanzia è dovuto un importo pari alla differenza tra l'uno per cento del valore a base di gara e la garanzia provvisoria. In qualsiasi fase della procedura di gara può essere adottato un provvedimento di esclusione del concorrente, con le conseguenze di cui sopra, a causa di false dichiarazioni o della mancata stipula del contratto per ogni altro atto o fatto imputabile all'aggiudicatario. La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, imputabili a ogni fatto riconducibile all'operatore economico o conseguenti all'adozione di un'informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche. Subito dopo l'aggiudicazione, la stazione appaltante pubblica, qualora previsto dalla normativa, atti e provvedimenti relativi ad ammissione, esclusione, elenco dei verbali e composizione della commissione di valutazione. [84\)](#)

(4) In fase di procedura di gara la stazione appaltante richiede al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare il costo della manodopera e del personale nonché gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il costo della manodopera e del personale nonché gli oneri aziendali non sono richiesti nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. Prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante verifica la congruità del costo e degli oneri indicati. In caso di esito negativo della verifica, si procede con l'esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria. I nominativi dei subappaltatori vengono richiesti esclusivamente in fase di esecuzione del contratto. [85\)](#)

(4-bis) Ferma restando l'indicazione, nei bandi e negli inviti, del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, viene richiesto al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione. L'indicazione del contratto collettivo non è richiesta nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, verifica il contratto collettivo indicato. Se viene indicato un contratto collettivo differente da quello individuato dalla stazione appaltante, il concorrente collocatosi primo in graduatoria produce la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In caso di esito negativo della verifica, si procede con l'esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria. [86\)](#)

(4-ter) Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. [87\)](#)

(4-quater) Le stazioni appaltanti richiedono solo al concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui al comma 4-ter. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con ogni mezzo adeguato. In caso di esito negativo della verifica, si procede con l'esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria. [88\)](#)

(5) Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di operatori economici, suddiviso per categorie, a cui il/la RUP ha accesso libero e diretto. Gli operatori economici provvedono a tenere aggiornate le loro dichiarazioni nell'elenco, che dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall'ultimo aggiornamento. [89\)](#)

(6) Gli operatori economici interessati si iscrivono nell'elenco telematico di cui al comma 5 previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il

possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica.

(7) Gli operatori economici iscritti possono richiedere in qualsiasi momento, mediante apposita domanda, la cancellazione dall'elenco telematico o da una categoria dello stesso. Dell'avvenuta cancellazione è data comunicazione all'operatore economico richiedente.

(8) Al fine della riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, si attribuisce a questi ultimi la piena possibilità di integrazione documentale non onerosa, anche per via telematica, di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazione sul merito dell'offerta.

(9) Nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via di urgenza. [90\)](#)

(10) Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 26, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 26, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. [91\)](#)

(11) L'offerta è corredata da una garanzia, pari all'uno per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, fatto salvo quanto previsto al comma 10. [92\)](#)

(12) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo non è dovuto dagli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente.

(12-bis) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, ove dovuto, è ridotto:

- a) del 50 per cento, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- b) del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita tramite piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti di cui all'articolo 8-ter, comma 1, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- c) fino ad un massimo del 20 per cento, cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), quando l'operatore economico possieda una/uno o più delle certificazioni o dei marchi individuati, tra quelli previsti dalla normativa statale, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il predetto limite massimo. [93\)](#)

(12-ter) In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al comma 12-bis l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. [94\)](#)

(13) Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, come fatturato minimo annuale, al massimo il doppio del valore stimato dell'appalto.

[(14)] Nel caso di procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, le stazioni appaltanti prescindono dal richiedere all'esecutore dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stesse a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché che assicuri le medesime contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, a condizione che il soggetto affidatario sia munito di polizza generica di responsabilità civile.] [95\)](#)

[(15)] Le stazioni appaltanti possono comunque, in casi eccezionali e previa idonea motivazione, richiedere la polizza di assicurazione di cui al comma 14.] [96\)](#)

 Delibera 27 giugno 2023, n. 547 - Approvazione delle modifiche alle Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi dell'art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e parziale revoca della deliberazione n. 570/2016

 Corte costituzionale - sentenza 27 aprile 2023, n. 79 - Azioni necessarie a promuovere la banda larga nel territorio della Provincia – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – giudizio costituzionale – sopravvenienze nel giudizio principale – ius superveniens abrogativo o modificativo della norma impugnata – cessazione della materia del contendere

 Delibera 5 novembre 2019, n. 897 - Nuova Linea guida concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d'appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto Modifica della delibera del 7 agosto 2018 n. 780 (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)

82)L'art. 27, comma 1, è stato abrogato all'art. 22, comma 1, lettera a), della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

83)L'art. 27, comma 2 è stato prima sostituito dall'art. 12, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#), e successivamente così modificato dall'art. 22, comma 12, della [L.P. 16. luglio 2024, n. 2](#).

84) L'art. 27, comma 3 è stato prima sostituito dall'art. 12, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#), successivamente così modificato dall'art. 11, commi 1 e 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

85) L'art. 27, comma 4 è stato prima sostituito dall'art. 12, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#), e successivamente dall'art. 22, comma 13, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

86) L'art. 27, comma 4-bis, è stato inserito dall'art. 11, comma 3, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#). Successivamente è stato così sostituito dall'art. 22, comma 14, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

87) L'art. 27, comma 4-ter è stato inserito dall'art. 15, comma 2, della [L.P. 26 marzo 2023, n. 1](#). Vedi anche l'art. 15, comma 6 della [L.P. 26 marzo 2024, n. 1](#).

88) L'art. 27, comma 4-quater è stato inserito dall'art. 15, comma 2, della [L.P. 26 marzo 2023, n. 1](#). Vedi anche l'art. 15, comma 6 della [L.P. 26 marzo 2024, n. 1](#).

89) L'art. 27, comma 5, è stato prima modificato dall'art. 12, comma 2, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#), successivamente il termine "responsabile unico/unica del procedimento" è stato sostituito dal termine "RUP" ai sensi dell'art. 21, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

90) L'art. 27, comma 9, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 4, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

91) L'art. 27, comma 10, è stato prima modificato dall'art. 11, comma 13, della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#), e successivamente così sostituito dall'art. 11, comma 5, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

92) L'art. 27, comma 11, è stato così modificato dall'art. 11, comma 6, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

93) L'art. 27, comma 12-bis è stato inserito dall'art. 15, comma 3, della [L.P. 26 marzo 2024, n. 1](#). Vedi anche l'art. 15, comma 6, della [L.P. 26 marzo 2024, n. 1](#).

94) L'art. 27, comma 12-ter è stato inserito dall'art. 15, comma 3, della [L.P. 26 marzo 2024, n. 1](#). Vedi anche l'art. 15, comma 6, della [L.P. 26 marzo 2024, n. 1](#).

95) L'art. 27, comma 14, è stato aggiunto dall'art. 26, comma 1, della [L.P. 23 luglio 2021, n. 5](#). La Corte Costituzionale con sentenza del 27 aprile 2023, n. 79 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della [legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5](#).

96) L'art. 27, comma 15, è stato aggiunto dall'art. 26, comma 1, della [L.P. 23 luglio 2021, n. 5](#). La Corte Costituzionale con sentenza del 27 aprile 2023, n. 79 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della [legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5](#).

Art. 28 (Suddivisione in lotti)

(1) Per garantire l'effettiva partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

(2) Le stazioni appaltanti motivano, nei documenti di gara o nella decisione di contrarre, la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

(3) Nel medesimo documento le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, tenuto conto dei parametri indicati al comma 1. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.

(4) La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e, ove necessario, in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti, può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.

(5) Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti. [97\)](#)



Delibera N. 365 del 01.03.2010 - Direttive in materia di frazionamento di opere pubbliche



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 28.08.1997 - Esclusione dalla gara - criterio teleologico e criterio formale Atti redatti nelle due lingue - fa testo la lingua italiana - bandi di gara Esclusione dalla gara per motivo espressamente previsto nel bando - è atto dovuto Appalto pubblico di forniture - suddivisione in lotti - è scelta di merito

97) L'art. 28 è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

Art. 29 (Soccorso istruttorio)

(1) L'istituto del soccorso istruttorio è disciplinato dalla normativa statale e non comporta in alcun caso l'applicazione di una sanzione pecuniaria. La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica è soccorribile, ferma restando la salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta. [98\)](#) [99\)](#)

98) L'art. 29 è stato prima sostituito dall'art. 11, comma 14, della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#), e successivamente dall'art. 33, comma 4, della [L.P. 6 luglio 2017, n. 8](#).

99) L'art. 29, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, 3.

Art. 30 (Offerte anormalmente basse)



(1) Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte se queste appaiono anormalmente basse. La Giunta provinciale determina gli elementi specifici non predeterminabili e coerenti con uno dei criteri di cui alla normativa statale con linea guida. [100\)](#)

(2) Il RUP/La RUP impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, e valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Egli/Essa può respingere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello del prezzo o dei costi proposti. [101\)](#)

(3) [102\)](#)

Delibera 27 giugno 2023, n. 547 - Approvazione delle modifiche alle Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi dell'art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e parziale revoca della deliberazione n. 570/2016

Delibera 5 novembre 2019, n. 898 - Linea guida riguardante il calcolo dell'anomalia delle offerte ed esclusione automatica (delibera 30.10.2018 n. 1099) - conferma della validità

Delibera 30 ottobre 2018, n. 1099 - Modifica della Linea guida concernente le formule per il calcolo dell'anomalia delle offerte ed esclusione automatica (vedi anche delibera n. 898 del 05.11.2019 e delibera n. 547 del 27.06.2023)

TAR di Bolzano - Sentenza 21 aprile 2009, n. 146 - Appalti pubblici di servizi - differimento dell'accesso a documenti di gara - clausola relativa a comunicazioni "anche a mezzo fax" - commissione tecnica - discrezionalità tecnica - verifica dell'offerta anomala: spetta alla stessa commissione giudicatrice

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 269 del 30.07.2008 - Appalti pubblici di servizi - criterio offerta economicamente più vantaggiosa - verifica di anomalia

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 2 del 10.01.2008 - Appalti pubblici - verifica dei conteggi e verifica dell'anomalia - giudizio di discrezionalità tecnica - determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - possibile individuazione di altri criteri non elencati nella norma - sistema di qualificazione per gli esecutori - art. 1 D.P.R. n. 34/2000 - inapplicabilità in provincia di Bolzano

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 27.06.2007 - Appalti pubblici - valutazioni della commissione tecnica - poteri del giudice - limiti - appalti pubblici di servizi - verifica anomalia delle offerte

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 50 vom 08.02.2007 - Öffentliche Aufträge für Bauten - Prüfung der übertrieben niedrigen Angebote

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 29.11.2005 - Contratti della P.A. - appalti pubblici di servizi - verifica offerte anomale - valutazione costo del lavoro - giustificazioni - prova dell'affidabilità dell'offerta - valutazione rigorosa

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005 - Appalti pubblici - verifica offerte anomale - criteri di verifica e obbligo di contraddittorio - annullamento procedura offerte anomale e atto di aggiudicazione - esclusione di risarcimento danni

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 28.09.2004 - Appalti pubblici - gara - verifica di anomalia - affidamento a soggetto estraneo all'Amministrazione - pronuncia giurisdizionale di illegittimità - attività di esecuzione del giudicato - non serve comunicazione di avvio alla ditta ricorrente - commissioni di gara - hanno natura di collegi perfetti

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 380 del 19.08.2004 - Appalti pubblici di servizi - verifica di una offerta anomala - violazione di livelli minimi di retribuzione

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 297 del 15.06.2004 - Appalti pubblici - subprocedimento per la verifica delle offerte anomale - giurisprudenza comunitaria - sindacato del giudice

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 76 del 10.03.2003 - Contratti della P.A. - verifica offerte anomale - nessuna incompatibilità tra progettazione lavori e verifica offerte anomale - poteri del Giudice - valutazione di economicità dei prezzi - richiesta di giustificazioni - termine ordinatorio

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002 - Appalto pubblico di forniture - valore superiore alla soglia comunitaria - applicabilità del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 - scheda segreta dell'Amministrazione - incompatibilità

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 281 del 06.06.2002 - Appalti pubblici - relazione di periti su offerte anomale - lingua da usare - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impugnabilità di clausole del bando - normativa sopravvenuta in corso di procedimento - motivazione per relationem - motivazione ricavabile dagli atti del procedimento - offerte anomale - verifica e rigorosità della prova dell'affidabilità

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 24.09.2001 - Gara pubblica - verifica di anomalie - sindacabilità: limiti - subappalto: non giustifica il ribasso - bando: natura di lex specialis

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 26.03.2001 - Contratti della P.A. - gara - verifica di anomalie - onere della prova di affidabilità

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 335 vom 07.12.2000 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Reformgesetz Nr. 205/ 2000 - Befugnisse des Gerichts - Prüfung des technischen Ermessens - Schadenersatz bei Verletzung eines gesetzlich geschützten Interesses - ungerechtfertigter Ausschluss des übertrieben niedrigen Angebots - Wiederherstellung des früheren Zustandes wenn möglich

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 09.11.2000 - Contratti della P.A. - gara - illegittimità di una riapertura dopo l'aggiudicazione - annullamento d'ufficio possibile - commissione tecnica - illegittimità di una riconvocazione di propria iniziativa

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000 - Appalto di opere pubbliche - relazione del direttore dei lavori per verifica offerte anomale - non occorre stesura bilingue - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - offerte

anomale - delega della verifica a soggetto estraneo all'Amministrazione - motivazione per relationem - valutazione complessiva dei prezzi - onere della prova di affidabilità a carico dell'offerente - è valutazione tecnico-discrezionale



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 19.06.2000 - Contratti della P.A. - offerte anomale - congrua valutazione delle giustificazioni



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 21.02.2000 - Contratti della P.A. - gara - commissione aggiudicatrice - verifica delle offerte anomale



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 27.04.1999 - Gara per pubblici appalti - offerte anomale - onere della prova di affidabilità - insindacabilità delle valutazioni della P.A. - subappalto come giustificazione



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 251 del 12.08.1998 - Gara - verifica di anomalia - è valutazione di merito



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 7 del 19.01.1998 - Offerte anomale di prezzi - spiegazione da parte dell'impresa - giudizio di anomalia

100)L'art. 30, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#).

101)L'art. 30, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 11, comma 15, della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#), successivamente il termine "responsabile unico/unica del procedimento" è stato sostituito dal termine "RUP" ai sensi dell'art. 21, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

102)L'art. 30, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 11, comma 15, della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#), e successivamente abrogato dall'art. 19, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#).

Art. 31 (Riparametrazione a livello di criterio)

(1) Indipendentemente dal metodo di calcolo prescelto, al fine di garantire il rispetto dei pesi attribuiti all'offerta economica e all'offerta tecnica, laddove i documenti di gara prevedano per la valutazione dell'offerta tecnica due o più criteri autonomi, stabilendo per ciascuno di essi un punteggio massimo attribuibile, il punteggio più elevato di ogni singolo criterio viene riportato al punteggio massimo previsto per quel criterio e tutti gli altri punteggi vengono riportati in proporzione.

(2) Il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati relativi a ciascun singolo criterio riparametrato viene in ogni caso riportato al punteggio massimo previsto dai documenti di gara in relazione all'offerta tecnica (elemento qualità), adeguando in misura proporzionale i punteggi attribuiti agli altri concorrenti.

Art. 32 (Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive)

(1) Le domande di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, o le domande di iscrizione ad Albi o Elenchi presentate dagli operatori economici, sono corredate di una dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. Gli operatori economici devono provvedere a tenere aggiornate nel MEPAB, nel sistema dinamico di acquisizione, negli Albi o Elenchi le dichiarazioni rese, le quali dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall'ultimo aggiornamento. Per l'iscrizione in Albi, Elenchi, e per l'abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, i controlli relativi alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione vengono effettuati dall'Agenzia, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti. Nell'affidamento a operatori economici iscritti nell'elenco telematico di cui all'articolo 27, comma 5, di lavori, servizi e forniture fino alle soglie di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b), le stazioni appaltanti sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto, fatta salva la possibilità di svolgere controlli a campione o in caso di dubbio fondato. In caso di fondato dubbio, l'Agenzia può, anche al di fuori del controllo a campione, svolgere controlli sul possesso, da parte dell'operatore economico, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di richiesta di iscrizione in Albi, Elenchi, o di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione. In caso di esito negativo dei controlli, a qualunque titolo svolti, la stazione appaltante risolve il contratto in danno, escute la garanzia definitiva e segnala il fatto alle autorità competenti. Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei subappaltatori, fatta salva la normativa antimafia. Il mancato possesso dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la revoca dell'autorizzazione del relativo subappalto e la segnalazione del fatto alle autorità competenti. [103\)](#)

(2) Per le procedure di gara relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro, a operatori economici non iscritti all'elenco telematico di cui all'articolo 27, comma 5, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto. La Giunta provinciale determina con linea guida vincolante ulteriori semplificazioni procedurali in materia di verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti degli affidatari. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa. [104\)](#)

103)L'art. 32, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 11, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#), successivamente dall'art. 14, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#), e dall'art. 22, commi 15, 16 e 17, della [L.P. 16 luglio 2024, n. 2](#).

104)L'art. 32, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 14, comma 2, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#), e successivamente così modificato dall'art. 22, comma 18, della [L.P. 16 luglio 2024, n. 2](#).

Art. 33 (Criteri di aggiudicazione)



(1) Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo o sulla base del prezzo, di norma applicando la procedura a prezzi unitari.

(2) L'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita di cui all'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Tra tali criteri rientrano:

- a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, nonché la commercializzazione e relative condizioni;
- b) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto, o
- c) servizi postvendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.

(3) L'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo secondo criteri qualitativi. Nelle gare con procedura di aggiudicazione basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa, di norma non può essere usato il solo prezzo o il solo costo come unico criterio di aggiudicazione.

(4) Sono aggiudicati esclusivamente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché relativi ad altri servizi specifici di cui al capo X, per i quali la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento;
- b) i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dalla normativa vigente, per i quali la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento;
- c) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- d) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;
- e) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- f) gli affidamenti di appalto integrato;
- g) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

(5) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55, i servizi di ristorazione indicati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, tramite l'attribuzione di un punteggio premiale:

- a) della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti a denominazione protetta, nonché ai prodotti provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale;
- b) del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (green economy), nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi di cui all'articolo 35;
- c) della qualità della formazione degli operatori.
Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, nel rispetto delle norme della [legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8](#), criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

(6) I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori che, pur non rientrando nel contenuto sostanziale dell'appalto, sono coinvolti:

- a) nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi, o
- b) in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita.

(7) I criteri di aggiudicazione non hanno l'effetto di conferire all'amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In caso di dubbio le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente la correttezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

(8) L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.

(9) Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

(10) Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

(11) Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel disciplinare che il mancato raggiungimento di un punteggio qualità minimo, prima della riparametrazione comporta l'esclusione dalla procedura di gara e la non apertura dell'offerta economica. [105](#)

(12) Nei bandi e negli inviti la stazione appaltante può prevedere, ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento a operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento. Dette disposizioni si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Al fine di promuovere la parità di genere, la stazione appaltante prevede, nei bandi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere. Tale elemento viene comprovato dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, e successive modifiche. [106](#)

-  Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 74 - Trento: legge provinciale sugli appalti - individuazione dei lavori pubblici a corpo o a misura - competenza statale: fa parte dell'ordinamento civile
-  TAR di Bolzano - Sentenza 23 giugno 2009, n. 226 - Appalti pubblici - interesse all'impugnazione - verifica della c.d. prova di resistenza - contratti della P.A. - proroga del preesistente contratto - facoltà per l'amministrazione
-  TAR di Bolzano - Sentenza 15 aprile 2009, n. 136 - Giustizia amministrativa - esecuzione del giudicato - ricorso per ottemperanza - annullamento dell'aggiudicazione di pubblico appalto - effetti
-  TAR di Bolzano - Sentenza 26 gennaio 2009, n. 20 - Gara per l'aggiudicazione di lavori pubblici - individuazione del criterio di aggiudicazione - valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante - limiti alla sindacabilità
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 22.10.2008 - Öffentliches Vergabeverfahren - Annullierung des definitiven Zuschlages - Eröffnung des Verfahrens erforderlich
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 25.07.2008 - Ricorso principale e ricorso incidentale - coesistenza in gara d'appalto - esame prioritario ricorso principale - conferimento d'azienda - non comporta interruzione attività d'impresa - lex specialis - portata vincolante
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 05.06.2008 - Appalto pubblico di forniture - offerte - modifica dopo scadenza termini di consegna - illegittimità - annullamento della gara - contratto già stipulato - giurisdizione giudice ordinario
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 16.05.2008 - Giustizia amministrativa - rito abbreviato ex art. 23 bis L. n. 1034/1971 - diminuzione termini processuali - gara - partecipazione di ATI costituenda - polizza fideiussoria relativa a cauzione provvisoria
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 06.05.2008 - Appalti pubblici - associazione temporanea di imprese - responsabilità impresa capogruppo e altre imprese - commissione di gara - valutazione delle offerte - limiti al sindacato giurisdizionale
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007 - Verwaltungsrekurs - Anfechtung der verwaltungsrechtlichen Aufhebung eines Wettbewerbes - Teilnahme an dem neu ausgeschrieben Wettbewerben nach Aufhebung - Aufhebung auf dem Selbstschutzweg - Schutzwürdigkeit der privaten Interessen - Schadensersatz - Anwendbarkeit im Falle der Aufhebung im Selbstschutzweg im Vergabeverfahren
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 333 del 15.11.2007 - Appalti pubblici - mancata aggiudicazione alla ditta con maggiore punteggio - clausola che prevede facoltà di non conferimento incarico - legittimità
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 13.11.2007 - Verwaltungstätigkeit - Selbstschutz - Prinzip der guten Verwaltungsführung - Vergabeverfahren - Annullierung der Ausschreibung vor der Zuschlagserteilung
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 27.06.2007 - Appalti pubblici - valutazioni della commissione tecnica - poteri del giudice - limiti - appalti pubblici di servizi - verifica anomalia delle offerte
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 08.05.2007 - Giustizia amministrativa - motivi di ricorso - motivi aggiunti - settori c.d. sensibili - diminuzione dei termini processuali - appalti pubblici - bando di gara - disposizioni procedurali - annullamento in autotutela - clausole del bando riscontrate illegittime in corso di gara - tramutazione requisito minimo di partecipazione in criterio di valutazione - obbligo di motivazione - risarcimento danni per mancata aggiudicazione - perdita della chance - criteri
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 103 del 14.03.2007 - Appalti di opere pubbliche - gara - costi di sicurezza - ribassi - inammissibili
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 95 del 13.03.2007 - Appalti pubblici - criteri generali di valutazione delle offerte - introduzione di sottocriteri ed elementi di specificazione e integrazione - facoltà discrezionale della commissione di gara
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 6 del 08.01.2007 - Giustizia amministrativa - ricorso incidentale c.d. paralizzante - prioritario esame da parte del giudice - annullamento dell'ammissione alla gara del ricorrente principale
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 08.01.2007 - Contratti della P.A. - annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione - effetti sul contratto d'appalto già concluso - risarcimento del danno
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006 - Contratti della P.A. - gara - fasi della qualificazione e dell'offerta tecnica - apertura delle buste - offerte tecniche - offerta tecnico-economica - apertura dei plichi - determinazione dei criteri di valutazione - inosservanza anche di una sola prescrizione del bando - condizioni per l'esclusione dalla gara
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005 - Contratti della P.A. - bando di gara - criteri di valutazione - disapplicazione da parte della commissione tecnica - introduzione dopo apertura offerte
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 192 del 24.05.2005 - Appalti pubblici - garanzia di originalità e di certezza della provenienza dell'offerta - correzioni
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005 - Appalto di forniture - ditta esclusa dalla procedura - presentazione campioni non conformi al capitolato
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005 - Appalti pubblici - annullamento aggiudicazione - incompatibilità del bando di gara con diritto comunitario - restrizione stabilita da norme nazionali - condizioni di lavoro previste da normativa italiana - imposizione ad impresa austriaca di pagamento contributi a cassa edile provinciale
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005 - Appalti pubblici - mancata aggiudicazione - risarcimento del danno
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 561 del 22.12.2004 - Termine di impugnazione - nozione di piena conoscenza dell'atto - appalti di opere pubbliche - subappalto - richiesta di autorizzazione solo dopo aggiudicazione - contenuto del bando - organigramma di cantiere - richiesta da parte della P.A. di chiarimenti e integrazioni documentali - commissione tecnica - valutazione degli organigrammi - commissione giudicatrice - può introdurre elementi di specificazione - valutazione tecniche ed economiche - punteggio basta come motivazione
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 527 del 03.12.2004 - Gare di appalto pubbliche - ordine di trattazione del ricorso principale - dipende dalla priorità logica

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 527 del 03.12.2004 - Gare di appalto pubbliche - ordine di trattazione del ricorso principale - dipende dalla priorità logica
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 436 del 07.10.2004 - Appalti pubblici - esclusione dalla gara per errore grave nell'attività professionale del appaltatore - incapacità emerse in lavori pregressi
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 31.08.2004 - Appalto di opere pubbliche - mancato affidamento lavori alla ditta prima in graduatoria - stipula del contratto con il secondo concorrente - discrezionalità amministrativa - nozione di controinteressato
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 212 del 21.04.2004 - Diritto di accesso ai documenti - casi di esclusione - gara d'appalto: copia delle offerte dei concorrenti
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 208 del 16.04.2004 - Pubblico incanto di fornitura - poteri del giudice amministrativo - consulenza tecnica d'ufficio
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 08.03.2004 - Lavori pubblici - partecipazione a due bandi su medesimo terreno - legittimità in assenza di esplicito divieto in entrambi i bandi - dicitura "chiavi in mano"
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 11.09.2003 - Contratti della P.A. - gara - offerta - errori di calcolo - correzione - possibilità - ratio
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003 - Procedimento per aggiudicazione di appalto pubblico - impugnabilità del verbale commissione tecnica - poteri della commissione tecnica - acquiescenza di un atto amministrativo - ricorso giurisdizionale avverso atto preparatorio immediatamente lesivo - appalti pubblici: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - risarcimento del danno per perdita di chance
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 349 vom 16.07.2002 - Vergabe von öffentlichen Aufträgen - Befugnisse des Verwaltungsgerichts - Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes - Folgen auf den bereits erfolgten, aber annullierten Vertragsabschluss
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002 - Appalto pubblico di forniture - valore superiore alla soglia comunitaria - applicabilità del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 - scheda segreta dell'Amministrazione - incompatibilità
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 305 vom 20.06.2002 - Öffentliche Ausschreibung - Präsentation des Angebots in einem eigenen Umschlag - Vorschrift substanzieller Natur
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 06.06.2002 - Ricorso giurisdizionale avverso aggiudicazione di appalto - inammissibilità in caso di impossibilità di aggiudicazione per annullamento di atti di gara - giurisdizione sul contratto spetta all'A.G.O.
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 28.05.2002 - Appalto pubblico di forniture - clausole del bando - impugnabilità immediata - clausola illegittima per violazione principio della par condicio - perdita di chance - risarcimento danni: criterio
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 201 vom 10.05.2002 - Vergabe von öffentlichen Aufträgen - Befugnisse des Gerichts - Zuweisung an den Kläger
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 19.12.2001 - Ricorso giurisdizionale - termine biennale di perenzione - appalti pubblici
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 07.07.2001 - Gara pubblica - offerte - indicazione della percentuale di ribasso - decorrenza del termine di impugnazione - domanda di risarcimento del danno formulata in pubblica udienza
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 30.04.2001 - Pubblica gara - interesse all'impugnativa - trattativa privata - procedura per la scelta del contraente - determinazione dei criteri di valutazione - deve precedere l'apertura dei plichi
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 13 vom 16.01.2001 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Schadenersatz - Verurteilung der Verwaltung zur Wiederherstellung des früheren Zustandes nur bei gebundenen Akten Öffentliche Arbeiten - Gerichtliche Aufhebung der Zuschlagserteilung - unzulässiger Ausschluß nach Abschluß des Werkvertrages
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 09.11.2000 - Contratti della P.A. - gara - illegittimità di una riapertura dopo l'aggiudicazione - annullamento d'ufficio possibile - commissione tecnica - illegittimità di una riconvocazione di propria iniziativa
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 184 del 19.06.2000 - Appalto di opere pubbliche - raggruppamento di imprese - legittimazione a ricorrere spetta a ciascuna delle imprese - impossibilità di quantificazione immediata dei danni per lesione di interessi legittimi
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 89 del 05.04.2000 - Appalti pubblici - impugnazione di esclusione dalla gara - aggiudicatario non riveste qualifica di controinteressato
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 389 del 29.12.1998 - Gara: controllo di tutte le offerte e non solo di quella più vantaggiosa - omissione dell'indicazione di un'unica voce di prezzo
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 316 del 09.11.1998 - Modifica criteri di valutazione in corso di gara - illegittimità
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 28.09.1998 - Gerichtliche Aufhebung der Zuschlagserteilung - betrifft auch ihre Genehmigung
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. del 68 10.03.1997 - Offerta di prezzi unitari - essenzialità della determinazione dei singoli prezzi Finalità del metodo dell'offerta di prezzi unitari
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 20 del 13.02.1996 - Non effettuata aggiudicazione di lavori pubblici - motivazione specifica Aggiudicazione - adempimenti successivi - competenza

105) L'art. 33 è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

106) L'art. 33, comma 12, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 4, della L.G. 26 marzo 2023, n. 1. Vedi anche l'art. 15, comma 6, della [L.P. 26 marzo 2024, n. 1](#).

Art. 34 (Autorità di gara e commissione di valutazione)



(1) Per le procedure d'appalto per contratti di lavori, servizi e forniture, di concessione e per le procedure di concorso la stazione appaltante nomina l'autorità di gara in composizione monocratica, eventualmente assistita da due testimoni.

(2) Per le procedure che presuppongono una valutazione tecnica sulla base di criteri discrezionali, l'autorità di gara nomina una commissione di valutazione, composta da un numero dispari di commissari non superiore a cinque e non inferiore a tre. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Nelle procedure di concorso la nomina dei commissari e la costituzione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del primo termine per la consegna degli elaborati di concorso.

(3) La commissione di valutazione può non essere nominata, qualora la valutazione tecnica debba essere effettuata sulla base di criteri esclusivamente tabellari.

(4) Non vi è incompatibilità tra le funzioni di autorità di gara e quelle di commissione di valutazione e il/la RUP può, per la medesima procedura, svolgere le funzioni di autorità di gara ed essere membro della commissione di valutazione. [107\)](#)

(5) Ai fini della nomina dei membri della commissione di valutazione, il Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di professionisti esterni e dipendenti pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui il/la RUP ha accesso libero e diretto. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento le variazioni intervenute rispetto ai dati inseriti nell'elenco. [108\)](#)

(6) Le persone interessate si iscrivono nell'elenco telematico di cui al comma 5, previa compilazione di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti.

(7) Il/La RUP seleziona i membri di commissione dall'elenco di cui al comma 5, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenendo conto delle relative esperienze professionali. Può selezionare uno o più membri della commissione mediante sorteggio dall'elenco del Sistema informativo contratti pubblici sulla base di un congruo numero dispari di nominativi. [109\)](#) [110\)](#)



Delibera 27 giugno 2023, n. 547 - Approvazione delle modifiche alle Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi dell'art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e parziale revoca della deliberazione n. 570/2016



Delibera 10 marzo 2020, n. 160 - Modifica della Linea guida concernente commissioni di valutazione (art. 34 Legge Provinciale appalti) (modificata con delibera n. 547 vom 27.07.2023)

107) Nell'art. 34, comma 4, il termine "responsabile unico/unica del procedimento" è stato sostituito dal termine "RUP" ai sensi dell'art. 21, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

108) L'art. 34, comma 5, è stato modificato dall'art. 14, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#), e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#). Il termine "responsabile unico/unica del procedimento" è stato sostituito dal termine "RUP" ai sensi dell'art. 21, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

109) L'art. 34 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#).

110) Nell'art. 34, comma 7, il termine "responsabile unico/unica del procedimento" è stato sostituito dal termine "RUP" ai sensi dell'art. 21, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

Art. 35 (Sostenibilità e criteri sociali)



(1) Nell'aggiudicazione di appalti pubblici possono essere prescritte, in osservanza della normativa dell'Unione europea, ulteriori condizioni per l'esecuzione dell'appalto nel rispetto della sostenibilità.

(2) Al fine del raggiungimento di obiettivi di politica economico-sociale, la Giunta provinciale può emanare direttive per la definizione e l'applicazione di criteri di sostenibilità.

(3) Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂. Nel caso di forniture di derrate alimentari, al fine della tutela della salute e dell'ambiente e della promozione di uno sviluppo sostenibile, la Giunta provinciale emana direttive per l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino a utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, beni o prodotti a chilometro zero o da filiera corta, allo scopo di dare priorità alle vie di trasporto più brevi ed alle minori emissioni di CO₂. [111\)](#)

(4) Nell'aggiudicazione degli appalti vanno considerati in via preferenziale gli operatori economici che occupano personale apprendista. La Giunta provinciale definisce in merito idonei criteri qualitativi.

(5) L'obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, può essere soggetto a deroga per ragioni tecniche o di mercato, da indicare in apposita relazione redatta dal/dalla RUP, con il supporto del/della progettista e del verificatore/della verificatrice, ove presenti. [112\)](#)



Delibera 27 giugno 2023, n. 547 - Approvazione delle modifiche alle Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi dell'art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e parziale revoca della deliberazione n. 570/2016



Delibera 31 maggio 2016, n. 570 - Legge Provinciale n. 16/2015 "Disposizioni sugli appalti pubblici" - Criteri per l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Criteri qualitativi per l'occupazione di personale apprendista nell'aggiudicazione degli appalti (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 380 del 19.08.2004 - Appalti pubblici di servizi - verifica di una offerta anomala - violazione di livelli minimi di retribuzione

111)L'art. 35, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 7, della [L.P. 20 dicembre 2017, n. 22](#) e successivamente dall'art. 15, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

112)L'art. 35, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 16, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#). Il termine "responsabile unico/unica del procedimento" è stato sostituito dal termine "RUP" ai sensi dell'art. 21, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

Art. 36 (Garanzie nella fase di esecuzione del contratto)



(1) La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ed è pari al due per cento dell'importo contrattuale. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della garanzia sino all'uno per cento, ovvero incrementarlo sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di gara svolte in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del cinque per cento dell'importo contrattuale. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia. [113\)](#)

(1-bis) In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 26, comma 1. [114\)](#)

(1-ter) Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione la cui esecuzione deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile, previa adeguata motivazione, ed è subordinato a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione. [115\)](#)

(2) [116\)](#)

- Delibera 27 giugno 2023, n. 547 - Approvazione delle modifiche alle Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi dell'art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e parziale revoca della deliberazione n. 570/2016
- Delibera 5 novembre 2019, n. 897 - Nuova Linea guida concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d'appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto Modifica della delibera del 7 agosto 2018 n. 780 (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
- Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 74 - Trento: legge provinciale sugli appalti - individuazione dei lavori pubblici a corpo o a misura - competenza statale: fa parte dell'ordinamento civile
- TAR di Bolzano - Sentenza 23 giugno 2009, n. 226 - Appalti pubblici - interesse all'impugnazione - verifica della c.d. prova di resistenza - contratti della P.A. - proroga del preesistente contratto - facoltà per l'amministrazione
- TAR di Bolzano - Sentenza 15 aprile 2009, n. 136 - Giustizia amministrativa - esecuzione del giudicato - ricorso per ottemperanza - annullamento dell'aggiudicazione di pubblico appalto - effetti
- TAR di Bolzano - Sentenza 10 marzo 2009, n. 82 - Contratti della P.A. - annullamento giurisdizionale e rinnovo della gara - esercizio di autotutela - effetti nei confronti degli altri concorrenti - partecipazione di ATI costituenda - intestazione della polizza fideiussoria
- TAR di Bolzano - Sentenza 26 gennaio 2009, n. 20 - Gara per l'aggiudicazione di lavori pubblici - individuazione del criterio di aggiudicazione - valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante - limiti alla sindacabilità
- Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 22.10.2008 - Öffentliches Vergabeverfahren - Annullierung des definitiven Zuschlages - Eröffnung des Verfahrens erforderlich
- T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 05.06.2008 - Appalto pubblico di forniture - offerte - modifica dopo scadenza termini di consegna - illegittimità - annullamento della gara - contratto già stipulato - giurisdizione giudice ordinario
- T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 16.05.2008 - Giustizia amministrativa - rito abbreviato ex art. 23 bis L. n. 1034/1971 - diminuzione termini processuali - gara - partecipazione di ATI costituenda - polizza fideiussoria relativa a cauzione provvisoria
- Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007 - Verwaltungsrekurs - Anfechtung der verwaltungsrechtlichen Aufhebung eines Wettbewerbes - Teilnahme an dem neu ausgeschriebenen Wettbewerb nach Aufhebung - Aufhebung auf dem Selbstschutzweg - Schutzwürdigkeit der privaten Interessen - Schadensersatz - Anwendbarkeit im Falle der Aufhebung im Selbstschutzweg im Vergabeverfahren
- T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 333 del 15.11.2007 - Appalti pubblici - mancata aggiudicazione alla ditta con maggiore punteggio - clausola che prevede facoltà di non conferimento incarico - legittimità
- T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 13.11.2007 - Verwaltungstätigkeit - Selbstschutz - Prinzip der guten Verwaltungsführung - Vergabeverfahren - Annullierung der Ausschreibung vor der Zuschlagserteilung
- T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 27.06.2007 - Appalti pubblici - valutazioni della commissione tecnica - poteri del giudice - limiti - appalti pubblici di servizi - verifica anomalia delle offerte
- T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 08.05.2007 - Giustizia amministrativa - motivi di ricorso - motivi aggiunti - settori c.d. sensibili - diminuzione dei termini processuali - appalti pubblici - bando di gara - disposizioni procedurali - annullamento in autotutela - clausole del bando riscontrate illegittime in corso di gara - tramutazione requisito minimo di partecipazione in criterio di valutazione - obbligo di motivazione - risarcimento danni per mancata aggiudicazione - perdita della chance - criteri
- T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 103 del 14.03.2007 - Appalti di opere pubbliche - gara - costi di sicurezza - ribassi - inammissibili
- T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 95 del 13.03.2007 - Appalti pubblici - criteri generali di valutazione delle offerte - introduzione di sottocriteri ed elementi di specificazione e integrazione - facoltà discrezionale della commissione di gara
- T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 6 del 08.01.2007 - Giustizia amministrativa - ricorso incidentale c.d. paralizzante - prioritario esame da parte del giudice - annullamento dell'ammissione alla gara del ricorrente principale

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 08.01.2007 - Contratti della P.A. - annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione - effetti sul contratto d'appalto già concluso - risarcimento del danno
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006 - Contratti della P.A. - gara - fasi della qualificazione e dell'offerta tecnica - apertura delle buste - offerte tecniche - offerta tecnico-economica - apertura dei plichi - determinazione dei criteri di valutazione - inosservanza anche di una sola prescrizione del bando - condizioni per l'esclusione dalla gara
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005 - Contratti della P.A. - bando di gara - criteri di valutazione - disapplicazione da parte della commissione tecnica - introduzione dopo apertura offerte
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005 - Appalto di forniture - ditta esclusa dalla procedura - presentazione campioni non conformi al capitolato
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005 - Appalti pubblici - annullamento aggiudicazione - incompatibilità del bando di gara con diritto comunitario - restrizione stabilita da norme nazionali - condizioni di lavoro previste da normativa italiana - imposizione ad impresa austriaca di pagamento contributi a cassa edile provinciale
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005 - Appalti pubblici - mancata aggiudicazione - risarcimento del danno
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 527 del 03.12.2004 - Gare di appalto pubbliche - ordine di trattazione del ricorso principale - dipende dalla priorità logica
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 31.08.2004 - Appalto di opere pubbliche - mancato affidamento lavori alla ditta prima in graduatoria - stipula del contratto con il secondo concorrente - discrezionalità amministrativa - nozione di controinteressato
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 212 del 21.04.2004 - Diritto di accesso ai documenti - casi di esclusione - gara d'appalto: copia delle offerte dei concorrenti
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 208 del 16.04.2004 - Pubblico incanto di forniture - poteri del giudice amministrativo - consulenza tecnica d'ufficio
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 08.03.2004 - Lavori pubblici - partecipazione a due bandi su medesimo terreno - legittimità in assenza di esplicito divieto in entrambi i bandi - dicitura "chiavi in mano"
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003 - Procedimento per aggiudicazione di appalto pubblico - impugnabilità del verbale commissione tecnica - poteri della commissione tecnica - acquiescenza di un atto amministrativo - ricorso giurisdizionale avverso atto preparatorio immediatamente lesivo - appalti pubblici: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - risarcimento del danno per perdita di chance
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 349 vom 16.07.2002 - Vergabe von öffentlichen Aufträgen - Befugnisse des Verwaltungsgerichts - Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes - Folgen auf den bereits erfolgten, aber annullierten Vertragsabschluss
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002 - Appalto pubblico di forniture - valore superiore alla soglia comunitaria - applicabilità del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 - scheda segreta dell'Amministrazione - incompatibilità
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 305 vom 20.06.2002 - Öffentliche Ausschreibung - Präsentation des Angebots in einem eigenen Umschlag - Vorschrift substanzieller Natur
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 06.06.2002 - Ricorso giurisdizionale avverso aggiudicazione di appalto - inammissibilità in caso di impossibilità di aggiudicazione per annullamento di atti di gara - giurisdizione sul contratto spetta all'A.G.O.
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 28.05.2002 - Appalto pubblico di forniture - clausole del bando - impugnabilità immediata - clausola illegittima per violazione principio della par condicio - perdita di chance - risarcimento danni: criterio
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 19.12.2001 - Ricorso giurisdizionale - termine biennale di perenzione - appalti pubblici
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 07.07.2001 - Gara pubblica - offerte - indicazione della percentuale di ribasso - decorrenza del termine di impugnazione - domanda di risarcimento del danno formulata in pubblica udienza
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 30.04.2001 - Pubblica gara - interesse all'impugnativa - trattativa privata - procedura per la scelta del contraente - determinazione dei criteri di valutazione - deve precedere l'apertura dei plichi
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 13 vom 16.01.2001 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Schadenersatz - Verurteilung der Verwaltung zur Wiederherstellung des früheren Zustandes nur bei gebundenen Akten Öffentliche Arbeiten - Gerichtliche Aufhebung der Zuschlagserteilung - unzulässiger Ausschluß nach Abschluß des Werkvertrages
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 325 vom 09.11.2000 - Vertragstätigkeit der öffentlichen Verwaltung - Wettbewerb - Wiedereröffnung nach dem Zuschlag nicht möglich - Aufhebung von Amts wegen möglich - technische Kommission - erneute Einberufung auf eigene Initiative rechtswidrig
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 89 del 05.04.2000 - Appalti pubblici - impugnazione di esclusione dalla gara - aggiudicatario non riveste qualifica di controinteressato
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 316 del 09.11.1998 - Modifica criteri di valutazione in corso di gara - illegittimità
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 28.09.1998 - Gerichtliche Aufhebung der Zuschlagserteilung - betrifft auch ihre Genehmigung
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 20 del 13.02.1996 - Non effettuata aggiudicazione di lavori pubblici - motivazione specifica Aggiudicazione - adempimenti successivi - competenza

113) L'art. 36, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 12, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#), e successivamente dall'art. 17, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#).

114) L'art. 36, comma 1-bis, è stato inserito dall'art. 16, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

115) L'art. 36, comma 1-ter, è stato inserito dall'art. 16, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

116) L'art. 36, comma 2, è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#).

Art. 37 [117\)](#)

117) L'art. 37 è stato abrogato all'art. 22, comma 1, lettera a), della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

Art. 38 (Semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento per enti locali)

(1) [118\)](#)

(2) Per le acquisizioni di modico valore, ossia beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto. Queste disposizioni si applicano a tutti i soggetti di cui all'Art. 2. [119\)](#)

(3) [120\)](#)

(4) [121\)](#)



TAR di Bolzano - Sentenza 10 marzo 2009, n. 82 - Contratti della P.A. - annullamento giurisdizionale e rinnovo della gara - esercizio di autotutela - effetti nei confronti degli altri concorrenti - partecipazione di ATI costituenda - intestazione della polizza fideiussoria



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006 - Contratti della P.A - gara - fasi della qualificazione e dell'offerta tecnica - apertura delle buste - offerte tecniche - offerta tecnico-economica - apertura dei plichi - determinazione dei criteri di valutazione - inosservanza anche di una sola prescrizione del bando - condizioni per l'esclusione dalla gara

118)L'art. 38, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 11, comma 17, della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#), successivamente sostituito dall'art. 5, comma 8, della [L.P. 20 dicembre 2017, n. 22](#)e poi abrogato dall'art. 22, comma 19, della [L.P. 16 luglio 2024, n. 2](#).
119)L'art. 38, comma 2, è stato così modificato dall'art. 22, comma 20, della [L.P. 16 luglio 2024, n. 2](#).
120)L'art. 38, comma 3, è stato abrogato dall'art. 22, comma 19, della [L.P. 16 luglio 2024, n. 2](#).
121)L'art. 38, comma 4, è stato integrato dall'art. 5, comma 9, della [L.P. 20 dicembre 2017, n. 22](#)e poi abrogato dall'art. 22, comma 19, della [L.P. 16 luglio 2024, n. 2](#).

Art. 39 (Termine dilatorio)

(1) L'amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto prima di 35 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione aggiudicatrice di attendere il decorso del predetto termine.

(2) Il termine dilatorio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di contratti di importo inferiore alle soglie europee ai sensi del comma 4; [122\)](#) [123\)](#)

(3) Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito, senza pronunciarsi sulle misure cautelari, con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare. [124\)](#)

(4) I termini dilatori previsti dai commi 1 e 3 non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. [125\)](#)

122)L'art. 39 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#).

123)La lettera b) dell'art. 39, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 17, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#)e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

124)L'art. 39, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 17, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#)e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

125)L'art. 39, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 17, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#)e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

Art. 40 (Linee guida)

(1) Per i soggetti di cui all'articolo 2 la Giunta provinciale emana linee guida, in coerenza con le disposizioni attuative statali, in merito alle procedure di acquisizione di lavori, forniture, servizi, ai criteri di selezione e aggiudicazione, ai pagamenti e alla contabilità. [126\)](#)

-  Delibera 18 marzo 2025, n. 178 - Agenzia per i contratti pubblici ACP – Sostituzione dell'articolo 47 del Capitolato prestazionale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1308/2014
-  Delibera 29 dicembre 2023, n. 1156 - Approvazione della Linea guida n. 11 "Concorsi di progettazione e di idee" ai sensi dell'art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e revoca delle deliberazioni n. 258/2017 e n. 1098/2018
-  Delibera 8 agosto 2023, n. 665 - Sostituzione della Linea guida PAB n. 10 (Criteri oggettivi per l'individuazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo), in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
-  Delibera 27 giugno 2023, n. 547 - Approvazione delle modifiche alle Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi dell'art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., e parziale revoca della deliberazione n. 570/2016
-  Delibera 17 gennaio 2023, n. 31 - Linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e per servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al capo X della L.P. n. 16/2015 e s.m.i (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
-  Delibera 10 gennaio 2023, n. 30 - Delibera della Giunta provinciale 29 novembre 2022, n. 894 – Correzione di un errore materiale – ERRATA CORRIGE
-  Delibera 29 novembre 2022, n. 894 - Linee guida per affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Sostituzione dell'Allegato V della deliberazione della Giunta Provinciale 11.11.2014 n. 1308 (vedi anche delibera n. 30 del 10.01.2023)
-  Delibera 25 ottobre 2022, n. 759 - Nuove Linee guida per affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Modifica della deliberazione della Giunta Provinciale 11.11.2014 n. 1308 (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
-  Delibera 8 febbraio 2022, n. 90 - Approvazione delle "Linee guida per la presentazione e la valutazione di una proposta di finanza di progetto su iniziativa privata di competenza dell'amministrazione provinciale ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016" e revoca della deliberazione n. 813/2018 e della deliberazione n. 1170/2018
-  Delibera 24 febbraio 2021, n. 159 - Approvazione del Vademecum per l'applicazione della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3 (così come modificata dalla legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1) nel settore degli appalti pubblici di interesse provinciale
-  Delibera 19 gennaio 2021, n. 15 - Linea guida riguardante l'utilizzo Elenchi Prezzo
-  Delibera 7 aprile 2020, n. 236 - Aggiornamento del Vademecum per appalti pubblici di interesse provinciale
-  Delibera 10 marzo 2020, n. 159 - Modifica della Linea guida per l'affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali di inserimento lavorativo e clausole sociali (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
-  Delibera 5 novembre 2019, n. 897 - Nuova Linea guida concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d'appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto Modifica della delibera del 7 agosto 2018 n. 780 (modificata con delibera n. 547 del 27.06.2023)
-  Delibera 30 ottobre 2018, n. 1099 - Modifica della Linea guida concernente le formule per il calcolo dell'anomalia delle offerte ed esclusione automatica (vedi anche delibera n. 898 del 05.11.2019 e delibera n. 547 del 27.06.2023)
-  Delibera 13 giugno 2017, n. 612 - Linea guida per l'aggiudicazione di servizi sociali e altri servizi specifici (Capo X della legge provinciale 16/2015 e s.m.i.)
-  Delibera 8 marzo 2016, n. 270 - Linea guida per l'applicazione dell'art. 68-bis del d.lgs. 163/2006 (criteri ambientali minimi)
-  Delibera 11 novembre 2014, n. 1308 - Capitolato presentazione per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, supporto al responsabile del procedimento RUP, coordinatore per la sicurezza nei cantieri ed altre presentazioni professionali connesse con la progettazione e realizzazione di opere pubbliche (vedi anche delibera n. 759 del 25.10.2022, delibera n. 894 del 29.11.2022 e delibera n. 178 del 18.03.2025)

126) L'art. 40, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 15, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#) e successivamente così modificato dall'art. 22, comma 21, della [L.P. 16 luglio 2024, n. 2](#).

CAPO VIII AFFIDAMENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA [127\)](#)

Art. 41 [128\)](#)

128) L'art. 41 è stato prima sostituito dall'art. 17, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#), e successivamente abrogato dall'art. 22, comma 22, della [L.P. 16 luglio 2024, n. 2](#).

Art. 42 [129\)](#)



 Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 192 vom 26.07.1996 - Regiearbeiten durch Akkordbauauftrag - halbamtlicher Wettbewerb - interne Kommission für technische Bewertungskriterien

129)L'art. 42 è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#).

Art. 43 [130\)](#)

130)L'art. 43 è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#).

Art. 44 [131\)](#)

131)L'art. 44 è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#).

Art. 45 [132\)](#)

132)L'art. 45 è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#).

Art. 46 [133\)](#)

133)L'art. 46 è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#).

127)Il titolo del capo VIII è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#).

CAPO IX ESECUZIONE

Art. 47 (Appalti di lavori)

(1) I contratti per lavori pubblici possono essere stipulati a corpo o a misura ovvero parte a corpo e parte a misura. La relativa decisione spetta al/alla RUP. [134\)](#)

134)Nell'art. 47, comma 1, il termine "responsabile unico/unica del procedimento" è stato sostituito dal termine "RUP" ai sensi dell'art. 21, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#)e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

Art. 48 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)



(1) I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
 - 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
 - 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa in materia di appalti, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina delle procedure concorsuali;
 - 3) nel caso in cui la stazione appaltante assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

(2) Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione della normativa in materia di appalti.

(3) I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie di rilevanza europea;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

(4) Ai fini del calcolo del prezzo di cui al comma 1, lettere b) e c), e ai commi 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

(5) Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

(6) La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

(7) Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c), le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore, con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

(8) Il contratto è sempre modificabile, in osservanza del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va presentata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il/La RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga a un nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

(9) Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

(10) Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per la stazione appaltante.

(11) In casi eccezionali in cui risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali,

cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

(12) Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal/dalla RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del/della RUP.

(13) Un avviso dell'intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, la pubblicità avviene in ambito nazionale. [135\)](#)



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 269 del 30.07.2008 - Appalti pubblici di servizi - criterio offerta economicamente più vantaggiosa - verifica di anomalia



Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006 - Disciplina dell'istituto della revisione dei prezzi difforme dalla regolamentazione statale - Illegittimità costituzionale

135)L'art. 48 è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

Art. 49 (Contabilità dei lavori)



(1) Il registro di contabilità dei lavori può essere redatto su fogli singoli, da unirsi in fascicoli a ogni stato di avanzamento dei lavori.

(2) Per lavori d'importo fino a 200.000 euro si può prescindere dalla tenuta dei seguenti documenti contabili: giornale dei lavori, libretti di misura dei lavori e delle provviste, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità. Si può prescindere comunque dalla tenuta del manuale del direttore/della direttrice dei lavori e del registro dei pagamenti.

(3) I pagamenti per stati di avanzamento avvengono mensilmente e vengono corrisposti in forma di acconto. In caso di subappalto deve essere garantito il pagamento immediato e diretto degli operatori economici subappaltatori. Quest'ultimi possono decidere di essere pagati direttamente dalla stazione appaltante o dall'impresa committente. [136\)](#)

(3-bis) Per i contratti pubblici di lavori di importo fino a un milione di euro e per forniture e servizi sotto la soglia UE non viene operata sull'importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile. [137\)](#)

(3-ter) [138\)](#)

(4) [139\)](#)

(5) [140\)](#)



Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007 - Verwaltungsrekurs - Anfechtung der verwaltungsrechtlichen Aufhebung eines Wettbewerbes - Teilnahme an dem neu ausgeschriebenen Wettbewerb nach Aufhebung - Aufhebung auf dem Selbstschutzweg - Schutzwürdigkeit der privaten Interessen - Schadensersatz - Anwendbarkeit im Falle der Aufhebung im Selbstschutzweg im Vergabeverfahren



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 19.12.2001 - Ricorso giurisdizionale - termine biennale di perenzione - appalti pubblici

136)L'art. 49, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 11, comma 22, della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#), e successivamente dall'art. 18, commi 1, 2 e 3, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#), ed infine così sostituito dall'art. 42, comma 1, della [L.P. 24 settembre 2019, n. 8](#).

137)L'art. 49, comma 3-bis è stato inserito dall'art. 18, comma 4, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#).

138)L'art. 49, comma 3-ter è stato inserito dall'art. 18, comma 5, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#) e successivamente abrogato all'art. 22, comma 1, lettera a), della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

139)L'art. 49, comma 4, è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#).

140)L'art. 49, comma 5, è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#).

Art. 50 (Modalità di esecuzione delle varianti)

(1) Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dall'assessore/assessora competente, qualora le aggiunte e variazioni non superino un quinto dell'importo approvato dalla Giunta provinciale; se le aggiunte e le variazioni superano un quinto del suddetto importo, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dalla Giunta provinciale. [141\)](#)

141)L'art. 50, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 19, comma 1, della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#).

Art. 51 [142\)](#)

142)L'art. 51 è stato prima sostituito dall'art. 18, comma 1, della [L.P. 27 gennaio 2017, n. 1](#), e successivamente abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera a), della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#).

Art. 52 (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)

(1) Qualora l'amministrazione committente abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima della completa ultimazione dei lavori e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) [143\)](#)
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro;
- f) sia stata redatta la documentazione antincendio per la parte consegnata ai sensi della normativa provinciale vigente. [144\)](#)

(2) Il direttore/La direttrice dei lavori procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell'amministrazione committente e senza ledere il contratto.

(3) Il direttore/La direttrice redige un verbale, sottoscritto anche dal responsabile unico del procedimento/dalla responsabile unica del procedimento, contenente le constatazioni fatte e le conclusioni cui perviene.

(4) La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

143)La lettera b) dell'art. 52, comma 1, è stata abrogata dall'art. 21, comma 1, lettera a), della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#).

144)La lettera f) dell'art. 52, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 19, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

Art. 53 (Collaudo)

(1) Per particolari esigenze, con provvedimento motivato, un soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo da una stazione appaltante, può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo anche senza che sia trascorso un determinato lasso di tempo.

Art. 53-bis [145\)](#)

145)L'art. 53-bis è stato inserito dall'art. 11, comma 24, della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#), e successivamente abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera b) della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#).

Art. 54 [146\)](#)

146)L'art. 54 è stato abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera a), della [L.P. 9 luglio 2019, n. 3](#).

CAPO X SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI

Art. 55 (Oggetto e ambito di applicazione)



(1) Gli appalti pubblici di servizi alla persona, quali appalti di servizi sociali, sanitari, scolastici, culturali e connessi, nonché gli appalti pubblici di servizi alberghieri, di ristorazione, di soccorso e altri servizi specifici sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del presente capo.

(2) Gli appalti di cui al comma 1 sono individuati mediante riferimento alle posizioni specifiche del Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e sono riportati nell'elenco di cui all'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE.

(3) Per gli appalti di cui al presente capo, in considerazione del limitato interesse transfrontaliero che rivestono, la soglia di rilevanza europea corrisponde a importi pari o superiori a 750.000 euro, calcolati al netto dell'IVA.

(4) Qualora i servizi di cui al comma 1 siano qualificati come servizi non economici di interesse generale, essi non ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 79 del 17.03.2008 - Contratti della P.A. - appalti pubblici di servizi - gara - offerte - direttore dei lavori - tecnici ausiliari - presentazione curriculum professionali - differenze



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 333 del 15.11.2007 - Appalti pubblici - mancata aggiudicazione alla ditta con maggiore punteggio - clausola che prevede facoltà di non conferimento incarico - legittimità



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 08.05.2007 - Giustizia amministrativa - motivi di ricorso - motivi aggiunti - settori c.d. sensibili - dimidiazione dei termini processuali - appalti pubblici - bando di gara - disposizioni procedurali - annullamento in autotutela - clausole del bando riscontrate illegittime in corso di gara - tramutazione requisito minimo di partecipazione in criterio di valutazione - obbligo di motivazione - risarcimento danni per mancata aggiudicazione - perdita della chance - criteri



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 17.04.2007 - Appalto pubblico di forniture - procedura ristretta - si articola in due fasi - fase di pre-qualifica - mancata allegazione copia documento identità alla dichiarazione sostitutiva - esclusione della ditta: illegittimità - dichiarazioni irregolari ed omissioni - esclusione automatica dei richiedenti non prevista dal bando - motivazione



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005 - Appalto di forniture - ditta esclusa dalla procedura - presentazione campioni non conformi al capitolato



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003 - Procedimento per aggiudicazione di appalto pubblico - impugnabilità del verbale commissione tecnica - poteri della commissione tecnica - acquiescenza di un atto amministrativo - ricorso giurisdizionale avverso atto preparatorio immediatamente lesivo - appalti pubblici: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - risarcimento del danno per perdita di chance

Art. 56 (Principio di libera amministrazione)

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di liberamente organizzare i servizi di cui all'Art. 55 attraverso modalità che non comportino la conclusione di appalti pubblici, ad esempio tramite l'espletamento autonomo delle funzioni pubbliche ai sensi di legge, o il semplice finanziamento di servizi o la concessione di licenze e autorizzazioni, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tali sistemi assicurino una pubblicità sufficiente e rispettino i principi di trasparenza e di non discriminazione.

Art. 57 (Aggiudicazione degli appalti sopra soglia)

(1) Se e nella misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di organizzare i servizi a mente dell'articolo 56, procedono ad appaltare tali servizi ai sensi delle disposizioni del presente capo ed applicano le disposizioni dell'articolo 75 della direttiva 2014/24/UE in tema di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.

(2) Le amministrazioni aggiudicatrici organizzano le procedure di aggiudicazione perseguendo obiettivi di massima semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi. Le spese per prestatori di servizi o unità di servizio esterni, ai quali le amministrazioni aggiudicatrici si affidano per l'aggiudicazione di appalti di servizi sociali, e gli eventuali prelievi a favore di rappresentanze di categoria o associazioni di tutela dei consumatori non potranno in nessun caso essere scaricati sugli operatori economici.

(3) La selezione dei prestatori è compiuta sulla base dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, dando priorità a criteri qualitativi e di sostenibilità. Nella valutazione della qualità le amministrazioni aggiudicatrici considerano esigenze specifiche degli utenti, comprese quelle linguistiche, forme di coinvolgimento e di responsabilizzazione, nonché fattori di innovazione. Le

amministrazioni definiscono ulteriori criteri di aggiudicazione, facendo riferimento anche a elementi del costo del ciclo di vita del servizio nonché alla rilevanza sociale dello stesso.

(4) Le amministrazioni aggiudicatrici possono riconoscere una ponderazione massima effettiva relativa ai criteri del prezzo o del costo mai superiore al 20 per cento. In caso di servizi sociali tale limite massimo è obbligatorio. Le amministrazioni possono determinare l'elemento relativo al costo nella forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri di qualità e sostenibilità delle offerte.

Art. 58 (Aggiudicazione degli appalti sotto soglia)

(1) Per gli appalti di servizi di cui al presente capo, di valore non superiore alla soglia di rilevanza europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere:

- a) alla conclusione del contratto direttamente con l'operatore economico ritenuto idoneo, qualora l'importo contrattuale sia inferiore a 140.000 euro; [147](#)).
- b) [148](#)).
- c) alla conclusione del contratto, previo svolgimento di una procedura negoziata preceduta da pubblicazione o avviso di preinformazione, per contratti di valore inferiore a 750.000 euro. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, e invitano almeno cinque operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal numero.

(2) A conclusione della procedura le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto il relativo risultato mediante avviso di aggiudicazione con le informazioni richieste dal Sistema informativo contratti pubblici, oppure utilizzando la modulistica predisposta dall'Agenzia.

147)La lettera a) dell'art. 58, comma 1, è stata così modificata dall'art. 20, comma 1, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

148)La lettera b) dell'art. 58, comma 1, è stata prima modificata dall'art. 11, comma 25, della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#) e successivamente abrogata all'art. 22, comma 1, lettera a), della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#) e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della [L.P. 16 giugno 2023, n. 11](#).

Art. 59 (Appalti riservati)

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all'aggiudicazione di appalti di servizi nel settore sanitario, sociale, scolastico e culturale di cui all'articolo 77 della direttiva 2014/24/UE possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione a organizzazioni che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

- a) il loro obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al presente comma;
- b) i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione; eventuali profitti sono distribuiti o redistribuiti sulla base di considerazioni partecipative;
- c) le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;
- d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all'organizzazione un appalto per i servizi in questione, a norma del presente articolo, negli ultimi tre anni.

(2) La durata massima del contratto stipulato ai sensi del presente articolo non può superare i tre anni.

(3) L'avviso di indizione di gara fa riferimento all'articolo 77 della direttiva 2014/24/UE.

(4) Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all'aggiudicazione di appalti di servizi, individuati senza le limitazioni di cui al comma 1, possono riservare il diritto di partecipare alle procedure a servizi sociali competenti per l'occupazione lavorativa e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento delle persone occupate nei laboratori, presso gli operatori economici o nei programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L'avviso di indizione di gara fa riferimento all'articolo 20 della direttiva 2014/24/UE. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. In relazione ai meccanismi e agli strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili trova applicazione la normativa statale. [149](#)).

149)L'art. 59, comma 4, è stato così integrato dall'art. 15, comma 5, della [L.P. 26 marzo 2024, n. 1](#). Vedi anche l'art. 15, comma 6, della [L.P. 26 marzo 2024, n. 1](#).

CAPO XI ABROGAZIONI

Art. 60 (Abrogazioni)

(1) Le seguenti disposizioni sono abrogate:

- a) la [legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6](#), e successive modifiche;
- b) gli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 28-bis della [legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17](#), e successive modifiche;
- c) l'articolo 11 della [legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9](#).

Art. 61 (Disposizione finanziaria)

(1) La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Decreto legge 19 marzo 2025 n. 27[2][1]
Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025.

Note:

[1]Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 marzo 2025, n. 65.

[2]Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 maggio 2025, n. 72.

omissis

Art. 4. Sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa

1. In occasione delle consultazioni elettorali, la sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.[3]
2. Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del comma 1, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

Note:

[3]Comma così modificato dalla legge di conversione 15 maggio 2025, n. 72.

omissis

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **3/2025**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente AMOROSO - Redattore ANTONINI

Udienza Pubblica del **10/12/2024** Decisione del **11/12/2024**

Deposito del **23/01/2025** Pubblicazione in G. U. **29/01/2025**

Norme impugnate: Artt. 9, c. 3°, della legge 17/02/1968, n. 108 e 2, c. 6°, del decreto legislativo 07/03/2005, n. 82.

Massime: **46571 46572 46573 46574 46575**

Atti decisi: **ord. 158/2024**

Massima n. 46571

Titolo

Personalità (diritti della) – In genere – Principio personalista – Divieto di introdurre previsioni che trasformino in inabile o bisognosa una persona in grado di provvedere con propri mezzi – Correlazione con il principio di eguaglianza sostanziale e con i sottesi compiti imposti alla Repubblica, anche in riferimento all'organizzazione politica del Paese. (Classif. 177001).

Testo

Il principio personalista radicato nell'art. 2 Cost. impone di rilevare che la dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività.

Il fondamentale cardine del principio personalista va correlato al compito della Repubblica, imposto dal principio di eguaglianza sostanziale, di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica del Paese.

Parametri costituzionali

Costituzione art. 2

Massima n. 46572

Titolo

Disabilità - In genere - Condizione giuridica della persona con disabilità - Confluenza di un complesso di valori ispiratori dei principi costituzionali. (Classif. 085001).

Testo

La condizione giuridica della persona con disabilità è il punto di confluenza di un complesso di principi che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale. (*Precedenti: S. 42/2024 - mass. 46039; S. 110/2022 - mass. 44811; S. 83/2019 - mass. 42071*).

Massima n. 46573

Titolo

Elezioni – In genere – Alto tasso di politicità della materia elettorale – Conseguente ampia discrezionalità del legislatore – Limiti – Necessario rispetto della non manifesta irragionevolezza e delle garanzie delle situazioni di particolare vulnerabilità – Modifiche alle norme elettorali vigenti per favorirne la modernizzazione (come ad esempio, l'uso della firma elettronica qualificata e della firma digitale) – Necessità, per il legislatore, di bilanciarne rischi e vantaggi – Finalità di assicurare una maggiore partecipazione politica. (Classif. 093001).

Testo

La materia elettorale, per sua natura, è caratterizzata da un alto tasso di politicità, che impone di riconoscere al legislatore una discrezionalità ampia, con il solo limite della manifesta irragionevolezza e del rispetto del nucleo essenziale di quelle garanzie che riguardano le situazioni caratterizzate da particolare vulnerabilità. (*Precedenti: S. 62/2022 - mass. 44628; S. 35/2017 - mass. 39599; S. 193/2015 - mass. 38553; S. 275/2014; S. 1/2014 - mass. 37583*).

In materia elettorale, il legislatore è chiamato a bilanciare le opportunità offerte dalla modernizzazione non solo con i rischi che questa può, in ipotesi, comportare, ma anche con l'esigenza di una partecipazione politica il più possibile meditata e consapevole: principi che, nelle forme più tradizionali in cui si svolgono le operazioni elettorali, sono favoriti anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini in una sorta di "liturgia repubblicana".

Massima n. 46574

Titolo

Elezioni – In genere – Diritti politici di cui agli artt. 48 e 49 Cost. – Necessaria riconduzione al loro interno della possibilità di sottoscrivere una lista di candidati – Limiti, requisiti e finalità – Obbligo di raccogliere un numero consistente di sottoscrizioni a sostegno alle candidature, per contrastare la dispersione dei voti e assicurare una seria consistenza alle liste, in ossequio al principio democratico di rappresentatività popolare e alla governabilità – Necessità di assicurare la certezza della provenienza delle sottoscrizioni, per garantire la parità tra i concorrenti nella competizione elettorale ed evitare abusi e contraffazioni. (Classif. 093001).

Testo

Tra i diritti politici di cui agli artt. 48 e 49 Cost. rientra senz'altro quello di sottoscrivere una lista di candidati che possa essere sottoposta al voto degli elettori – attività che, concorrendo alla formazione dell'offerta elettorale, attiene direttamente al diritto di elettorato.

La previsione dell'obbligo di raccogliere sottoscrizioni a corredo delle candidature è soggetta a requisiti e limiti che rispondono a due finalità di ordine generale. Da un lato, prevedere l'obbligo di un certo numero di

firme è funzionale a evitare il rischio di una eccessiva dispersione di voti, dovuta alla polverizzazione di candidature che non riflettono una seria consistenza e un minimo di consenso: il fondamento di simili previsioni risiede nell'esigenza di tutelare beni di rango particolarmente elevato, anche sul piano della rilevanza costituzionale, in quanto funzionali al principio democratico di rappresentatività popolare e alla governabilità, evitando un'abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l'elettorato. Dall'altro lato, i limiti temporali e gli strumenti volti a determinare in modo certo la provenienza e la genuinità delle sottoscrizioni, mediante adempimenti posti in capo a un soggetto terzo, mirano ad assicurare pari condizioni tra i soggetti che aspirano alla competizione elettorale e a evitare abusi e contraffazioni nella raccolta delle sottoscrizioni necessarie all'ammissione delle liste. (*Precedenti: S. 48/2021; S. 394/2006 - mass. 30805-30806; S. 83/1992 - mass. 18113*).

Parametri costituzionali

Costituzione art. 48

Costituzione art. 49

Massima n. 46575

Titolo

Elezioni – Elezioni regionali – Utilizzo delle tecnologie digitali riconosciute dall'ordinamento nell'attività delle amministrazioni – Applicabilità al procedimento elettorale preparatorio di sottoscrizione delle liste dei candidati al consiglio regionale – Estensione della possibilità, già accordata al procedimento referendario e di iniziativa legislativa popolare, di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, alla luce sia del riferimento temporale validamente opponibile ai terzi, sia della certezza della provenienza della firma derivante dagli obblighi di uso personale e di custodia del dispositivo – Limiti – Tutela del principio democratico di rappresentatività popolare e della governabilità – Necessità di un intervento di sistema del legislatore (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua delle disposizioni statali che non prevedono la possibilità, per l'elettore affetto da un grave impedimento fisico tale da non consentire l'apposizione di una firma autografa, o al quale sia riconosciuto l'esercizio del voto domiciliare, di ricorrere alla firma elettronica qualificata per sottoscrivere liste di candidati alle elezioni regionali). (Classif. 093009).

Testo

Il riconoscimento delle potenzialità delle nuove tecnologie digitali anche nell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e l'utilizzo delle firme elettroniche non porta, di per sé, a contraddire l'esigenza di tutelare beni funzionali al principio democratico di rappresentatività popolare e alla governabilità, evitando un'abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l'elettorato; anche considerando che non è predicabile, nel caso del procedimento elettorale preparatorio, quale è la raccolta di firme, quel bisogno di segretezza che connota l'espressione del voto, essendo al contrario prevista la pubblicità della manifestazione di supporto alla lista di candidati.

Le esigenze di certezza della provenienza delle firme nel procedimento elettorale preparatorio vengono adeguatamente tutelate – come è stato previsto per la raccolta delle firme per il *referendum* e per i progetti di legge di iniziativa popolare, senza necessità di autentica di firma (art. 1, comma 344, della legge n. 178 del 2020) – anche mediante la firma elettronica qualificata: concorrono a tale risultato sia l'associazione, a tale tipologia di firma, di un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi, sia l'obbligo, per il titolare, di custodia del dispositivo e di utilizzo personale dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 1, CAD.

(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 e 2, comma 6, CAD, nella parte in cui non prevedono per l'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Le disposizioni censurate dal Tribunale di Civitavecchia generano una dinamica normativa in contrasto con i principi personalista e di eguaglianza, anche sostanziale, nonché con i diritti politici di cui agli artt. 48 e 49 Cost. Le persone non in grado di apporre una firma autografa, ma capaci di apporre una elettronica, qualificata o digitale, infatti, sono costrette a ricorrere alla più gravosa e complessa dichiarazione di cui all'art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, che richiede due testimoni e un soggetto abilitato alla verbalizzazione – con il paradossale effetto che l'ordinamento, anziché rimuovere l'ostacolo, genera una discriminazione, imponendo un aggravio procedimentale non necessario né proporzionato, nel quadro di una procedura oggi non più rispettosa dei precetti costituzionali. L'esigenza di verificare l'autenticità e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati, del resto, può essere ormai soddisfatta in modalità elettronica anche per l'elettore con disabilità: per superare il *vulnus* causato dalle prescrizioni colpite, questa possibilità deve essere riconosciuta sia alle persone che versano nelle condizioni previste per il voto domiciliare, di cui all'art. 1 del d.l. n. 1 del 2006, come conv., in base a idonea certificazione di infermità, sia, in ragione dell'*eadem ratio* che li accomuna, a tutti i casi in cui sussista l'impossibilità certificata, per un grave impedimento fisico, di apporre una firma autografa. Una prospettiva più ampia, che superi in via generalizzata il divieto concernente le consultazioni elettorali e derivante dalla previsione dell'art. 2, comma 6, CAD, è rimessa, invece, alla valutazione discrezionale del legislatore). (*Precedenti: S. 15/2024 - mass. 45985; S. 9/2021 - mass. 43556; S. 186/2020 - mass. 43203 e 43204; S. 254/2019 - mass. 41767 e 41770*).

Atti oggetto del giudizio

legge 17/02/1968 n. 108 art. 9 co. 3

decreto legislativo 07/03/2005 n. 82 art. 2 co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione art. 48

Costituzione art. 49

Pronuncia

SENTENZA N. 3

ANNO 2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), promosso dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, nel procedimento vertente tra C. G., Regione Lazio e il gruppo politico organizzato denominato «Referendum e Democrazia», con ordinanza del 25 marzo 2024, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2024.

Visti gli atti di costituzione di C. G. e del gruppo politico organizzato denominato «Referendum e Democrazia»;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 2024 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi gli avvocati Giuliano Fonderico per C. G. e Filomena Gallo per il gruppo politico organizzato denominato «Referendum e Democrazia»;

deliberato nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 25 marzo 2024 (reg. ord. n. 158 del 2024), il Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) – d'ora in avanti, anche: CAD –, in riferimento agli artt. 2, 3, 48 e 49 della Costituzione.

L'ordinanza di rimessione riferisce che il giudizio *a quo* è stato promosso, con ricorso depositato in data 8 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 702-*bis* del codice di procedura civile, da C. G., cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali di un comune della Provincia di Viterbo, affetto da sclerosi laterale amiotrofica, malattia che, tra le altre attività, gli preclude di apporre una firma autografa. Egli, volendo esercitare il proprio diritto di sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni del Consiglio regionale della Regione Lazio, utilizzando la firma digitale di cui dispone e che usa autonomamente, si era rivolto al gruppo politico organizzato denominato «Referendum e Democrazia», venendo così a conoscenza della preclusione all'impiego di tale

strumento, affermata da vari uffici elettorali in occasione delle elezioni politiche del settembre del 2022, sulla base della interpretazione data all'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 82 del 2005, che esclude dall'ambito di applicazione del codice dell'amministrazione digitale le attività e le funzioni relative alle «consultazioni elettorali».

In data 22 novembre 2022, C. G. ha quindi invitato formalmente la Regione Lazio a dichiarare la possibilità di utilizzare la firma digitale per apporre la sottoscrizione di una lista di candidati alle elezioni regionali, prevista dall'art. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968.

Pur non avendo avuto riscontro a tale istanza, egli ha tuttavia avuto notizia che la Regione, rispondendo a un'«analogia richiesta», «presentata anche dall'Associazione Luca Coscioni - Per la libertà di ricerca scientifica», ha confermato l'impossibilità di raccogliere le sottoscrizioni delle liste dei candidati attraverso la firma digitale.

Nel giudizio *a quo* il ricorrente ha dunque chiesto: a) di accertare e dichiarare il diritto di sottoscrivere con la propria firma digitale una lista di candidati alle elezioni del Consiglio regionale; in via subordinata, tra l'altro: b) di sollevare questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 e 2, comma 6, del d.lgs. n. 82 del 2005; c) di ordinare la cessazione della condotta discriminatoria e l'adozione dei provvedimenti idonei alla rimozione degli effetti della stessa; d) di disporre la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della discriminazione.

1.1.– Il Tribunale rimettente ritiene anzitutto che l'avvenuto svolgimento delle elezioni del Consiglio regionale della Regione Lazio, il 12 e 13 febbraio 2023, non osti alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, essendo quest'ultima pregiudiziale alla definizione del giudizio con una sentenza che accerti la portata del diritto azionato dal ricorrente e lo ripristini, per il tramite della pronuncia di questa Corte, nella pienezza della sua espansione.

Richiamando la sentenza n. 1 del 2014 di questa Corte, lo stesso osserva che nel giudizio *a quo* verrebbero in rilievo disposizioni concernenti l'elezione del Consiglio regionale, idonee a porre restrizioni dei «poteri» in capo, tra gli altri, al ricorrente medesimo, l'accertamento delle quali sarebbe oggetto dell'azione promossa nel giudizio principale. Tale azione rappresenterebbe, pertanto, l'unica strada percorribile per la protezione di diritti fondamentali, di cui, altrimenti, non sarebbe possibile una tutela efficace e diretta.

1.2.– Il giudice *a quo* motiva la rilevanza sul presupposto che, non avendo la Regione Lazio introdotto una propria disciplina per le modalità di presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio regionale, sia applicabile l'art. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968, ai sensi del quale «[l]a firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto».

2.– Ciò premesso, l'ordinanza di rimessione ritiene che le disposizioni censurate si pongano in contrasto, anzitutto, con l'art. 2 Cost., laddove quest'ultimo prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali rientrerebbero, nell'ambito dei rapporti politici, i diritti di elettorato dei cittadini, tutelati dagli artt. 48 e 49 Cost.; infatti, in ragione della condizione fisica del ricorrente, le stesse finirebbero per precludergli, o comunque limitare, l'esercizio del diritto di sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni.

2.1.– Inoltre, gli artt. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 e 2, comma 6, del d.lgs. n. 82 del 2005, «richiamati espressamente o implicitamente» dalla legge della Regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale), interpretati nel senso

di impedire l'utilizzo della firma digitale, violerebbero il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., determinando «una discriminazione in danno di chi, come il ricorrente, in ragione della propria condizione non potrebbe apporre una sottoscrizione autografa».

Il giudice *a quo* esclude che tale contrasto possa venire meno applicando in via analogica l'art. 28, quarto comma, secondo e terzo periodo, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), in forza del quale «[i] presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista».

In primo luogo, infatti, tale previsione, applicabile alle elezioni comunali, sarebbe stata estesa a quelle regionali soltanto per effetto di circolari interpretative della legge n. 108 del 1968, «senza alcuna certezza per la persona interessata». Inoltre, essa non distinguerebbe tra la sottoscrizione autografa e quella digitale, potendosi quindi sostenere «che quando il presentatore sappia o sia in grado di sottoscrivere con una qualsiasi delle modalità previste dall'ordinamento la previsione in questione non possa trovare applicazione».

In ogni caso, la imposizione delle richiamate specifiche modalità anche «per chi sarebbe capace di sottoscrivere potrebbe ritenersi oggettivamente lesiv[a] della dignità e della sfera di vita privata».

2.2.– L'art. 3 Cost. sarebbe inoltre violato «dalla irragionevole scelta del legislatore di distinguere tra procedimento referendario», nel quale la possibilità di utilizzare la firma digitale è ormai stata riconosciuta, «e procedimento elettorale», essendo identiche le ragioni di garanzia dell'identità del sottoscrittore sottese alle due discipline, e potendosi altresì ritenere che, tanto la sottoscrizione di una lista di candidati, quanto la firma di una proposta referendaria o di una legge di iniziativa popolare, siano rappresentative «di diritti politici aventi lo stesso rilievo nell'architettura dell'impianto costituzionale».

2.3.– Infine, è denunciata la violazione degli artt. 48 e 49 Cost. e dei diritti dagli stessi riconosciuti anche nel procedimento elettorale preparatorio (è richiamata la sentenza n. 48 del 2021 di questa Corte), in relazione «a una qualsiasi delle possibilità» consentite al cittadino elettore per incidere in tale fase. Rientrando, tra queste, la facoltà di contribuire alla formazione di una lista di candidati, le disposizioni censurate precluderebbero o, comunque, limiterebbero il diritto del cittadino di concorrere «alla formazione dell'offerta elettorale», individuando candidati espressione di un indirizzo politico a lui congeniale.

Al riguardo, il giudice *a quo* richiama la sentenza n. 62 del 2022 di questa Corte, che, con riferimento alla composizione delle liste dei candidati alle elezioni nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ha rilevato come «[n]emmeno la pur ampia descritta discrezionalità del legislatore in materia sfugge, tuttavia, ai limiti generali del rispetto dei canoni di non manifesta irragionevolezza e di necessaria coerenza rispetto alle finalità perseguite».

2.4.– In conclusione, il Tribunale rimettente chiede di dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 e 2, comma 6, del d.lgs. n. 82 del 2005, nella parte in cui «non indicano come alternativa la firma digitale per gli elettori affetti da disabilità tali da impedirgli di apporre la firma autografa».

3.– Si è costituito, con memoria del 30 settembre 2024, C. G., segnalando che, con la firma digitale di cui dispone, utilizzata, tra l'altro, per sottoscrivere in modo autonomo la procura speciale al difensore nel presente giudizio, egli riesce a ovviare all'impedimento, derivante dalla malattia da cui è affetto, di apporre la propria firma autografa.

Ad avviso della parte, le questioni sollevate sarebbero certamente rilevanti per la decisione del giudizio *a quo*, dal momento che solo la dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle previsioni censurate consentirebbe la piena soddisfazione del diritto, in quella sede azionato, di sottoscrivere, con la propria firma digitale, una lista di candidati per la presentazione della stessa alle elezioni regionali.

3.1.– Nel merito, sarebbe evidente il contrasto di tali disposizioni con i principi di uguaglianza e di libero sviluppo della personalità umana, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., tanto più considerando che, nella specie, «la limitazione di cui si discute colpisce in particolare persone in ragione di una loro disabilità».

Al riguardo, la parte richiama la sentenza n. 258 del 2017 di questa Corte, che ha rimarcato l'obbligo dello Stato di garantire «il principio di eguaglianza a prescindere dalle “condizioni personali”», tra cui «si colloca indubbiamente la condizione di disabilità», in relazione alla quale la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità» – titolo così riformulato secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) – fornisce un quadro normativo volto «anche a favorire l'integrazione sociale del disabile», consentendogli «la “massima autonomia possibile” [...] e il pieno esercizio dei diritti fondamentali».

Inoltre, secondo la parte, la necessità di adottare misure attive per garantire l'uguaglianza nella materia elettorale in favore delle persone con disabilità sarebbe confermata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

Sarebbe dunque evidente la gravità della discriminazione prodotta dalle disposizioni censurate in danno di chi, in ragione della propria condizione, non potrebbe apporre una sottoscrizione autografa, pur essendo in grado di sottoscrivere la lista dei candidati con una modalità, quella digitale, che l'ordinamento riconosce del tutto equivalente alla prima nei settori diversi da quello elettorale.

Inoltre, a escludere che tale discriminazione sia superabile applicando in via analogica l'art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, la parte precisa che tale modalità costituirebbe «un inutile e discriminatorio aggravamento del procedimento di sottoscrizione della lista», che, rispetto all'epoca in cui la previsione fu introdotta, sarebbe divenuto «certamente del tutto sproporzionato e irragionevole oggi», potendo le finalità perseguite essere agevolmente raggiunte mediante l'utilizzo del dispositivo di firma digitale in totale autonomia da parte del firmatario, in particolare quando lo stesso sia affetto da disabilità.

3.2.– Ugualmente fondate sarebbero le censure in riferimento agli artt. 48 e 49 Cost., considerato che l'apposizione di una firma con modalità digitale anziché autografa non scalfirebbe in alcun modo la *ratio* di dimostrare la «seria consistenza» o il «minimo di consenso» (richiamati dalla parte attraverso la sentenza di questa Corte n. 83 del 1992) della lista di candidati, sottostante la necessità che questa sia presentata da un certo numero di elettori.

4.– Si è costituito in giudizio, con atto del 1° ottobre 2024, anche il gruppo politico organizzato, «Referendum e Democrazia», parte del giudizio *a quo*, concludendo per la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

4.1.– A sostegno della rilevanza delle suddette questioni la parte rileva che, nel caso in cui fossero accolte, permanerebbe in capo al giudice del giudizio principale uno spazio decisionale autonomo, dovendo questi accertare la sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto alla

sottoscrizione di una lista, nonché, comunque, determinare le concrete misure da adottare al fine di porre rimedio alla discriminazione accertata.

Nel merito, l'associazione aggiunge agli argomenti contenuti nell'ordinanza di rimessione la considerazione che dalla giurisprudenza costituzionale non emergerebbero «limiti alla modalità di raccolta delle firme».

5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in giudizio, né si è costituita la Regione Lazio, parte resistente in quello principale.

6.– È pervenuta, poi, un'opinione scritta, depositata in qualità di *amicus curiae* dall'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS (di seguito, anche solo: Associazione Luca Coscioni), ammessa con decreto presidenziale del 23 ottobre 2024, in senso adesivo alle sollevate questioni di legittimità costituzionale.

7.– Con una memoria depositata in prossimità dell'udienza, C. G., a ulteriore sostegno della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, ritiene che queste possano essere introdotte in un giudizio principale di accertamento della portata di un diritto politico, anche quando l'azione «non sia legata all'indizione di una specifica tornata elettorale».

In particolare, l'incertezza in ordine alle modalità di esercizio del diritto di sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni regionali sarebbe derivata, «peraltro in termini di vero e proprio diniego», dalla nota della Regione Lazio indirizzata all'Associazione Luca Coscioni, di conferma dell'impossibilità di utilizzare al suddetto fine la firma digitale, e, in ogni caso, dall'interpretazione data all'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 82 del 2005 dall'Ufficio centrale elettorale nazionale, in occasione delle elezioni politiche del 2022. Pertanto, a fronte dell'effetto discriminatorio subito, il ricorrente nel giudizio principale avrebbe l'interesse all'accertamento del diritto di utilizzare la firma digitale nella fase elettorale preparatoria, attinente all'esercizio di un diritto politico costituzionalmente garantito.

Inoltre, la parte rileva che il giudizio *a quo* sarebbe «l'unica via» per chiedere l'accertamento del suddetto diritto, «non esistendo un diverso rimedio giuridico approntato dall'ordinamento per situazioni analoghe», e che oggetto delle domande spiegate in tale giudizio sono anche le «conseguenti misure di risarcimento del danno e di cessazione delle condotte e rimozione degli effetti», ciò che dimostrerebbe la non sovrapponibilità con l'oggetto del giudizio di costituzionalità.

Nel merito, la parte segnala che la preclusione dall'impiego della firma digitale per le persone con disabilità sarebbe «in contrasto con la più recente evoluzione legislativa», rappresentata dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in materia di disabilità) e dai relativi provvedimenti attuativi, finalizzata ad agevolare a tali persone l'accesso in ogni settore, in condizioni di uguaglianza sostanziale. Pertanto, la materia elettorale non potrebbe ritenersi esclusa da tale tendenza.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, con ordinanza del 25 marzo 2024 (reg. ord. n. 158 del 2024), dubita della legittimità costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 e 2, comma 6, del d.lgs. n. 82 del 2005.

Il citato art. 9, dopo avere previsto che le liste di candidati per la elezione dei Consigli regionali devono essere presentate da un determinato numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione, richiede, al censurato terzo comma, che la firma degli stessi «deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché

il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto».

Ai sensi della seconda disposizione censurata, le disposizioni del CAD – tra le quali quelle che definiscono e disciplinano la firma elettronica qualificata (art. 28) e la firma digitale (artt. 1, comma 1, lettera s, e 24) – non si applicano «all'esercizio delle attività e funzioni di [...] consultazioni elettorali [...]».

1.1.– L'ordinanza di rimessione riferisce che il giudizio *a quo* è stato introdotto, con ricorso ai sensi dell'art. 702-*bis* cod. proc. civ., da un cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione Lazio, intenzionato a sostenere la presentazione di una lista di candidati alle elezioni regionali, ma impossibilitato ad apporre la propria firma autografa a causa della sclerosi laterale amiotrofica da cui è affetto.

Nel giudizio principale il ricorrente ha allegato di disporre di una firma digitale, che utilizza in modo autonomo, segnalando, tuttavia, che la possibilità di impiegarla per esercitare il proprio diritto politico di sottoscrivere una lista di candidati sarebbe, allo stato, preclusa, come dimostrerebbero sia la risposta fornita dalla Regione Lazio a una istanza su tale specifico quesito, sia l'orientamento assunto da vari uffici elettorali in occasione delle elezioni politiche del 2022, nel senso della invalidità della sottoscrizione in modalità elettronica di liste di candidati, non consentita dall'art. 2, comma 6, CAD.

Su tali premesse, il ricorrente ha dunque chiesto al giudice *a quo* l'accertamento del diritto di sottoscrivere con la propria firma digitale una lista di candidati alle elezioni del Consiglio regionale, oltre alle conseguenti misure di risarcimento del danno, di cessazione della condotta discriminatoria e di rimozione degli effetti della stessa.

1.2.– Secondo il Tribunale rimettente, le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 2, 3, 48 e 49 Cost. nella parte in cui «non indicano come alternativa la firma digitale per gli elettori affetti da disabilità tali» da impedire loro «di apporre la firma autografa».

In ragione della condizione fisica della persona, le previsioni censurate finirebbero, infatti, per ostacolare l'esercizio dei diritti politici di sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni, riconosciuti nel procedimento elettorale preparatorio per consentire di concorrere «alla formazione dell'offerta elettorale», determinando altresì «una discriminazione in danno di chi, come il ricorrente, in ragione della propria condizione non potrebbe apporre una sottoscrizione autografa».

Inoltre, sarebbe irragionevole, essendo identiche le ragioni di garanzia dell'identità del sottoscrittore, la diversità di disciplina esistente tra il procedimento elettorale e quelli referendari e di iniziativa legislativa popolare, per i quali il legislatore, a differenza del primo, ha riconosciuto la possibilità di utilizzare la firma digitale.

2.– Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono ammissibili.

Il giudizio principale, riguardando le modalità di sottoscrizione di una lista di candidati alle elezioni regionali, ha ad oggetto l'accertamento della portata dei diritti politici, essendo la sottoscrizione della lista strumentale alla formazione dell'offerta elettorale.

Su tale domanda il giudice ordinario è fornito di giurisdizione (Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 20 ottobre 2016, n. 21262; Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 22 maggio 2024, n. 4577) e ciò consente di ritenere sussistente il relativo presupposto del giudizio *a quo*.

Inoltre, non risulta implausibile la valutazione del rimettente, secondo cui la portata (e la stessa esistenza) del diritto dell'elettore con disabilità di sottoscrivere una lista di candidati con la firma digitale

può essere accertata nel contesto di una specifica consultazione elettorale anche quando il procedimento di presentazione delle liste sia ormai concluso (sentenze n. 35 del 2017 e n. 1 del 2014). Infatti, poiché le disposizioni censurate si frappongono in modo continuativo a tale modalità di esercizio del diritto da parte di una persona con disabilità, l'asserita lesione dei parametri costituzionali assume «un carattere permanente» (sentenza n. 240 del 2021).

2.1.– Quanto, poi, alla necessità di fare applicazione delle disposizioni censurate, si deve constatare che nell'ordinamento elettorale della Regione Lazio, in effetti, mancano disposizioni specifiche per la sottoscrizione delle liste di candidati, per cui risulta applicabile – in forza del rinvio stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge reg. Lazio n. 2 del 2005 – l'art. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968. L'interpretazione di tale disposizione – tanto letterale, quanto sistematica, alla luce dell'ambito di applicazione del CAD – operata dal giudice *a quo* sorregge, quindi, più che plausibilmente la rilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Non vi è dubbio, infine, che l'oggetto del giudizio principale non coincide con quello del giudizio incidentale, dovendo il giudice comune sia determinare il contenuto del diritto azionato dal ricorrente – in particolare, le modalità di esercizio della facoltà di sottoscrivere una lista di candidati – sia valutare la fondatezza delle ulteriori domande, di risarcimento del danno e di cessazione delle condotte e rimozione degli effetti, connesse alla eventuale sussistenza della discriminazione prodotta dalle disposizioni censurate.

3.– Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 48 e 49 Cost. sono fondate.

3.1.– Ormai da tempo l'ordinamento riconosce le potenzialità dell'utilizzo delle nuove tecnologie digitali anche nell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.

Il CAD, al comma 1 dell'art. 2, prevede, infatti: «[l]o Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

Tuttavia, dal generale ambito di applicazione del CAD restano esclusi alcuni settori particolari, come esplicitato dal comma 6 del sopra citato art. 2, che, per quanto qui rileva, pone una preclusione all'utilizzo delle tecnologie digitali nelle «consultazioni elettorali».

Ciò ha portato gli organi preposti ai controlli nel procedimento elettorale a escludere la possibilità di utilizzare la firma elettronica per sottoscrivere liste di candidati, in quanto la equiparazione prevista dal CAD tra documento e firma analogica, da una parte, e documento e firma digitale, dall'altra, «non opera nella materia elettorale», data la chiara ed esplicita esclusione di cui all'art. 2, comma 6 (Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione, decisioni 26 agosto 2022, n. 49 e n. 53 e decisioni 27 agosto 2022, n. 92 e n. 120).

Alcuni anni prima, peraltro, la categoricità di tale divieto era sembrata destinata a cadere con l'art. 3, comma 7, della legge 3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) che, al fine di «consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata», aveva previsto la definizione delle relative modalità con decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi.

Tale decreto, tuttavia, non è stato mai emanato e, pertanto, la norma è rimasta inattuata.

Su un fronte diverso da quello della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature, invece, un'evoluzione si è realizzata, perché con l'art. 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), in particolare «[a]l fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica», è stato istituito un fondo «destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali» per la raccolta delle sottoscrizioni relative alle iniziative referendarie.

La disposizione è stata poi modificata, e, in base alla disciplina vigente, l'utilizzo di tale piattaforma è stato esteso anche alla raccolta delle firme necessarie per i progetti di legge di iniziativa popolare e per i *referendum* di cui all'art. 138 Cost. La piattaforma è divenuta operativa il 25 luglio 2024, in forza del d.P.C.m. 18 luglio 2024 (Attestazione dell'operatività della Piattaforma per la raccolta delle firme espresse nell'ambito dei *referendum*, di cui all'articolo 1, commi 341 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), e, fino a tale data, l'art. 1, comma 344, della legge n. 178 del 2020, come sostituito dall'art. 38-*quater*, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ha previsto che le firme degli elettori, per le ipotesi prima ricordate, oltre che con la tradizionale sottoscrizione autografa, «possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi», precisando che le firme così raccolte non sono soggette all'autenticazione richiesta dall'art. 8, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

3.2.– Nonostante la descritta evoluzione, la possibilità di utilizzare la firma digitale per le sottoscrizioni funzionali all'ammissione delle liste di candidati alle consultazioni elettorali è rimasta, quindi, preclusa.

È opportuno, peraltro, ricordare che la previsione dell'obbligo di raccogliere un certo numero di sottoscrizioni a corredo delle candidature è funzionale ad evitare il rischio di una eccessiva «dispersione di voti», dovuta alla polverizzazione di candidature che non riflettono una «seria consistenza» e un «minimo di consenso» (sentenza n. 83 del 1992 e, analogamente, sentenza n. 48 del 2021).

In questi termini, si è ravvisato il fondamento di tali previsioni nell'esigenza di tutelare beni «di rango particolarmente elevato, anche sul piano della rilevanza costituzionale», in quanto funzionali al principio democratico di rappresentatività popolare e alla governabilità, evitando «un'abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l'elettorato» (sentenza n. 394 del 2006).

L'utilizzo della firma digitale, invero, non porta, di per sé, a contraddire tale esigenza, anche considerando che non è predicabile, nel caso del procedimento elettorale preparatorio, quale è la raccolta di firme, quel bisogno di segretezza che connota l'espressione del voto, essendo al contrario prevista la pubblicità della manifestazione di supporto alla lista di candidati.

Tuttavia, la materia elettorale, per sua natura, è caratterizzata da un alto tasso di politicità, per cui, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, al legislatore deve essere riconosciuta una ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza (*ex plurimis*, sentenze n. 62 del 2022, n. 35 del 2017, n. 193 del 2015, n. 275 e n. 1 del 2014).

Su un piano generale, quindi, i tempi e le modalità di un eventuale, generalizzato, superamento del divieto derivante dalla previsione dell'art. 2, comma 6, CAD, rimangono rimessi alla valutazione discrezionale del legislatore.

Questi, infatti, è chiamato a bilanciare le opportunità offerte dalla modernizzazione non solo con i rischi che questa può, in ipotesi, comportare, ma anche con l'esigenza di una partecipazione politica il più possibile meditata e consapevole: principi che, nelle forme più tradizionali in cui si svolgono le operazioni elettorali, sono favoriti anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini in una sorta di "liturgia repubblicana".

È però significativo che, in un contesto caratterizzato dalla crescente disaffezione all'esercizio del diritto di voto, le indubbie facilitazioni che potrebbero essere garantite dall'applicazione della tecnologia digitale stanno progressivamente ponendosi all'attenzione delle istituzioni europee e nazionali.

Con riguardo alle prime va segnalata, da ultimo, la comunicazione COM (2021) 118 *final*, del 9 marzo 2021 (Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale), con cui la Commissione europea ha presentato gli indirizzi per l'evoluzione digitale dell'Europa entro il 2030, anche in riferimento alla vita democratica. Con riguardo alle seconde va considerato il libro bianco «Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto», del 14 aprile 2022, elaborato dalla Commissione istituita con decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 22 dicembre 2021, diretto a proporre la digitalizzazione di alcuni aspetti del processo elettorale allo scopo di rimuovere gli ostacoli che si frappongono, in particolare, al cosiddetto astensionismo involontario, dovuto in particolare alle difficoltà, nei momenti elettorali, di spostamento dai luoghi di lavoro o di studio a quelli di residenza.

4.– Neppure la pur ampia, descritta, discrezionalità del legislatore in materia elettorale sfugge, tuttavia, al vaglio della non manifesta irragionevolezza (ancora, sentenza n. 62 del 2022) e al rispetto del nucleo essenziale di quelle garanzie che, per quanto qui espressamente interessa, riguardano le situazioni caratterizzate da particolare vulnerabilità.

Questa Corte ha costantemente affermato che la condizione giuridica della persona con disabilità è il punto di confluenza di un complesso di principi «che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale» (*ex plurimis*, sentenza n. 42 del 2024, che richiama la sentenza n. 83 del 2019, e, nello stesso senso, sentenza n. 110 del 2022).

In riferimento a queste situazioni, in particolare con riguardo alle persone che non sono in grado di apporre una firma autografa ma risultano capaci, utilizzando le moderne tecnologie, di apporre una digitale, la preclusione derivante dall'art. 2, comma 6, CAD, incide sui loro diritti politici di cui agli artt. 48 e 49 Cost., tra cui senz'altro rientra quello di sottoscrivere una lista di candidati che possa essere sottoposta al voto degli elettori; si tratta, infatti, di una attività che, concorrendo alla formazione dell'offerta elettorale, attiene direttamente al diritto di elettorato.

4.1.– Tale incisione non può più, oggi, ritenersi adeguatamente compensata dallo strumento, risalente a quando non esisteva la possibilità della firma digitale, che l'ordinamento ha tradizionalmente messo a disposizione per queste specifiche situazioni, ovvero quello previsto dall'art. 28, quarto comma, secondo e terzo periodo, del d.P.R. n. 570 del 1960 – applicabile anche alle elezioni dei Consigli regionali ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 108 del 1968 –, in forza del quale «[i] presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista».

Questa procedura presuppone, infatti, che la dichiarazione verbale venga resa nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dove ordinariamente sono raccolte le sottoscrizioni della lista di candidati, oppure, nel caso la persona sia impossibilitata a muoversi, che i soggetti abilitati a ricevere la dichiarazione verbale e i

testimoni si rechino nel domicilio della persona con disabilità, con la conseguenza che a quest'ultima è imposto di attivarsi al fine di ottenere tale presenza, di sostenere gli eventuali oneri economici, e, se del caso, di tollerare una interferenza sulla propria riservatezza.

La suddetta procedura non appare, oggi, sufficiente a impedire una violazione dei parametri costituzionali dedotti dal giudice *a quo*.

4.2.– Nel caso in esame, infatti, il soggetto, grazie allo sviluppo tecnologico, *id est* la firma digitale, ben potrebbe autonomamente apporre la sottoscrizione necessaria alla presentazione delle candidature, se non incontrasse la preclusione derivante dall'art. 2, comma 6, CAD, che invece lo trasforma, sotto la prospettiva in oggetto, in inabile, costringendolo a dover ricorrere alla più gravosa e complessa dichiarazione verbale resa davanti a due testimoni e a un soggetto abilitato a verbalizzarla, secondo quanto previsto dall'art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 570 del 1960.

Questa dinamica normativa contrasta con il principio personalista (art. 2 Cost.), che impone di rilevare che la dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività.

In questi termini, la suddetta preclusione, oltretutto, determina «un aggravio procedimentale» (sentenza n. 15 del 2024) irragionevole e non proporzionato, che si risolve anche in uno di quegli ostacoli, ripetutamente censurati da questa Corte (sentenze n. 186 del 2020 e n. 254 del 2019), il cui effetto, in questo caso in riferimento agli artt. 48 e 49 Cost., è quello di discriminare alcune categorie di persone (sentenza n. 9 del 2021), in violazione quindi anche dell'art. 3 Cost., compreso il profilo della stessa eguaglianza sostanziale.

È infatti compito della Repubblica proprio quello di rimuovere gli ostacoli che, «limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione» all'«organizzazione politica», in questo caso, del Paese.

Anziché rimuovere l'ostacolo è, paradossalmente, l'ordinamento stesso che finisce, nella fattispecie qui considerata, per introdurre un aggravio né necessario, né proporzionato rispetto all'esigenza di verificare l'autenticità e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati, parimenti conseguibile consentendo all'elettore con disabilità di utilizzare la modalità elettronica per sostenere la lista di candidati.

Sussiste, quindi, la violazione degli artt. 2, 3, 48 e 49 Cost.

4.3.– In questa prospettiva, l'ambito soggettivo del descritto *vulnus* deve essere definito con riferimento senz'altro a quelle persone che si trovano nelle specifiche condizioni per il voto domiciliare, come riconosciute dall'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22.

Al comma 1, tale disposizione prevede che «[g]li elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore».

Al comma 3, lettera b), la stessa prescrive poi che tali elettori facciano pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti «un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno

antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali».

Ai fini che qui rilevano, ferma restando la necessità della suddetta certificazione che attesti la condizione di infermità, la possibilità dell'utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione delle liste non può, tuttavia, essere limitata alla ristretta cerchia di queste persone.

Tale possibilità deve essere, infatti, riconosciuta anche a tutti i casi in cui, pur a prescindere dalle particolarissime condizioni indicate nella richiamata disposizione, sussista comunque l'impossibilità certificata, per un grave impedimento fisico, di apporre una firma autografa; è dato, infatti, riscontrare una *e adem ratio* che accomuna tali situazioni e che, di conseguenza, rivela il carattere non necessario e non proporzionato dell'obbligo di rendere la dichiarazione verbale solenne.

4.4.– Ciò chiarito, sul piano oggettivo, va considerato che, in riferimento alla presentazione delle liste dei candidati, sussiste l'esigenza sia di assicurare pari condizioni tra i soggetti che aspirano alla competizione elettorale, sia di evitare abusi e contraffazioni nella raccolta delle sottoscrizioni necessarie all'ammissione delle liste. È per questo motivo che l'ordinamento prevede che le firme necessarie a supporto delle liste medesime debbano essere raccolte in un arco di tempo predeterminato e che ne siano certe la provenienza e la genuinità; ciò che si realizza mediante adempimenti posti in capo a un soggetto terzo, che attesti formalmente di avere proceduto a identificare l'elettore e che la firma è avvenuta in sua presenza.

Tali esigenze vengono però adeguatamente tutelate anche attraverso quella stessa «firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi» che, come si è ricordato, il legislatore ha previsto in riferimento alla raccolta delle firme per il *referendum* e per i progetti di legge di iniziativa popolare nell'art. 1, comma 344, della legge n. 178 del 2020, dove, peraltro, ha espressamente escluso la necessità della autenticazione della firma dell'elettore, ritenendo che tale modalità soddisfi l'esigenza di avere certezza della provenienza della sottoscrizione dal titolare di quella firma elettronica. In effetti, l'art. 32, comma 1, CAD pone in capo al titolare del certificato di firma, connesso alla sola firma elettronica qualificata, l'obbligo di «assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto» e quello di «utilizzare personalmente» il suddetto dispositivo.

4.5.– Gli artt. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 e 2, comma 6, CAD, in conclusione, devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono per l'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.

Resta assorbito l'ulteriore profilo di censura prospettato in riferimento all'art. 3 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nella parte in cui non prevedono per

l'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2024.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Legge 17/02/1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61.

omissis

Articolo 9. Liste di candidati.

omissis

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto

Note:

Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

omissis

Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

omissis

Art. 2. Finalità e ambito di applicazione

omissis

6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

Note:

Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

omissis

Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

omissis

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

Note:

Rubrica così sostituita dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Comma inserito dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

omissis

Decreto Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361

**Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati.**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.

Art. 55 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 39)

omissis

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in qualsiasi Comune della Repubblica.

Note:

Comma modificato dall'art. 1, comma 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17.

omissis

Decreto legge 03/01/2006, n. 1

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 gennaio 2006, n. 22 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2006, n. 23), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

1. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

Note:

Rubrica così sostituita dalla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

Comma così sostituito dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

omissis

LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2005, N. 7

Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona¹

Omissis

Art. 24 (Attività formative e di aggiornamento, studi e ricerche)²

1. La Giunta regionale può finanziare attività formative e di aggiornamento per amministratori, direttori, volontari, familiari degli ospiti, dipendenti delle aziende e loro associazioni, organizzati in via primaria, sulla base dei programmi delle rispettive Province autonome, dalle associazioni rappresentative delle aziende stesse o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le attività formative possono essere estese anche a soggetti privati, nel rispetto delle priorità dei destinatari, senza oneri a carico della Regione.³

2. I termini e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei corsi di cui al presente articolo, nonché i criteri di valutazione delle medesime, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale può realizzare lo svolgimento di studi e ricerche nel settore assistenziale e previdenziale, con particolare riferimento all'attività delle aziende, mediante convenzioni con Università, Istituti specializzati, esperti singoli o associati e associazioni delle aziende rappresentative a livello provinciale.

4. La Giunta regionale può altresì finanziare studi e ricerche analoghi a quelli di cui al comma 3, che le associazioni delle aziende realizzano tramite convenzioni con Università, Istituti specializzati ed esperti singoli o associati.

5. I termini e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento degli studi e delle ricerche di cui al comma 4, nonché i criteri di valutazione delle medesime, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.⁴

omissis

¹ In B.U. 4 ottobre 2005, n. 40 - Suppl. n. 1.

² Rubrica sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 1) della l.r. 28 settembre 2016, n. 9.

³ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 2) della l.r. 28 settembre 2016, n. 9 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, della l.r. 20 dicembre 2024, n. 5. La modifica si applica alle domande di contributo presentate a decorrere dall'esercizio 2025. (Cfr. art. 3, comma 2, della legge regionale n. 5/2024).

⁴ Si veda anche la deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2023, n. 211.

REGIONALGESETZ VOM 21. SEPTEMBER 2005, NR. 7

Neuordnung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen – öffentliche Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste⁵

(...)

Art. 24 Ausbildungs- und Fortbildungstätigkeiten, Studien und Forschungsarbeiten⁶

(1) Der Regionalausschuss kann für die Verwalter, die Direktoren, die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die Familienangehörigen der Heimbewohner, die Bediensteten der Betriebe und ihre Verbände Ausbildungs- und Fortbildungstätigkeiten finanzieren, die vorrangig von den Vertretungsverbänden der Betriebe oder von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen auf der Grundlage der Programme der jeweiligen Autonomen Provinzen veranstaltet werden. Die Ausbildungstätigkeiten können unter Beachtung der Prioritäten der Zielgruppen und ohne Ausgaben zu Lasten der Region auch auf private Rechtssubjekte ausgedehnt werden.⁷

(2) Die Fristen und Modalitäten für die Einreichung der Finanzierungsgesuche in Bezug auf die Lehrgänge laut diesem Artikel sowie die Kriterien für die Bewertung der Gesuche werden mit Beschluss des Regionalausschusses festgesetzt.

(3) Der Regionalausschuss kann im Rahmen von Abkommen mit Universitäten, Fachinstituten, Sachverständigen bzw. Sachverständigenverbänden sowie den Vertretungsvereinigungen der Betriebe auf Landesebene Studien und Forschungsarbeiten im Sozial- und Vorsorgebereich durchführen lassen, wobei ein besonderes Augenmerk auf den Tätigkeitsbereich der Betriebe gerichtet wird.

(4) Ferner kann der Regionalausschuss Studien und Forschungsarbeiten, die jenen laut Abs. 3 entsprechen, finanzieren, die von den Vereinigungen der Betriebe im Rahmen von Abkommen mit Universitäten, Fachinstituten und Sachverständigen bzw. Sachverständigenverbänden durchgeführt werden.

(5) Die Fristen und Modalitäten für die Einreichung der Finanzierungsgesuche laut Abs. 4 betreffend Studien und Forschungsarbeiten sowie die Kriterien für die Bewertung der Gesuche werden mit Beschluss des Regionalausschusses festgesetzt.⁸

(...)

⁵ Im ABl. vom 4. Oktober 2005, Nr. 40, Beibl. Nr. 1.

⁶ Die Überschrift wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. g) Z. 1) des RG vom 28. September 2016, Nr. 9 ersetzt.

⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. g) Z. 2 des RG vom 28. September 2016, Nr. 9 ersetzt und durch den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 20. Dezember 2024, Nr. 5 geändert. Die Änderung findet auf die ab dem Haushaltsjahr 2025 eingereichten Beitragsgesuche Anwendung. (vgl. den Art. 3 Abs. 2 des RG Nr. 5/2024).

⁸ Siehe auch den Beschluss der Regionalregierung vom 15. November 2023, Nr. 211.

**LEGGE REGIONALE
28 FEBBRAIO 1993, N. 3**

**Istituzione dell'assicurazione regionale
volontaria per la pensione alle persone
casalinghe¹⁻²**

omissis

**Art. 10
Fondo pensioni**

1. I contributi versati dalle persone casalinghe per l'assicurazione regionale e gli importi messi a disposizione ai medesimi fini dalla Regione costituiscono un apposito fondo pensioni necessario per gli interventi previsti. Eventuali risorse che residuano al momento della chiusura del fondo sono restituite alla Regione.³

omissis

**REGIONALGESETZ
VOM 28. FEBRUAR 1993, NR. 3**

**Einführung der Freiwilligen
Regionalversicherung für die Rente zugunsten
der im Haushalt tätigen Personen^{1 2}**

(...)

**Art. 10
Rentenfonds**

(1) Die von den im Haushalt tätigen Personen für die Regionalrente eingezahlten Beiträge und die von der Region zu den gleichen Zwecken zur Verfügung gestellten Beträge stellen einen eigenen Rentenfonds dar, der für die vorgesehenen Maßnahmen notwendig ist. Die bei Schließung des Fonds eventuell noch vorhandenen Mittel werden der Region rückerstattet.³

(...)

¹ In B.U. 2 marzo 1993, n. 10.

Im Amtsblatt vom 2. März 1993, Nr. 10.

² La possibilità di aderire all'assicurazione regionale è stata sospesa con l'entrata in vigore della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 (23.7.2004 - cfr. art. 4 della LR 1/2004) ed è cessata con l'entrata in vigore della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (22.2.2005 – cfr. art. 13, comma 13 della LR 1/2005).

Die Möglichkeit, der Regionalversicherung beizutreten, wurde mit Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 (23.7.2004 – vgl. Art. 4 RG Nr. 1/2004) ausgesetzt und mit Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (22.2.2005 – vgl. Art. 13 Abs. 13 RG Nr. 1/2005) abgeschafft.

³ Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. a) della legge regionale 24 luglio 2024, n. 2.

Der Satz wurde durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 24. Juli 2024, Nr. 2 hinzugefügt.

**LEGGE REGIONALE
18 FEBBRAIO 2005, N. 1**

Pacchetto famiglia e previdenza sociale¹

omissis

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

omissis

13. A decorrere dal 1° giugno 2005 è preclusa la possibilità di aderire alle forme assicurative previste agli articoli 10, 18, 23 e 28 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli articoli 10, 13, 18, 22, 23 e 28 continuano ad applicarsi limitatamente agli eventi che si sono verificati entro la scadenza dell'anno assicurativo in essere alla data del 31 maggio 2005. Con il 1° luglio 2005 cessano di avere applicazione gli articoli 14 e 15 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano con riferimento agli assegni regionali al nucleo familiare spettanti a decorrere dal 1° luglio 2005. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione il Capo II della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e cessa la possibilità di aderire all'assicurazione volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, già sospesa ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1.

omissis

**REGIONALGESETZ
VOM 18. FEBRUAR 2005, NR. 1**

Familienpaket und Sozialvorsorge¹

(...)

Art. 13

Übergangs- und Schlussbestimmungen

(...)

(13) Mit Wirkung vom 1. Juni 2005 besteht nicht mehr die Möglichkeit, den in den Art. 10, 18, 23 und 28 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehenen Versicherungsformen beizutreten. Die Art. 10, 13, 18, 22, 23 und 28 finden weiterhin ausschließlich in Bezug auf die Vorsorgefälle Anwendung, die innerhalb der Ablaufrist des am 31. Mai 2005 laufenden Versicherungsjahres eingetreten sind. Mit 1. Juli 2005 finden die Art. 14 und 15 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen keine Anwendung mehr. Die im Art. 3 enthaltenen Bestimmungen werden in Bezug auf das ab dem 1. Juli 2005 zustehende regionale Familiengeld angewandt. Nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes findet das II. Kapitel des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen keine Anwendung mehr und ist es nicht mehr möglich, der freiwilligen Rentenversicherung für die im Haushalt tätigen Personen, die im Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehen und im Sinne des Art. 4 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 ausgesetzt worden ist, beizutreten.

(...)

¹ In BU 21 febbraio 2005, n. 7, num. Straordinario.
Im Amtsblatt vom 21. Februar 2005, Nr. 7, Sondernummer.

LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2017, N. 4

Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari¹

Art. 1 (Disposizioni organizzative conseguenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari)

1. Dalla data di entrata in vigore della norma di attuazione dello Statuto speciale concernente la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, nelle more del potenziamento degli organici come eventualmente individuato anche negli appositi accordi stipulati con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 dicembre 2025, al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari, sono confermate le unità di personale regionale presso gli stessi, nel numero massimo di 25 unità, come stabilito dai precedenti accordi. A tale scopo, fino alla medesima data, possono essere disposte assunzioni di personale a tempo determinato, ovvero prorogati, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere, fatto salvo, per quanto riguarda le singole posizioni, il rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili.²

1-bis. Al fine di consentire il mantenimento dell'entità del personale in servizio al momento dell'entrata in vigore della norma di attuazione, nelle more della definizione degli standard di funzionalità, possono essere assunte fino a un massimo di 70 unità di personale a tempo determinato o in posizione di comando fino al 31 dicembre 2025.³

2. Fino alla ridefinizione della struttura organizzativa regionale, la struttura di coordinamento degli uffici giudiziari è individuata nella Segreteria della Giunta regionale.

omissis

¹ In B.U. 28 marzo 2017, n. 13 – Supplemento n. 3.

² Comma modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), della l.r. 27 luglio 2017, n. 7, dall'art. 8, comma 1, lett. a), della l.r. 8 agosto 2018, n. 6, dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 1 agosto 2019, n. 3, dall'art. 8, comma 1, lettera a), della l.r. 27 luglio 2020, n. 3, dall'art. 14, comma 1, lett. a), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5 e dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 1 agosto 2022, n. 5, dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 25 luglio 2023, n. 5 e da ultimo dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 24 luglio 2024, n. 2.

³ Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. b), della l.r. 27 luglio 2017, n. 7, modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), della l.r. 8 agosto 2018, n. 6, dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 1 agosto 2019, n. 3, dall'art. 8, comma 1, lettera b), della l.r. 27 luglio 2020, n. 3, dall'art. 14, comma 1, lett. b), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5 e dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 1 agosto 2022, n. 5, dall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 25 luglio 2023, n. 5 e da ultimo dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 24 luglio 2024, n. 2.

REGIONALGESETZ VOM 17. MÄRZ 2017, NR. 4

Dringende Bestimmungen bezüglich der Übertragung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichte¹

Art. 1 Organisationsbestimmungen in Zusammenhang mit der Übertragung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichte

(1) Ab Inkrafttreten der Durchführungsbestimmung zum Sonderstatut in Sachen Übertragung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichte und in Erwartung der Aufstockung der Stellenpläne, wie eventuell auch in den einschlägigen Abkommen mit dem Justizminister und dem Minister für Wirtschaft und Finanzen festgelegt, wird die in den vorhergehenden Abkommen vereinbarte Zurverfügungstellung bis zum 31. Dezember 2025 von maximal 25 Regionalbediensteten bei den Gerichten bestätigt, um deren Tätigkeit zu gewährleisten. Zu diesem Zweck können bis zum besagten Datum Einstellungen von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis getätigt und die bestehenden befristeten Arbeitsverhältnisse ohne Unterbrechung verlängert werden, wobei in Bezug auf die einzelnen Positionen die in den einschlägigen Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen vorgesehenen Modalitäten und Einschränkungen einzuhalten sind.²

(1-bis) Zur Erhaltung des Bestands des beim Inkrafttreten der Durchführungsbestimmung dienstleistenden Personals können bis zur Festlegung der Funktionalitätsstandards höchstens 70 Bedienstete mit befristetem Arbeitsverhältnis oder in der Stellung einer Abordnung bis zum 31. Dezember 2025 eingestellt werden.³

(2) Bis zur Neuordnung des Organisationsgefüges der Region ist das Sekretariat der Regionalregierung die für die Koordinierung der Gerichte zuständige Struktur.

(...)

¹ Im ABl. vom 28. März 2017, Nr. 13, Beibl. Nr. 3.

² Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7, durch den Art. 8 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 8. August 2018, Nr. 6, durch den Art. 11 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 1. August 2019, Nr. 3, durch den Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2021, Nr. 5, durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 1. August 2022, Nr. 5, den Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 und durch den Art. 8 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 24. Juli 2024, Nr. 2 geändert.

³ Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 eingefügt und durch den Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 8. August 2018, Nr. 6, durch den Art. 11 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 1. August 2019, Nr. 3, durch den Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2021, Nr. 5, durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 1. August 2022, Nr. 5, den Art. 10 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 und durch den Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 24. Juli 2024, Nr. 2 geändert.

LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 2000, N. 3

Norme urgenti in materia di personale¹

omissis

Art. 5 (Accesso agli impieghi)²

1. L'accesso all'impiego in Regione avviene:

- a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli o per titoli ed esami;
- b) mediante corso-concorso;
- c) mediante selezione pubblica volta all'accertamento della professionalità richiesta;
- d) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego per le qualifiche e le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo previo accertamento della professionalità richiesta;
- e) mediante chiamata numerica dei lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 previo accertamento della professionalità richiesta;
- f) mediante attuazione della mobilità tra la Regione e gli altri enti pubblici secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti;
- g) mediante utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici approvate dal Consiglio regionale, dalle Camere di commercio, industria, artigianato, turismo ed agricoltura di Trento e di Bolzano³, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi Consigli, nonché dai Comuni della regione.⁴
- h) limitatamente ai profili professionali specifici degli uffici giudiziari, mediante utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici approvate dal Ministero della Giustizia e, se compatibili, da altri Ministeri.⁵

omissis

¹ In B.U. 25 luglio 2000, n. 31 – Supplemento n. 1.

² Si veda il D.P.Reg. 25 gennaio 2023, n. 2.

³ Si veda la nota n. **Errore. Il segnalibro non è definito..**

⁴ Lettera dapprima modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a), della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 e, successivamente, dall'art. 10, comma 1, lett. a), della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁵ Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 1, lett. b), della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 e modificata dall'art. 7, comma 1, lett. a), della l.r. 20 dicembre 2024, n. 5.

REGIONALGESETZ VOM 21. JULI 2000, NR. 3

Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens¹

(...)

Art. 5 Zugang zum Dienst²

(1) Der Zugang zum Dienst in der Region erfolgt:

- a) durch öffentliche Wettbewerbe nach Prüfungen, nach Bewertungsunterlagen bzw. nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen;
- b) durch Ausleselehrgänge;
- c) durch öffentliche Auswahlverfahren zur Feststellung des Vorhandenseins der erforderlichen beruflichen Fähigkeiten;
- d) für die Funktionsränge und Berufsbilder, für die nur der Abschluss der Pflichtschule vorgeschrieben ist, mittels Berücksichtigung der Arbeitslosenlisten der verschiedenen Bezirke nach Feststellung des Vorhandenseins der erforderlichen beruflichen Fähigkeiten;
- e) durch Vorladung der behinderten Arbeitnehmer laut Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68 nach Feststellung des Vorhandenseins der erforderlichen beruflichen Fähigkeiten;
- f) durch Einführung der Mobilität bei der Region und den anderen öffentlichen Körperschaften gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Verwaltungsordnungen;
- g) durch Inanspruchnahme der vom Regionalrat, von den Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen³, von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen sowie vom jeweiligen Landtag und von den Gemeinden der Region genehmigten Rangordnungen von öffentlichen Wettbewerben.⁴
- ~~g-bis~~) beschränkt auf die spezifischen Berufsbilder der Gerichtsämter, durch Verwendung der vom Justizministerium und – soweit vereinbar – von anderen Ministerien genehmigten Rangordnungen von öffentlichen Wettbewerben.⁵

(...)

¹ Im ABl. vom 25. Juli 2000, Nr. 31, Beibl. Nr. 1.

² Siehe das DPREg. vom 25. Jänner 2023, Nr. 2.

³ Siehe Anmerkung Nr. 16.

⁴ Der Buchstabe wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 und durch den Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

⁵ Der Buchstabe wurde durch den Art. 10 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 hinzugefügt und durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 20. Dezember 2024, Nr. 5 geändert.

LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2002, N. 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)¹

omissis

Art. 2 (Applicazione di norme in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni)

1. La Regione applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, come attualmente definito all'articolo 1 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e come eventualmente e successivamente modificato ed integrato.²

01-bis. Per procedure di affidamento ai sensi del comma 1 si intendono anche quelle relative all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione di cui alla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali della Provincia autonoma di Trento.³

1-bis. Ogni richiamo al territorio provinciale contenuto nella normativa di cui al comma 1 è da intendersi riferito all'intero territorio regionale.⁴

1-ter. È attribuita al direttore dell'Ufficio Tecnico della Regione la competenza ad esprimere il parere tecnico-amministrativo ed economico in merito ai progetti affidati dalla Regione per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico, nei casi in cui la normativa provinciale in materia di lavori pubblici e trasparenza degli appalti attribuisce tale competenza ad organi monocratici.⁵

1-quater. In tutti i casi possibili e fatto salvo quanto stabilito al comma 1-ter, le funzioni svolte da organi provinciali monocratici e collegiali ai sensi della normativa afferente le materie citate al comma 1, sono svolte, nei rispettivi ambiti di competenza, dai corrispondenti organi della Regione.⁶

1-quinquies. La Regione può stipulare apposite convenzioni con l'ente provinciale o comunque acquisire dallo stesso il consenso affinché gli organi consultivi e tecnici istituiti da quest'ultimo nelle materie citate al comma 1, che non trovano un proprio corrispondente nell'ordinamento regionale, esplicino la loro funzione anche in relazione all'attività dell'Amministrazione regionale.⁷

omissis

¹ In B.U. 30 luglio 2002, n. 32.

² Comma sostituito dall'art. 6, comma 1 della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

³ Comma inserito dall'art. 7, comma 1 della l.r. 16 dicembre 2019, n. 8.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1.

⁷ Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1.

REGIONALGESETZ VOM 22. JULI 2002, NR. 2

Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt der Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)¹

(...)

Art. 2 Anwendung von Bestimmungen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Arbeiten, der Transparenz bei Ausschreibungen, des Vertragswesens und der Güterverwaltung

(1) Die Region wendet bei der Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen die Gesetzesbestimmungen der Autonomen Provinz Trient über die öffentlichen Verträge laut Art. 1 Abs. 2 des Landesgesetzes vom 9. März 2016, Nr. 2 und seinen eventuellen späteren Änderungen und Ergänzungen an.²

(01-*bis*) Zu den Vergabeverfahren im Sinne des Abs. 1 zählen auch die Verfahren für die Erteilung von Studien-, Forschungs-, Beratungs- und Mitarbeiteraufträgen laut dem Landesgesetz der Autonomen Provinz Trient über die Verträge und die Güter der Provinz.³

(1-*bis*) Jeglicher Verweis auf das Gebiet der Provinz, der im Gesetz laut Abs. 1 enthalten ist, gilt als auf das gesamte Gebiet der Region bezogen.⁴

(1-*ter*) Der Direktor des Amtes für technische Angelegenheiten der Region ist dafür zuständig, verwaltungstechnische und wirtschaftliche Stellungnahmen zu den von der Region erteilten Aufträgen für die Ausführung von öffentlichen Arbeiten bzw. Arbeiten von öffentlichem Belang abzugeben, sofern dies laut den Landesbestimmungen betreffend öffentliche Arbeiten und Transparenz des Auftragswesens in die Zuständigkeit von Einzelorganen fällt.⁵

(1-*quater*) Soweit möglich und unbeschadet der Bestimmungen gemäß Abs. 1-*ter* werden die Befugnisse, die laut den Bestimmungen betreffend die im Abs. 1 erwähnten Sachgebiete von Einzel- und Kollegialorganen der Provinz auszuüben sind, von den entsprechenden Organen der Region in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen ausgeübt.⁶

(1-*quinquies*) Die Region kann mit der Landesverwaltung besondere Vereinbarungen abschließen bzw. deren Zustimmung einholen, damit die beratenden und technischen Organe, die von der Provinz in den Bereichen gemäß Abs. 1 errichtet wurden und in der Ordnung der Region keine Entsprechung finden, ihre Befugnisse auch in Bezug auf die Tätigkeit der Regionalverwaltung ausüben können.⁷

(...)

¹ Im ABl. vom 30. Juli 2002, Nr. 32.

² Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 des RG vom 26. Juli 2016, Nr. 7 ersetzt.

³ Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 des RG vom 16. Dezember 2019, Nr. 8 eingefügt.

⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 12 Abs. 1 des RG vom 16. Juli 2004, Nr. 1 hinzugefügt.

⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 12 Abs. 1 des RG vom 16. Juli 2004, Nr. 1 hinzugefügt.

⁶ Der Absatz wurde durch den Art. 12 Abs. 1 des RG vom 16. Juli 2004, Nr. 1 hinzugefügt.

⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 12 Abs. 1 des RG vom 16. Juli 2004, Nr. 1 hinzugefügt.

▲ Testo aggiornato al 01 gennaio 2025

modificati gli articoli 37 e 39

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 1990, n. 23**Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento**

(b.u. 31 luglio 1990, n. 35)

NOTE AL TESTO

- Titolo così sostituito dall'art. 38 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.
- In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge poteva essere citata usando solo il titolo breve 'legge sui contratti e sui beni provinciali', individuato dalla tabella A della l.p. n. 16 del 2008; il titolo breve in parola, tuttavia, è stato abrogato dall'art. 38 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9, motivo per cui la ricordata formula di citazione abbreviata può ricorrere in disposizioni vigenti prima dell'abrogazione.

Capo I

Dei contratti

Art. 1

Oggetto

1. Le norme del presente capo dettano disposizioni organizzative per l'attività contrattuale della Provincia autonoma di Trento. Ai contratti di appalto e concessione di lavori, servizi e forniture si applica la normativa di settore.

2. *omissis (abrogato)*

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 14 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21 (secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 20 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9) e dall'art. 38 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.

Art. 2

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dell'art. 14 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21, secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 20 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.

Art. 2 bis

Disciplina dell'attività contrattuale dei comuni

1. *omissis (abrogato)*

2. *omissis (abrogato)*

3. Fatto salvo quanto diversamente disposto da norme di settore i comuni, singoli o associati, possono procedere all'acquisto di beni immobili a trattativa privata, ove ne sussistano i presupposti, secondo quanto disposto dall'articolo 36, commi 3, 4, 5 e 6. La valutazione di congruità del prezzo d'acquisto, ad esclusione degli acquisti di beni d'interesse storico-artistico, è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 36, commi 7 e 8, fino a che non sia diversamente disposto dal regolamento comunale; nei casi in cui sia richiesta la concessione di finanziamenti previsti da leggi provinciali continua ad applicarsi l'articolo 36, comma 9.

4. I comuni, singoli o associati, disciplinano con proprio regolamento l'alienazione di beni mobili inservibili e la cessione in godimento dei beni del proprio patrimonio disponibile, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 37 e 39.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 24 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, così modificato dall'art. 71 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).

Art. 3

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dell'art. 14 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21, secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 20 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.

Art. 4

Capitolati d'oneri

1. *omissis (abrogato)*

2. *omissis (abrogato)*

3. I capitolati speciali riguardanti singoli contratti ovvero una ristretta categoria di essi, sono approvati dalla Giunta provinciale o dai dirigenti, in relazione alle competenze stabilite dal vigente ordinamento dei servizi e del personale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8 e dall'art. 15 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21.

Art. 5

Contenuto e durata

1. I contratti devono avere termini e durata certi e, salvo casi particolari di necessità da indicare nel provvedimento a contrarre, non possono contenere clausole di proroga o rinnovazione tacite.

2. Ove non diversamente motivato nel provvedimento a contrarre di cui all'articolo 13, i contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni.

3. *omissis (abrogato)*

4. *omissis (abrogato)*

4 bis. *omissis (abrogato)*

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8, dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa a questa modificazione vedi lo stesso art. 72, comma 2) e dall'art. 14 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21 (secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 20 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9).

Art. 6

Pagamenti e anticipazioni

1. Il contratto può prevedere che il pagamento abbia luogo in unica soluzione ad avvenuta esecuzione della prestazione ovvero ratealmente in ragione delle parti delle prestazioni via via eseguite.

2. Sul prezzo contrattuale non possono essere corrisposti anticipazioni o acconti, né interessi o provvigioni sulle somme che la controparte della Provincia fosse tenuta ad anticipare per l'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi previsti dal regolamento di attuazione o dai capitolati d'onori.

3. In tali casi, potrà essere richiesta idonea cauzione ai sensi dell'articolo 8 in misura almeno pari all'importo anticipato maggiorato del 10 per cento.

4. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti la prestazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

Art. 7

Revisione prezzi

1. I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, salvo che per i beni e servizi i cui prezzi siano determinati per legge o per atto amministrativo.
2. È ammessa la revisione prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.
3. I contratti di durata pluriennale possono stabilire che i prezzi contrattuali siano aggiornati in misura non superiore alle variazioni, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), degli indici dei prezzi individuati nei medesimi contratti.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 5 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 8

Cauzione e penale

1. *omissis (abrogato)*
2. *omissis (abrogato)*
3. *omissis (abrogato)*
4. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la costituzione, lo svincolo e la restituzione della cauzione. In caso di inadempimento, negligenza o ritardo nell'esecuzione del contratto la cauzione è incamerata a titolo di penale, secondo la procedura di cui al regolamento di attuazione.
5. La cauzione, ove prevista, può essere prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa.
6. Nei capitolati generali e speciali ovvero nel provvedimento a contrarre può essere stabilito, a carico della controparte che si renda inadempiente o responsabile di negligenze o ritardi il pagamento di una penale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 6 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8 e dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).

Art. 9

Spese contrattuali

1. Ove non diversamente disposto da specifiche disposizioni normative, gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente privato, ad eccezione delle transazioni, degli atti di liberalità o a titolo gratuito a favore della Provincia e degli acquisti effettuati in luogo della procedura espropriativa, quando sui beni oggetto di acquisto grava

un vincolo preordinato all'esproprio. Le modalità di determinazione, anche in via forfettaria di dette spese, e di versamento delle stesse al bilancio della Provincia sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Qualora il contratto sia stipulato con altro ente pubblico o con una società a partecipazione pubblica la ripartizione degli oneri di cui al comma 1 è disciplinato pattizzialmente.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 7 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8, dall'art. 15 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 e dall'art. 11 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.

Art. 10

Diritti di segreteria

1. Per l'esercizio delle attività amministrative e contrattuali della sola Provincia non sono dovuti i diritti di segreteria, di copia e ogni altra contribuzione previsti dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

Art. 11

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dell'art. 14 e allegato A della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21, secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 20 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.

Art. 12

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).

Art. 13

Provvedimento a contrarre

1. Il provvedimento a contrarre contiene i motivi circa l'opportunità di far luogo alla conclusione del contratto, le modalità di scelta del contraente, gli eventuali criteri di aggiudicazione nonché gli ulteriori elementi necessari per la determinazione del contenuto del contratto.

2. Nel provvedimento a contrarre deve essere indicato l'oggetto del contratto mediante richiamo ad uno schema negoziale allegato che ne costituisce parte integrante, ovvero riportando gli elementi e le clausole essenziali del contratto medesimo, ovvero ancora autorizzando la sottoscrizione di un testo predisposto dalla controparte o la stipulazione nelle forme d'uso commerciale.

3. L'assunzione del provvedimento a contrarre determina impegno di spesa ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

3 bis. L'ammontare dell'impegno di spesa è rideterminato d'ufficio dalla struttura che ha adottato o predisposto l'originario provvedimento a contrarre, qualora gli importi del contratto risultino inferiori a quelli previsti nel provvedimento stesso.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 8 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 14

Efficacia del contratto

1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo alla Provincia all'atto della stipulazione definitiva ovvero al momento dell'aggiudicazione ove ricorra l'ipotesi di cui alla prima parte del comma 1 dell'articolo 15. Fino a tale momento, il provvedimento a contrarre e gli altri atti del procedimento possono essere revocati per motivate ragioni di interesse pubblico.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 9 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 15

Stipulazione

1. Salvo che nel provvedimento a contrarre sia disposto che l'aggiudicazione tiene luogo a tutti gli effetti della stipulazione, il contratto è stipulato dal dirigente della struttura competente, anche avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

2. Se in relazione alla natura del contratto sia richiesta pubblicità e autenticità, si fa luogo alla stipulazione in forma pubblica amministrativa a mezzo di ufficiale rogante; in tale ipotesi, ove richiesto dalla controparte, che ne assume i relativi oneri, ovvero ritenuto opportuno dalla Giunta provinciale, può farsi ricorso all'assistenza di un notaio.

3. Negli altri casi, la stipulazione può avvenire in forma di scrittura privata anche mediante sottoscrizione autenticata o sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte ovvero scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

4. Agli incombenti connessi alla stipulazione e all'adempimento degli oneri fiscali provvede, con l'eventuale collaborazione del servizio competente per materia, il servizio competente in materia contrattuale. Presso quest'ultimo è tenuto il repertorio unico dell'attività contrattuale della Provincia e vengono conservati gli originali dei contratti stipulati, nei casi e secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 10 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 16

Ufficiale rogante

1. Il dirigente del servizio competente in materia contrattuale esercita le funzioni di ufficiale rogante dei contratti nei quali è parte la Provincia ed è autorizzato, nel caso di scritture private, ad autenticarne le sottoscrizioni.

2. L'ufficiale rogante provvede a:

- a) ricevere i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa nei casi previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché ad autenticare le sottoscrizioni di scritture private;
- b) curare il deposito degli originali degli atti di cui alla lettera a), presso il servizio competente in materia contrattuale, a norma dell'articolo 15;
- c) rilasciare copia autentica degli stessi atti alle parti che lo richiedano.

3. Le modalità di esercizio delle funzioni di ufficiale rogante sono disciplinate dal regolamento di attuazione.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 71 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 11 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 17

Forme di contrattazione

1. *omissis (abrogato)*

2. L'asta pubblica costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente nell'ipotesi di contratti comportanti entrate per la Provincia, salvo che l'amministrazione motivatamente scelga di adottare altro procedimento previsto da questa legge, ivi compresa la trattativa privata prevista dall'articolo 21.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 12 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8 e modificato dall'art. 14 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21 (secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 20 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9).

Art. 18

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 14 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21, secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 20 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.

Art. 19

Asta pubblica

1. Nel caso di asta pubblica si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali presentino offerta in regola con le disposizioni del bando.

2. *omissis (abrogato)*

3. *omissis (abrogato)*

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 14 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8, dall'art. 68 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 e dell'art. 14 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21 (secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 20 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9).

Art. 20

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 14 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21, secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 20 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.

Art. 21

Trattativa privata

1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo confronto concorrenziale, salvo quanto previsto da quest'articolo.

2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:

- a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;
- b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

- b bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
- b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;
- c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;
- d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;
- e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;
- f) quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;
- g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara;
- h) allorquando il valore del contratto non superi la soglia di rilevanza europea;
- i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nel provvedimento a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;
- l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della Provincia.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b), b bis), b ter), c), d), e), f), g) ed i), il provvedimento a contrarre deve contenere espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

4. Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 nonché fino alla soglia prevista dalla normativa statale, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.

5. Nei casi non previsti dal comma 4, salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione.

5 bis. In ogni caso si applica l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa provinciale.

5 ter. La Giunta provinciale, entro novanta giorni dall'approvazione di questo comma, sentite le organizzazioni rappresentative del terzo settore, emana le necessarie direttive alle strutture organizzative e agli enti strumentali affinché, in tutti i casi in cui la natura delle forniture e dei servizi lo consentono, diano concreta applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 381 del 1991.

5 quater. La Giunta provinciale attiva le procedure e le necessarie collaborazioni per concordare con il Consiglio delle autonomie locali azioni di promozione presso le amministrazioni comunali degli orientamenti indicati nei commi precedenti.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 16 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8, dall'art. 39 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 9 della l.p. 11 giugno 2019, n. 2, dall'art. 17 del d.p.p. 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg (che si è limitato a sopprimere parole ai sensi dell'art. 14, comma 6 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21, e secondo quanto stabilito dall'art. 46, comma 1 del medesimo decreto e dall'art. 36, comma 20 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9) e dall'art. 11 della l.p. 26 maggio 2023, n. 4 (per una disposizione transitoria sull'applicabilità di quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 11, comma 7).

ATTUAZIONE

Sui criteri per l'affidamento a trattativa privata di incarichi relativi a iniziative di comunicazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 2 giugno 1995, n. 6392 (b.u. 16 agosto 1995, n. 37).

Art. 22

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 17 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 23

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).

Art. 24

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dell'art. 14 e allegato A della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21, secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 20 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.

Art. 25

Programmazione delle acquisizioni ricorrenti

1. Per l'acquisizione di beni, forniture e servizi che costituiscono ordinariamente oggetto di acquisizioni ricorrenti e che presentano rilevante incidenza finanziaria possono essere adottati programmi periodici di spesa.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i beni, forniture e servizi di cui al comma 1, i periodi di riferimento per l'elaborazione dei programmi, nonché le modalità, i tempi e le procedure di predisposizione dei medesimi da parte delle competenti strutture provinciali. Dovranno essere elaborati distinti programmi in relazione a differenti categorie di beni, forniture e servizi.

3. Con i programmi di cui al comma 1 sono individuati i contratti da stipularsi nel periodo di riferimento, indicando il volume massimo delle prestazioni, nonché le modalità di scelta dei contraenti e di stipulazione in conformità alle norme della presente legge.

4. L'assunzione dei provvedimenti di cui al comma 1 determina impegno di spesa ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

5. L'acquisizione dei beni, forniture e servizi di cui ai precedenti commi può avvenire soltanto tramite i contratti conclusi a norma del presente articolo, salvo che intervengano esigenze straordinarie o imprevedibili alle quali potrà farsi fronte in altro modo sulla base di motivato provvedimento.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 20 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 26

Estensione delle condizioni contrattuali

1. La Provincia, in relazione ai beni, forniture e servizi previsti dall'articolo 25, può acquisire o far eseguire ricerche di mercato, promuovendo allo scopo la collaborazione con altri organismi locali, nell'ambito di un ampio numero di imprese produttrici o fornitrici al fine di garantire la massima economicità ed efficienza, informandone anche i soggetti di cui all'articolo 2.

2. La Provincia eventualmente sulla base dei risultati delle ricerche di cui al comma 1, può altresì stipulare accordi preliminari vincolanti per le imprese, cui potranno ricorrere anche i soggetti di cui all'articolo 2.

3. L'obbligo a carico delle imprese sussiste sempre che la relativa proposta di contratto pervenga alle imprese stesse entro centoventi giorni dalla conclusione dell'accordo preliminare.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 21 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 26 bis

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e abrogato dall'art. 40 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.

Art. 27

Autotutela contrattuale

1. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, la Provincia può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto.

2. In tal caso, salvo il diritto della Provincia al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Provincia.

3. Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, tali da recare grave pregiudizio all'interesse della Provincia, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, può essere disposto che l'esecuzione avvenga d'ufficio ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 23 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 28

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dell'art. 14 e allegato A della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21, secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 20 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.

Art. 29

Atti di sottomissione e atti aggiuntivi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera e), ove nel corso dell'esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere ad una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione nei limiti del 20 per cento dell'importo o

valore originario annuo e sempre che non muti la natura della prestazione, la Provincia può imporre al contraente di obbligarsi alla variazione, con atto di sottomissione, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2, lettera e), per le variazioni eccedenti il limite di cui al comma 1, è necessaria la stipulazione di un atto aggiuntivo previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'organo competente.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 25 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8 e dall'art. 18 del d.p.p. 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg (che si è limitato a sopprimere parole ai sensi dell'art. 14, comma 6 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21, e secondo quanto stabilito dall'art. 46, comma 1 del medesimo decreto e dall'art. 36, comma 20 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9).

Art. 30

Transazioni

1. Per addivenire a transazione ai sensi dell'articolo 1965 e seguenti del codice civile, è obbligatoriamente sentito il parere dell'avvocatura della Provincia.

2. Per le transazioni in materia di lavori pubblici, servizi pubblici e forniture, nonché per quelle riguardanti contratti di cui è parte la Provincia oppure per le vertenze sui danni derivanti da incidenti o disservizi attribuiti all'amministrazione provinciale, se l'oggetto delle transazioni presenta elementi di natura tecnica è acquisito anche il parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), qualora l'importo delle concessioni fatte dalla Provincia alla controparte, comprese le rinunce a diritti, sia superiore a 281.700,00 euro.

3. Concorrono a formare l'importo di cui al comma 2 le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione del medesimo contratto.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 4 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, dall'art. 4 della l.p. 23 novembre 2004, n. 9, dall'art. 26 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8 e dall'art. 10 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20.*
- *L'importo previsto dal comma 2 è stato così aggiornato con determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 16 gennaio 2024, n. 224 (b.u. 18 gennaio 2024, n. 3).*

Art. 31

Accertamento della regolare esecuzione della prestazione

1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per le forniture deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione delle stesse.

2. L'accertamento di cui al comma 1 si esegue mediante attestazione rilasciata da un funzionario del servizio competente.

3. Ove il contratto abbia ad oggetto prestazioni di particolare contenuto tecnico, il provvedimento a contrarre può prevedere la nomina di apposita commissione di collaudo, di tre componenti, scelti anche fra i dipendenti provinciali in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative in relazione all'oggetto e alla natura della prestazione.

4. La commissione provvede al collaudo nel termine di sessanta giorni dalla nomina, secondo le modalità determinate dal regolamento di attuazione.

5. Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 27 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 32

Spese in economia

1. Le spese in economia riguardano le prestazioni nonché le acquisizioni di beni e servizi da effettuarsi, nei limiti di importo, nei casi e con le procedure previste da quest'articolo.

2. Possono essere effettuate in economia le seguenti specie di spese:

- a) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;
- b) riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;
- c) acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili, nonché di utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento degli uffici;
- d) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e fotografie ed altro materiale tecnico, di stampati, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici, nonché stampa di tabulati e simili;
- e) acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni;
- f) spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e apparecchiature;
- g) locazione di immobili a breve termine, noleggio di beni mobili e attrezzature;
- h) abbonamenti a riviste e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;
- i) trasporti, spedizioni e facchinaggio;
- j) pulizia e disinfezione straordinarie di locali;

- k) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
- l) spese di rappresentanza;
- m) spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività della Provincia;
- n) assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;
- o) compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative provinciali e incaricati di attività specifiche o similari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;
- p) quote di partecipazione a iniziative per la promozione dell'attività della Provincia;
- q) ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle strutture provinciali o comunque connessa allo svolgimento delle attività istituzionali della Provincia.

3. Ciascun atto di spesa non può superare l'importo di 52.300,00 euro.

4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più atti di spesa allo scopo di eludere il limite di cui al comma 3.

5. Le spese di cui al comma 2 sono ordinate nei limiti dei programmi periodici di spesa approvati dal dirigente competente e in conformità a quanto disposto dal regolamento di attuazione.

6. L'assunzione di provvedimenti di approvazione dei programmi periodici determina impegno di spesa ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

NOTE AL TESTO

- *Articolo così sostituito dall'art. 28 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8. Per una disposizione transitoria connessa alla sostituzione vedi l'art. 47, comma 3 della stessa l.p. n. 8 del 2006.*
- *L'importo previsto dal comma 3 è stato così aggiornato con determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 16 gennaio 2024, n. 224 (b.u. 18 gennaio 2024, n. 3).*

Art. 33

Stima dei beni immobili

1. La proposta di contratto di cui all'articolo 13 relativa all'acquisto, alienazione, permuta o locazione di beni immobili deve essere accompagnata da una perizia di stima predisposta da funzionari dei servizi provinciali competenti per materia o da esperti esterni, tenendo conto delle disposizioni recate dall'articolo 36.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 29 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 34

Permuta di beni immobili

1. Ove ritenuto opportuno, la Provincia può disporre la permuta a trattativa privata di propri beni immobili con altri beni immobili, previa perizia di stima ai sensi dell'articolo 33, salvo eventuale conguaglio in danaro.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 30 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 35

Alienazione di beni immobili

1. L'alienazione di beni immobili ha luogo mediante asta pubblica sulla base del valore di stima determinato ai sensi dell'articolo 33.

2. È consentito procedere a trattativa privata fermo restando il valore di stima, nelle seguenti ipotesi:

- a) allorquando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione e la procedura sia stata reiterata con lo stesso esito;
- b) ove il valore di stima non superi l'importo di 149.800,00 euro; tale limite può essere derogato se ricorrono gravi ed eccezionali circostanze debitamente motivate nel provvedimento che autorizza a contrarre;
- c) quando l'alienazione sia disposta in favore di enti pubblici;
- d) qualora i beni vengano destinati a società a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;
- e) quando sul bene esista un diritto di prelazione in favore di un terzo.

3. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 2 si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 21 previa effettuazione delle forme di pubblicità stabilite nel regolamento di attuazione.

4. L'alienazione di beni immobili a destinazione agricola, rientranti nel patrimonio disponibile della Provincia, in favore di affittuari coltivatori diretti resta disciplinata dalle norme statali in tema di patti agrari.

5. Restano ferme le disposizioni statali, in materia di prelazione in favore del conduttore di immobili urbani.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 71 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 31 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.*
- *L'importo stabilito dalla lettera b) del comma 2 è stato così aggiornato con determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 16 gennaio 2024, n. 224 (b.u. 18 gennaio 2024, n. 3).*

Art. 36

Acquisto di beni immobili

1. La Provincia realizza di norma gli immobili da destinare alla propria attività o da concedere in uso in attuazione di specifiche disposizioni di legge, mediante l'acquisizione delle aree e la costruzione di edifici secondo le disposizioni in materia di espropriazione, rispettivamente di opere pubbliche. Tali disposizioni si applicano pure in caso di ampliamenti, ristrutturazioni e riattamenti di immobili da destinare ai medesimi scopi. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza delle stesse.

2. Qualora la costruzione degli immobili o l'acquisizione delle aree non possa essere perseguita a termini del precedente comma 1, e ferma restando l'applicazione delle norme della presente legge, la Provincia può procedere anche all'acquisto, a trattativa privata, di immobili da destinare agli scopi di cui al comma 1.

3. In tutti i casi di acquisto di beni immobili, la proposta di contratto dovrà prevedere l'attestazione relativa alla libertà del bene da vincoli e diritti pregiudizievoli nonché alla piena disponibilità e proprietà in capo al dante causa.

4. Il pagamento del prezzo pattuito ha luogo ad avvenuta emanazione del decreto del giudice tavolare, salvo che nel provvedimento a contrarre sia previsto il pagamento al momento di presentazione dell'istanza tavolare, previa prestazione di idonea garanzia di importo almeno pari al prezzo pattuito incrementato del 10 per cento.

5. In vista delle destinazioni di cui al comma 1 e ferme restando le condizioni di cui al comma 2, la Provincia può altresì acquistare edifici e relative pertinenze in corso di costruzione.

6. La Provincia ha facoltà di corrispondere quote proporzionali del compenso pattuito in ragione dello stato di avanzamento dei lavori, anche prima della ultimazione dell'opera e della intavolazione del bene a nome della Provincia. Il venditore è tenuto a prestare idonea garanzia di importo almeno pari alle somme anticipate, a garanzia della restituzione dei compensi nonché del risarcimento del danno per l'ipotesi di mancato completamento o di vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.

7. Per gli acquisti di edifici a termini dei commi 2 e 5, esclusi quelli di interesse storico-artistico e quelli di importo fino a euro 1.142.600,00, ai fini della valutazione di congruità il prezzo viene confrontato con il costo complessivo di costruzione, maggiorato di un'aliquota non superiore al 25 per cento, degli oneri finanziari nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni globali. Per la valutazione di congruità del prezzo, il valore di acquisto del terreno edificabile è determinato sulla base del prezzo di mercato.

8. Il costo complessivo di costruzione, elaborato sulla base dell'elenco prezzi aggiornato della struttura competente della Provincia da rivalutare con l'eventuale revisione prezzi, comprende gli oneri di urbanizzazione, le spese tecniche e amministrative

nonché gli oneri fiscali. Gli oneri finanziari sono commisurati ai tempi normali di costruzione ed alle eventuali dilazioni di pagamento.

9. Alla determinazione della congruità del prezzo, anche ai fini del comma 7, per acquisti e permute di edifici di importo superiore a euro 1.142.600,00 della Provincia, dei soggetti di cui all'articolo 2 nonché degli enti pubblici quando sia richiesta la concessione di finanziamenti previsti da leggi provinciali, provvede il comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, integrato da esperti qualora la complessità dell'estimo lo richieda.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 47 della l.p. 8 settembre 1997, n. 13, dall'art. 32 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8 e dall'art. 10 della l.p. 13 marzo 2024, n. 3.*
- *Gli importi previsti da quest'articolo sono stati così aggiornati con determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 16 gennaio 2024, n. 224 (b.u. 18 gennaio 2024, n. 3).*

Art. 36 bis

Interventi diretti sui beni immobili locati

1. Qualora la Provincia detenga, o intenda acquisire, beni immobili a titolo di locazione o di comodato destinati o da destinare a sede di ufficio o per lo svolgimento di attività istituzionale, la stessa può, previo accordo con il proprietario dell'immobile, eseguire direttamente interventi obbligatori per legge o necessari per l'utilizzo degli immobili stessi, nonché assumere gli oneri relativi sulla base di apposite clausole contrattuali che rideterminano il prezzo o la durata della locazione o del comodato.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 11 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, modificato dall'art. 6 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e così sostituito dall'art. 33 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 36 ter

Disposizioni per la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare pubblico

1. Al fine di concorrere a iniziative d'interesse per la popolazione trentina, la Provincia può realizzare interventi previsti da intese istituzionali o da accordi di programma con lo Stato, con altri enti pubblici o con soggetti gestori di servizi pubblici o delle relative reti di infrastrutture, anche nel caso in cui siano coinvolti soggetti privati. Nel caso in cui siano coinvolti soggetti privati l'intervento finanziario della Provincia non concerne gli impegni a carico dei predetti soggetti. Inoltre può sostenerne l'onere finanziario, anche mediante l'anticipazione di risorse. Fra tali interventi sono compresi quelli sul patrimonio immobiliare, di proprietà dei predetti soggetti, situato nel territorio provinciale. Se

necessario, la Provincia acquisisce le aree necessarie per i suddetti interventi secondo quanto disposto dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità). Le intese e gli accordi definiscono, se necessario rinviando a specifiche convenzioni, le modalità per la realizzazione degli interventi e per la regolazione dei rapporti patrimoniali, anche attraverso permuta immobiliari. Le intese e accordi possono riguardare anche interventi di realizzazione o di rimozione di immobili e di infrastrutture necessarie per lo svolgimento di attività esercitate in regime di concessione.

2. Qualora richiesto dalla Provincia, gli immobili di proprietà degli enti funzionali acquisiti con totale finanziamento provinciale sono ceduti a titolo gratuito alla Provincia sulla base di apposite intese.

3. Nell'ambito dei programmi di opere per la viabilità la Giunta provinciale può prevedere interventi volti alla progettazione e alla realizzazione di una rete di condotti da mettere a disposizione, mediante concessione a condizioni di neutralità e non discriminazione, degli enti e delle imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni o che comunque gestiscono servizi a rete; i predetti interventi sono realizzati prioritariamente nelle aree a bassa densità abitativa e di utenza. Per il rilascio delle concessioni non si applica la legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale).

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 38 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3 e così modificato dall'art. 71 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.

Art. 36 ter 1

Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture

1. *omissis (abrogato)*

2. *omissis (abrogato)*

2 bis. *omissis (abrogato)*

2 ter. *omissis (abrogato)*

2 quater. *omissis (abrogato)*

2 quinquies. Per fornire strumenti e metodologie volti a migliorare le competenze e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici, anche in un'ottica di speditezza e semplificazione delle procedure, la Provincia promuove la formazione destinata agli operatori del settore dei contratti pubblici in collaborazione con Trentino school of management s.r.l., Consorzio dei comuni trentini e Università degli studi di Trento, quali soggetti istituzionalmente deputati ad erogare formazione a livello provinciale.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza e di centrale di acquisto e soggetto aggregatore l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti può avvalersi dei competenti uffici delle amministrazioni aggiudicatrici o di personale messo a disposizione delle medesime, nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini, stipulando appositi accordi. Per queste finalità e se l'accordo lo prevede le competenti strutture degli enti pubblici strumentali di cui l'agenzia si può avvalere si considerano funzionalmente inserite nella struttura organizzativa di APAC che adegua in tal senso il proprio atto organizzativo; in tal caso il dirigente preposto alla struttura esercita, ai sensi del capo I del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997, le funzioni spettanti all'APAC ed attribuite alla struttura medesima dal predetto atto organizzativo.

4. Ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto, per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica mediante l'aggregazione e la centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei della Provincia e degli altri enti previsti dall'articolo 79 dello Statuto, in luogo di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad eccezione delle categorie merceologiche in ambito sanitario, con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro il primo semestre di ogni anno sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità e i volumi, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti definisce strategie comuni di acquisto, con le modalità stabilite dal comma 5, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016). A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici, anche per il tramite dei loro soggetti rappresentativi, effettuano l'analisi dei loro fabbisogni, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alle soglie eventualmente individuate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata. Il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge

provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

6. Quando non sono tenute a utilizzare le convezioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.

6 bis. Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le strutture operative della protezione civile di cui all'articolo 4, comma 1, lettere g), h) e i) della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento) possono prescindere dagli obblighi previsti dal comma 6, quando non sono tenuti a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5, con riferimento ad acquisti di beni e servizi riguardanti l'esercizio delle loro funzioni istituzionali nel campo della gestione dell'emergenza di importo inferiore alle soglie europee.

7. *omissis (abrogato)*

8. *omissis (abrogato)*

NOTE AL TESTO

- *Articolo aggiunto dall'art. 40 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14, così modificato dall'art. 129 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dall'art. 69 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2, dall'art. 28 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19, dall'art. 31 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17, dall'art. 14 della l.p. 12 febbraio 2019, n. 1, dall'art. 9 della l.p. 11 giugno 2019, n. 2, dall'art. 20 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 12, dall'art. 34, commi 4 e 5 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18 (per una disposizione transitoria che dovrebbe riferirsi all'applicazione di quest'ultima modifica vedi lo stesso art. 34, comma 6), dall'art. 38 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9 e dall'art. 60 della l.p. 5 agosto 2024, n. 9.*
- *Direttive per l'interpretazione di quest'articolo sono state approvate con deliberazione della giunta provinciale 29 giugno 2015, n. 1097.*

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 4 vedi la deliberazione della giunta provinciale 18 agosto 2023, n. 1462.

Art. 36 quater

Valorizzazione del patrimonio

1. Per le attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare si applicano le speciali disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia di ordinamento contabile della Provincia.

1 bis. Per la valorizzazione dei propri beni immobili non più necessari all'esercizio delle proprie funzioni, la Provincia, oltre a quanto previsto dal comma 1, può concedere o locare a privati a titolo oneroso, ricorrendo alle procedure disciplinate dai commi da 4 a 6 dell'articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, intendendosi sostituiti gli organi ivi previsti con i corrispondenti organi o strutture provinciali competenti. Se stipulati, gli accordi urbanistici previsti dagli articoli 25 e 25 bis della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) individuano altresì le tipologie di interventi edilizi ammessi. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 34 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8 e così modificato dall'art. 9 della l.p. 11 giugno 2019, n. 2.

Art. 37

Alienazione di beni mobili inservibili

1. I beni mobili dichiarati fuori uso ai sensi dell'articolo 42, comma 3, e i materiali residuati da lavorazione possono essere alienati mediante trattativa privata sulla base del valore determinato rispettivamente in sede di dichiarazione di fuori uso o d'indizione della trattativa privata.

2. In caso di sostituzione di beni con altri aventi la stessa destinazione, i beni sostituiti possono essere alienati mediante permuta a trattativa privata con ditta idonea, e sulla base del valore determinato ai sensi del comma 1.

3. I beni dichiarati fuori uso, ma che non risultino completamente inutilizzabili ovvero i beni che siano divenuti obsoleti o per i quali non sia conveniente il recupero o l'ammodernamento, possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative ed altri enti privati senza scopo di

lucro, o possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 17. Le medesime disposizioni si applicano anche per la cessione di moduli e prefabbricati abitativi o di servizio utilizzati durante le operazioni di soccorso nelle emergenze.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 4 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, così sostituito dall'art. 38 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, modificato dall'art. 35 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8 e dall'art. 35 della l.p. 30 dicembre 2024, n. 12.

Art. 37 bis

Alienazione di brevetti

1. Per valorizzare i brevetti di proprietà della Provincia e dei propri enti funzionali, con deliberazione della Giunta provinciale sono definite modalità e criteri per l'alienazione dei brevetti; tali criteri e modalità assicurano che l'alienazione del brevetto avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Restano ferme le modalità di gestione del fondo disciplinato dall'articolo 25 (Disposizioni relative all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a.) della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 37 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20.

Art. 38

Cessione gratuita di beni

1. I beni immobili e i loro arredi, acquisiti al patrimonio della Provincia da oltre cinque anni e per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione per scopi istituzionali da parte della Provincia medesima, possono essere ceduti a titolo gratuito, in proprietà o in uso, ai comuni o loro forme associative, agli enti od organismi di cui all'articolo 2 nonché alle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per motivi di pubblico interesse. Se è effettuata nei confronti di soggetti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per la cessione gratuita è considerato sufficiente il motivo di pubblico interesse del soggetto beneficiario; quest'interesse può essere perseguito anche mediante la concessione del bene a terzi.

2. Nel caso di cessione in proprietà, i beni di cui al comma 1 non possono essere alienati dal cessionario, salvo quanto previsto dal comma 3. Il vincolo di inalienabilità è annotato nel libro fondiario.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, la Provincia può autorizzare il cessionario alla permuta totale o parziale dei beni acquisiti in proprietà ai sensi del comma 1, purché permanga anche nei confronti dei beni acquistati a titolo di permuta la

destinazione di pubblico interesse già inerente al bene originariamente ceduto ovvero altra destinazione di pubblico interesse individuata nella autorizzazione di cui al presente comma. In tal caso il vincolo di inalienabilità è annotato nel libro fondiario a carico del bene acquistato. L'autorizzazione può essere contestuale alla cessione gratuita effettuata ai sensi del comma 1 se l'interesse pubblico perseguito dal soggetto beneficiario è realizzato mediante la permuta totale o parziale dei beni acquisiti ai sensi del medesimo comma.

4. I beni oggetto di cessione non possono essere distolti dalla destinazione indicata nell'atto di cessione, se non previa autorizzazione della Provincia.

5. Al cessare dei fini di pubblico interesse previsti dal comma 1, i beni di cui al presente articolo sono riacquisiti al patrimonio della Provincia o rientrano nella disponibilità della stessa a titolo gratuito e non è dovuto nessun prezzo o indennizzo al cessionario neppure per eventuali migliorie o addizioni.

5 bis. Qualora i beni siano pervenuti al patrimonio della Provincia a titolo gratuito, la cessione di cui al comma 1 può essere disposta prescindendo dal vincolo temporale quinquennale.

6. I beni immobili o loro arredi possono essere altresì ceduti in uso a titolo gratuito a soggetti privati senza scopo di lucro operanti in provincia di Trento e, anche in tali casi, si applica quanto previsto dal comma 5.

6 bis. La cessione di beni a titolo gratuito nei confronti degli enti funzionali della Provincia e dell'Università degli studi di Trento può avvenire anche in deroga a quanto previsto da quest'articolo, a condizione che essi si impegnino a trasferirli a titolo gratuito alla Provincia, o al soggetto da essa designato, se non sono più utilizzati per le finalità originarie; in tal caso la Provincia può comunque disporre che il bene rimanga in proprietà dell'ente, quale modalità per il suo finanziamento. Questo comma si applica anche per il trasferimento di beni dagli enti funzionali all'università disposti previa autorizzazione della Provincia o in attuazione di quanto stabilito nell'atto d'indirizzo previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica).

6 ter. Gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati per motivi di pubblico interesse, in relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, e nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo e di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la

destinazione individuata nell'atto di trasferimento, sono restituiti a titolo gratuito all'ente originariamente titolare. In relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, gli enti locali, inoltre, possono cedere in uso a titolo gratuito beni mobili e immobili del proprio patrimonio ad altri enti locali, per l'esercizio di funzioni di competenza di questi ultimi.

NOTE AL TESTO

- *Articolo già modificato dall'art. 4 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8 e dall'art. 38 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, così sostituito dall'art. 4 della l.p. 23 novembre 2004, n. 9, modificato dall'art. 36 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8, dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 11 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1, dall'art. 40 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14, dall'art. 15 della l.p. 3 giugno 2015, n. 9 e dall'art. 49 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.*
- *Vedi però l'art. 8, comma 3 quater della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27.*

Art. 38 bis

Disposizioni in materia di beni immobili trasferiti dallo Stato alla Provincia

1. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili trasferiti o da trasferire dallo Stato o dalla Regione alla Provincia ai sensi delle norme di attuazione dello statuto speciale, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, nonché all'articolo 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, oppure trasferiti o da trasferire in attuazione di accordi o intese con i soggetti di cui all'articolo 36 ter, comma 1, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, come modificato dall'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 495 del 1998, possono essere trasferiti a titolo gratuito agli enti locali o ad altri enti pubblici, prescindendo da quanto previsto dall'articolo 38. Restano ferme le altre disposizioni di legge provinciale in materia di trasferimento di beni immobili a soggetti diversi dagli enti locali e dagli enti pubblici.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 24 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, così modificato dall'art. 8 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, dall'art. 71 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 37 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 39

Cessioni in godimento

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 38, i beni del patrimonio disponibile della Provincia possono essere ceduti in affitto o locazione previo esperimento di pubblica gara ai sensi dell'articolo 19, assumendo a base d'asta il canone determinato in relazione ai valori di mercato nelle forme di cui all'articolo 33, per quanto applicabile.

2. Resta ferma l'applicazione delle leggi statali in materia di locazione di immobili urbani. In tali casi, la cessione è preceduta dalla pubblicazione di un avviso contenente l'indicazione del bene e delle condizioni contrattuali, nonché delle modalità e del termine entro cui gli interessati possono presentare domanda di assegnazioni. La cessione ha luogo sulla base di apposita graduatoria formata in relazione a requisiti predeterminati nel provvedimento a contrarre.

2 bis. Per l'affitto di fondi rustici si applica la legislazione statale in materia, salvo quanto previsto da questo comma e dal comma 2 ter. Se il valore del contratto è pari o superiore a 100.000 euro la scelta del contraente è effettuata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ad una pluralità di elementi di valutazione, indicati nel bando di gara o nell'invito, quali, in ordine decrescente d'importanza:

- a) l'incremento delle dimensioni dell'azienda per il raggiungimento della dimensione minima aziendale prevista nel piano di sviluppo rurale della Provincia per accedere agli aiuti per l'insediamento di giovani agricoltori;
- b) le modalità di produzione adottate sul fondo rustico, con particolare riguardo alle produzioni biologiche, di qualità e alla vocazione colturale del luogo e del Trentino;
- c) l'incremento della produzione agricola mediante la coltivazione di fondi vicini;
- d) lo sviluppo dell'agriturismo da parte degli operatori agrituristici come definiti dalla legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo);
- e) il canone.

2 ter. Per l'affitto di fondi rustici per usi socio-didattici a persone fisiche, associazioni, scuole o istituzioni scolastiche e formative il contratto può essere concluso mediante trattativa privata ai sensi dell'articolo 21.

3. Il provvedimento a contrarre può disporre di procedere a trattativa privata, anche diretta, ove sussistano motivate ragioni ovvero quando la cessione abbia luogo in favore di comuni o loro forme associative, di altri enti pubblici o dei soggetti di cui all'articolo 2, sempre che il bene sia destinato al perseguimento di fini istituzionali del cessionario. E' consentito in ogni caso il ricorso anche a trattativa diretta per le aziende agricole, o loro forme associative, iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) per le cessioni in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture, se l'importo contrattuale non eccede in ogni caso quello previsto dall'articolo 21, comma 4.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 38 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8, dall'art. 45 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, dall'art. 1 della l.p. 22 settembre 2009, n. 9, dall'art. 1 della l.p. 7 marzo 2011, n. 3, dall'art. 9 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9 e dall'art. 35 della l.p. 30 dicembre 2024, n. 12.

Art. 39 bis

Disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e di servizi

1. Per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e di servizi e delle relative procedure, da parte della Provincia, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, la Giunta provinciale:

- a) organizza centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- b) definisce convenzioni con imprese individuate con procedure competitive, mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dagli altri soggetti previsti dall'alinea di questo comma;
- c) adotta procedure competitive di scelta del contraente, attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione;
- d) costituisce forme temporanee di aggregazione tra la Provincia e gli altri soggetti previsti dall'alinea di questo comma per gli acquisti in forma associata di beni e servizi, mediante le quali ciascuna amministrazione aggiudicatrice delega a un soggetto capofila i compiti relativi allo svolgimento delle procedure di gara;
- e) costituisce consorzi di acquisto di beni e servizi tra la Provincia e gli altri soggetti previsti dall'alinea di questo comma;
- f) provvede al monitoraggio e alla diffusione delle informazioni sull'andamento del mercato.

2. Nel rispetto dei loro ordinamenti gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle iniziative previste da questo articolo. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 possono beneficiare di queste iniziative, inoltre, le altre società controllate dalla Provincia, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Le iniziative di cui al presente articolo, qualora non direttamente realizzate dalla Provincia, possono essere realizzate mediante affidamento in concessione a una società per azioni a totale capitale pubblico o alla società cui sono affidati i servizi disciplinati dalla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), fino alla scadenza della concessione di cui all'articolo 2, comma 3, della

medesima legge provinciale. La Provincia, per specifiche forniture di beni e servizi, può anche aderire alle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 relativo all'acquisto di beni e servizi

3 bis. La società concessionaria di cui al comma 3 realizza le iniziative previste dal presente articolo nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, in applicazione della normativa provinciale in materia di procedimento amministrativo e di contratti.

3 ter. Per assicurare l'economicità e la razionalizzazione delle attività di gestione delle entrate patrimoniali e dei tributi provinciali la Provincia può affidare queste attività a soggetti individuati sulla base di procedure di evidenza pubblica o ad enti pubblici, sulla base di una convenzione.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 38 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, così modificato dall'art. 71 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 4 della l.p. 23 novembre 2004, n. 9 e dall'art. 37 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20.

Art. 39 ter

Disposizioni in materia di procedure telematiche di acquisto

1. Nel rispetto dei principi in materia di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla normativa statale, la Giunta provinciale può disciplinare con proprio regolamento criteri e modalità organizzative necessarie per l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente.

1 bis. *omissis (abrogato)*

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 23 novembre 2004, n. 9, così modificato dall'art. 40 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 e dall'art. 38 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.

Capo I bis

Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione

NOTE AL TESTO

Capo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 9.

Art. 39 quater

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di questo capo disciplinano l'affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento ivi compresi quelli a società e a soggetti imprenditoriali sempreché le caratteristiche dell'incarico non comportino l'applicazione delle disposizioni del capo I in materia di acquisto di beni e di fornitura di servizi.

2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione.

3. Le disposizioni di questo capo si applicano anche agli incarichi affidati dagli enti funzionali della Provincia, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano.

4. Per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e per il ricorso alle funzioni notarili si applica la presente legge - nella sola parte compatibile con la legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), e con l'ordinamento civile -, escluso questo capo.

5. Rimane fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti per l'affidamento di incarichi per l'esercizio di pubbliche funzioni o per incarichi di pubblico servizio, per l'esecuzione di lavori pubblici, per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per le attività di comitati e organi collegiali comunque denominati.

NOTE AL TESTO

- *Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 9, così modificato dall'art. 45 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, dall'art. 4 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19 e dall'art. 8 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5.*
- *Vedi anche l'art. 3, comma 4 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16.*

Art. 39 quinquies

Condizioni di ammissibilità

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Provincia si avvale prioritariamente del personale dipendente assegnato alle strutture organizzative; gli incarichi disciplinati da questo capo possono essere affidati per il conseguimento di obiettivi complessi o qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:

- a) per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;
- b) impossibilità di svolgere l'attività con il personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo;

- c) quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne.

1 bis. L'assegnazione all'esterno degli incarichi disciplinati da quest'articolo è motivata sulla base di specifiche valutazioni tecniche, finanziarie e amministrative.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 9 e così modificato e dall'art. 4 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.

Art. 39 sexies

Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza

1. Gli incarichi di studio e di ricerca hanno ad oggetto l'effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di approfondimento o di verifica nonché l'acquisizione di informazioni e di dati.

2. Gli incarichi di consulenza sono affidati per l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche, nonché per assicurare supporti specialistici all'amministrazione ivi compresi quelli relativi alla formazione del personale dipendente.

2 bis. Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza sono affidati a soggetti dotati di specifiche competenze professionali e comprovata esperienza nel settore.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 9 e così modificato dall'art. 2 della l.p. 11 giugno 2010, n. 11.

Art. 39 septies

Soggetti affidatari

1. Gli incarichi di cui all'articolo 39 sexies possono essere affidati a:

- a) enti funzionali dell'amministrazione;
- b) università o loro strutture organizzative anche interne;
- c) società, enti e altri istituti a partecipazione pubblica;
- d) società, fondazioni e persone giuridiche private;
- e) professionisti, anche associati, nonché a soggetti cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza o competenza anche nell'ambito di professioni non regolamentate;
- f) docenti universitari;
- g) lavoratori dipendenti.

2. Nel caso di affidamento di incarichi ai soggetti di cui al comma 1, lettera e), che operano in forma associata, deve essere in ogni caso individuato il responsabile dello svolgimento dell'incarico secondo quanto definito dal contratto.

3. E' vietato l'affidamento di incarichi a proprio personale dipendente salvo che l'affidamento degli stessi sia previsto dalla vigente legislazione o dai contratti collettivi di lavoro di riferimento del personale.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 5 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 9.

Art. 39 octies

Provvedimento di autorizzazione a contrarre

1. Per l'affidamento degli incarichi ai soggetti previsti dall'articolo 39 septies, comma 1, l'amministrazione acquisisce:

- a) la documentazione comprovante l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare;
- b) la documentazione comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria;
- c) l'attestazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies;
- d) la proposta di corrispettivo.

2. Per i soggetti previsti dall'articolo 39 septies, comma 1, lettere a), b) e c), non è richiesta la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. Il provvedimento che autorizza l'affidamento dell'incarico contiene:

- a) la motivazione dell'ammissibilità dello stesso;
- b) la motivazione della scelta del contraente;
- c) i dati anagrafici e fiscali del contraente;
- d) l'oggetto, le modalità e il termine di espletamento dell'incarico nonché le modalità di presentazione dell'attività svolta;
- e) il corrispettivo e il relativo impegno di spesa con l'indicazione delle modalità di pagamento;
- f) lo schema del contratto comprensivo tra l'altro della clausola penale prevista dall'articolo 1382 del codice civile per eventuali inadempimenti e ritardi nella prestazione, della facoltà di recesso per l'amministrazione prevista dall'articolo 2237 del codice civile e dell'impegno al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per la stipulazione dei contratti è fatto salvo il ricorso allo scambio di corrispondenza nei casi previsti dalla Giunta provinciale;

- g) eventuali ulteriori clausole di salvaguardia a favore dell'amministrazione tra cui, qualora necessario in ragione dell'incarico, l'impegno a non divulgare notizie apprese dall'amministrazione e la facoltà di accesso agli uffici per la consultazione di documentazione, anche attraverso l'utilizzazione di archivi, strumenti, procedure, basi-dati e risorse hardware e software dell'amministrazione.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 9.

Art. 39 novies

Incompatibilità, divieto di cumulo e durata

1. Gli incarichi previsti dall'articolo 39 sexies non possono essere affidati:

- a) a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione;
- b) a parenti o affini entro il terzo grado di membri della Giunta provinciale o del soggetto competente ad affidare l'incarico;
- b bis) a chi svolge le funzioni di consigliere provinciale o regionale, di assessore provinciale e regionale, di parlamentare nazionale o europeo;
- c) a componenti di comitati e organismi collegiali comunque denominati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei compiti dei medesimi comitati e organismi.

2. E' fatto divieto all'amministrazione di conferire più incarichi allo stesso soggetto nel medesimo periodo, fatti salvi i casi stabiliti dalla Giunta provinciale in relazione alle tipologie e caratteristiche degli incarichi e all'importo complessivo, comunque non superabile, riferito agli stessi.

3. Gli incarichi possono essere affidati per una durata massima di un anno, assicurando la rotazione degli stessi. Il provvedimento di autorizzazione a contrarre può tuttavia, motivatamente, disporre l'affidamento di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all'anno in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 7 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 9 e così modificato dall'art. 3 della l.p. 11 giugno 2010, n. 11.

Art. 39 decies

Corrispettivi e rimborsi

1. Per gli incarichi di cui all'articolo 39 sexies, qualora sia possibile prendere a riferimento le tariffe professionali, si applicano le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e, laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valore, si applica la tariffa minima; in caso contrario il compenso è motivatamente determinato nel provvedimento di affidamento dell'incarico.

2. Può essere previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Queste spese possono essere sostenute anche direttamente dalla Provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono formulati criteri e limiti per il riconoscimento o per l'assunzione diretta delle spese.

3. L'atto di affidamento può disporre che il compenso venga corrisposto durante lo svolgimento dell'incarico, in modo frazionato e a scadenze predeterminate. Le modalità di pagamento del corrispettivo sono stabilite dal contratto.

4. Ai fini del contenimento della spesa la Giunta provinciale può definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità di conferimento degli incarichi previsti da questo capo.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 8 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 9 e così modificato dall'art. 45 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2.

Art. 39 undecies

Elenco degli incarichi

1. E' istituito l'elenco degli incarichi previsti da questo capo. Nell'elenco sono indicati l'oggetto e la durata dell'incarico, il soggetto incaricato e il suo curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, gli estremi del provvedimento di affidamento, i corrispettivi previsti ed erogati. L'elenco è pubblico ed è costantemente aggiornato. Per gli incarichi affidati dagli enti strumentali pubblici e privati della Provincia, gli stessi provvedono direttamente alla tenuta dell'elenco. L'elenco tenuto dai soggetti previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 15 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), indica quanto previsto dallo stesso articolo 15 bis. Per le finalità del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 127 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi alla pubblicità dei contratti e degli incarichi di consulenza, si provvede secondo quanto previsto da questo articolo.

2. La Giunta provinciale individua la struttura competente alla tenuta dell'elenco e ne stabilisce le modalità e le forme di aggiornamento e di pubblicizzazione, privilegiando forme di accessibilità tramite strumenti informatici.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 9 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 9, così modificato dall'art. 15 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, dall'art. 6 della l.p. 30 maggio 2014, n. 4, dall'art. 3 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19, dall'art. 9 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9 e dall'art. 8 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5.

Art. 39 duodecies

Incarichi di collaborazione

1. Ove non sia possibile utilizzare, in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi, personale dipendente per lo svolgimento di attività, anche di carattere ordinario, possono essere motivatamente affidati incarichi di collaborazione a soggetti esterni, nel rispetto comunque delle disposizioni previste dalle leggi in materia di lavoro.

2. Per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di questo capo.

3. Il corrispettivo è rapportato al trattamento economico fondamentale lordo del personale in servizio presso l'amministrazione di professionalità equiparabile e comunque non superiore a quello previsto per la categoria D del contratto collettivo del comparto delle autonomie locali.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 10 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 9 e così modificato dall'art. 15 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16.

Capo II

Dei beni

Art. 40

Beni della Provincia

1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e patrimoniali indisponibili e disponibili, secondo le norme contenute nel codice civile, nello statuto di autonomia, nelle relative norme di attuazione e in leggi speciali.

Art. 41

Competenze

1. Agli adempimenti necessari per l'amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali provvede il servizio al quale è affidata la materia del patrimonio.
2. La gestione dei beni immobili destinati all'esercizio di competenze provinciali diverse da quella dell'amministrazione del patrimonio in generale e per la quale siano richieste specifiche conoscenze tecniche è demandata ai servizi provinciali ovvero agli enti, o organismi dipendenti dalla Provincia funzionalmente preposti alla cura di quella materia, nel rispetto delle leggi speciali della Provincia ove esistenti.
3. Per i beni mobili, con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri per l'individuazione dei servizi provinciali ovvero degli enti o organismi dipendenti dalla Provincia cui è affidata la gestione.

Art. 42

Accertamento della natura giuridica dei beni e loro passaggio da una ad altra categoria

1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di cui all'articolo 40 è disposta in relazione alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione di ciascun bene.
2. I beni demaniali che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico sono trasferiti al patrimonio con determinazione del dirigente della struttura competente in materia di patrimonio e demanio, da pubblicarsi per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione; analogamente si provvede per il trasferimento al patrimonio disponibile dei beni patrimoniali indisponibili che cessino dalla loro destinazione ad un pubblico servizio o a pubbliche finalità.
3. I beni mobili divenuti inservibili o non più idonei all'uso cui risultano destinati sono dichiarati fuori uso ed eliminati dal relativo inventario con verbale di accertamento che ne determina anche il valore di stima e l'eventuale destinazione. Il verbale è redatto dal responsabile della struttura di cui all'articolo 41, comma 3.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 39 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 43

Uso dei beni provinciali

1. I beni del demanio provinciale e del patrimonio indisponibile sono destinati all'uso pubblico, secondo la disciplina prevista nelle leggi speciali che li riguardano e nell'interesse della collettività provinciale.
2. Il demanio provinciale, in relazione alla natura di ciascun bene, può essere destinato all'uso pubblico generale ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l'interesse generale.

3. I beni del patrimonio indisponibile, in relazione alla loro natura, possono essere utilizzati ai fini pubblici generali ovvero destinati all'uso diretto da parte dell'amministrazione provinciale e di enti o organismi da essa dipendenti ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l'interesse generale.

3.1. Nell'ambito delle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di affidamento di forniture o di servizi resta ferma la possibilità di mettere a disposizione beni del patrimonio indisponibile o di costituire su di essi diritti reali, anche a titolo gratuito, nel rispetto della destinazione.

3 bis. La Provincia può mettere a disposizione degli enti funzionali e dell'Università degli studi di Trento, a titolo gratuito, beni di sua proprietà o dei quali abbia comunque la disponibilità, per l'esercizio delle funzioni esercitate dai medesimi enti. I diritti e gli obblighi reciproci nonché la durata della messa a disposizione dei beni sono regolati con apposite convenzioni.

3 ter. Nel caso in cui gli enti funzionali della Provincia realizzino o acquistino beni finanziandoli integralmente con risorse provinciali, alla cessazione dell'utilizzo di tali beni da parte degli enti funzionali la Provincia può richiederne la restituzione; il trasferimento è disposto dall'ente funzionale con apposito atto; la Provincia provvede alla richiesta di intavolazione nel caso in cui la restituzione riguardi beni immobili. Nel caso di beni finanziati in via prevalente dalla Provincia, la stessa può definire con apposito accordo i rapporti finanziari e patrimoniali con l'ente interessato, tenendo conto dell'entità del finanziamento erogato.

3 quater. Per gli enti pubblici diversi dagli enti funzionali della Provincia, la Provincia può prevedere, nell'ambito degli accordi che regolano i suoi rapporti con i predetti enti o nell'ambito dei provvedimenti di assegnazione dei beni o dei finanziamenti, che l'assegnazione di tali beni e finanziamenti avvenga alle condizioni previste dal comma 3 ter, in quanto compatibili. Il presente comma non si applica ai beni acquistati o realizzati dagli enti locali.

4. Gli usi particolari di cui ai commi precedenti possono essere consentiti in favore di soggetti pubblici o privati mediante concessione, sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4 bis. L'utilizzo delle zone demaniali sul lago di Garda ai sensi degli articoli 7, 8, 10 del provvedimento legislativo concernente "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda" è autorizzato con provvedimento dell'ispettore di porto, sulla base delle norme d'indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge.

5. L'atto di concessione adottato dal dirigente della struttura competente per materia e l'autorizzazione dell'ispettore di porto, stabiliscono la durata, l'ammontare del canone e della cauzione, l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è disposta e ogni altra

condizione ritenuta necessaria per la buona conservazione del bene e per l'esercizio dell'attività connessa all'utilizzo del bene medesimo, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di attuazione.

6. Qualora il concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'ispettore di porto sia un soggetto pubblico e l'uso sia assentito per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il canone può essere ricognitorio e la cauzione non essere richiesta, salvo quanto diversamente disposto da leggi speciali della Provincia. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attività sportive o di scuola nautica sono ridotti del 70 per cento ove si tratti di attività esercitate da società o associazioni sportive non aventi fini di lucro, riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.

7. Allo scadere della concessione o dell'autorizzazione dell'ispettore di porto e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al demanio o patrimonio provinciale, salvo che nell'atto di concessione o nell'autorizzazione non sia prevista la riduzione in pristino a carico del concessionario o del titolare dell'autorizzazione.

8. *omissis (abrogato)*

9. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso attribuito loro con il provvedimento di acquisizione o di assegnazione.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 35 della l.p. 15 novembre 2001, n. 9, dall'art. 31 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15, dall'art. 40 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8, dall'art. 4 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 60 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.*
- *Vedi però l'art. 69, comma 6 della l.p. 27 maggio 2007, n. 11.*

Art. 44

Inventari

1. I beni della Provincia sono descritti in appositi inventari distinti nelle seguenti categorie:

- a) beni e diritti demaniali;
- b) beni immobili e diritti reali patrimoniali;
- c) beni mobili patrimoniali;
- d) diritti, azioni e titoli che ai sensi del codice civile sono considerati beni mobili.

2. Il regolamento di cui all'ottavo comma dell'articolo 73 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, stabilisce i contenuti degli inventari di cui al comma 1 e prevede specifiche disposizioni:

- a) per la classificazione dei beni di facile consumo e rapida obsolescenza;

b) per le rilevazioni inventariali, prevedendo il ricorso a mezzi e tecniche per il trattamento automatizzato e la conservazione elettronica dei dati e delle informazioni.

3. Il regolamento di attuazione di questa legge stabilisce gli obblighi a carico dei funzionari preposti alla liquidazione delle spese per l'acquisto di beni mobili ai fini della loro inventariazione.

4. Gli inventari sono tenuti e tempestivamente aggiornati dalla struttura competente in materia di patrimonio e demanio, ad eccezione dell'inventario di cui al comma 1, lettera d), tenuto e aggiornato dalla struttura competente in materia di affari finanziari.

5. Gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili, nonché ogni altro atto o provvedimento comportanti variazioni nella consistenza del demanio o del patrimonio della Provincia devono essere comunicati alla struttura competente in materia di patrimonio e demanio per la registrazione nei relativi inventari.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 4 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8 e così sostituito dall'art. 41 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi il d.p.p. 5 febbraio 2015, n. 1-15/Leg.

Art. 45 - Art. 47

omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 48 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 48

Consegnatari dei beni e relativi obblighi

1. Tutti i beni della Provincia sono dati in consegna ad agenti responsabili.

2. I beni immobili di proprietà della Provincia sono dati in consegna ai responsabili delle strutture competenti a norma dell'articolo 41 e, ove il bene sia concesso in uso ai sensi dell'articolo 38, a chi ne ha la rappresentanza legale.

3. I beni mobili sono dati di regola in consegna ai funzionari responsabili delle strutture provinciali, ai dirigenti scolastici, ai funzionari preposti ad aziende o agenzie dipendenti dalla Provincia

3 bis. I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia, fino a che non ne abbiano avuto formale discarico, fatti salvi i beni dati regolarmente in uso a singoli dipendenti.

3 ter. Le modalità della consegna nonché del discarico e quant'altro attiene ai compiti e agli obblighi del consegnatario sono regolati dal regolamento di attuazione.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 42 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 49

Alloggi di servizio

1. Gli alloggi assegnati a personale dipendente la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L'atto di concessione è corredato da un disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario.

2. Sono a carico del concessionario le spese per i consumi, eccezion fatta per quelle motivate da ragioni di servizio.

3. La concessione di alloggi di servizio è disposta dal dirigente della struttura provinciale competente per materia.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 43 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 50

Vigilanza sui beni provinciali

1. Il dirigente della struttura competente in materia di patrimonio e demanio, tramite le strutture provinciali di volta in volta competenti, vigila affinché i beni della Provincia siano realmente destinati agli usi generali e particolari cui gli stessi sono stati assegnati.

2. A tal fine, effettuati gli opportuni accertamenti, la Provincia adotta le misure ritenute necessarie, ivi comprese quelle occorrenti per la loro tutela in via amministrativa ovvero esercitando le azioni previste dal codice civile a tutela della proprietà e del possesso.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 44 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 51

Ricognizione periodica dei beni

1. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di patrimonio e demanio dispone ricognizioni periodiche dei beni provinciali e relativi diritti, ai fini di un loro migliore utilizzo e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 45 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.

Art. 52

Rendicontazione patrimoniale

1. La consistenza dei beni immobili e mobili della Provincia nonché i valori di stima dei beni ceduti in permuta, le variazioni della consistenza sono dimostrati nel conto generale del patrimonio da adottarsi ai sensi dell'articolo 75 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

Art. 52 bis

Anagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica

1. E' istituita l'anagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica, nella quale sono registrati i dati dei fondi rustici di proprietà della Provincia e dei comuni.

2. Il regolamento di attuazione individua i dati da registrare, le modalità per il loro aggiornamento, i criteri per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe.

3. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, i comuni comunicano alla Provincia i dati dei fondi rustici di loro proprietà.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.p. 7 marzo 2011, n. 3.

Capo III

Norme finali

Art. 53

*Cessazioni di norme*1. *omissis (abrogato)*

1 bis. I rinvii contenuti in questa legge, relativi a disposizioni abrogate dalla legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" o dal relativo regolamento di attuazione, si intendono riferiti agli istituti disciplinati dalla medesima legge.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 70 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 e dall'art. 15 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21.

Art. 54

Regolamento di attuazione

1. Con proprio regolamento, approvato sentita la competente commissione legislativa, la Provincia provvede ad emanare le norme per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. *omissis (abrogato)*

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 19 del d.p.p. 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg (ai sensi dell'art. 14, comma 6 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21) secondo quanto stabilito dall'art. 46, comma 1 del medesimo decreto e dall'art. 36, comma 20 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.

ATTUAZIONE

Per il regolamento d'attuazione vedi il d.p.g.p. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg e il d.p.p. 5 febbraio 2015, n. 1-15/Leg.

Art. 55

Norme per il calcolo degli importi e per il loro aggiornamento

1. Gli importi previsti da questa legge s'intendono al netto degli oneri fiscali; con provvedimento del dirigente competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione, gli importi possono essere adeguati sulla base degli indici relativi alle variazioni del costo della vita calcolati dall'ISTAT.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 24 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3.

ATTUAZIONE

Per l'aggiornamento dei valori vedi, da ultimo, la determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 16 gennaio 2024, n. 224 (b.u. 18 gennaio 2024, n. 3).

Art. 55 bis

Disposizioni particolari

1. I servizi già affidati alla Croce rossa italiana territorialmente competente dalla Provincia e dai suoi enti pubblici strumentali alla data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad essere affidati ad essa, sulla base di convenzioni che regolano i rapporti

economici e le modalità di svolgimento dei servizi stessi.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 26 ottobre 2009, n. 11.

Art. 56

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui all'articolo 36 è costituito, a partire dall'esercizio finanziario 1991, apposito fondo il cui ammontare verrà autorizzato con legge finanziaria.

2. *omissis (abrogato)*

NOTE AL TESTO

- *Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 19 del d.p.p. 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg (ai sensi dell'art. 14, comma 6 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21) secondo quanto stabilito dall'art. 46, comma 1 del medesimo decreto e dall'art. 36, comma 20 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.*
- *Vedi anche l'art. 22 ter, comma 2 della l.p. 14 settembre 1979, n. 7 e l'art. 33, comma 4 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.*

Art. 57 - Art. 58

omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.

LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 2000, N. 3

Norme urgenti in materia di personale¹

omissis

Art. 5 (Accesso agli impieghi)²

1. L'accesso all'impiego in Regione avviene:

- a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli o per titoli ed esami;
 - b) mediante corso-concorso;
 - c) mediante selezione pubblica volta all'accertamento della professionalità richiesta;
 - d) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego per le qualifiche e le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo previo accertamento della professionalità richiesta;
 - e) mediante chiamata numerica dei lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 previo accertamento della professionalità richiesta;
 - f) mediante attuazione della mobilità tra la Regione e gli altri enti pubblici secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti;
 - g) mediante utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici approvate dal Consiglio regionale, dalle Camere di commercio, industria, artigianato, turismo ed agricoltura di Trento e di Bolzano³, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi Consigli, nonché dai Comuni della regione.⁴
- g-bis*) limitatamente ai profili professionali specifici degli uffici giudiziari, mediante utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici approvate dal Ministero della Giustizia e, se compatibili, da altri Ministeri.⁵

1-bis. Con regolamento vengono definite le modalità di accesso all'impiego, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro di giovani da 18 a 32 anni; il limite dell'età anagrafica è riferito esclusivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto dal relativo bando di concorso. Durante il biennio di cui al precedente periodo i giovani e le giovani, oltre ad espletare le mansioni pertinenti al proprio profilo professionale e posizione economico-professionale, dovranno seguire appositi corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento. Per ragioni di economia procedurale la Regione può utilizzare le graduatorie formate all'esito delle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego ai sensi del presente comma, nel corso del periodo di validità, per la stipula di contratti di formazione lavoro con i soggetti non vincitori risultati idonei. Le assunzioni con contratto a termine con finalità formative possono essere disposte nel limite massimo del 10 per cento e minimo del 5 per cento del numero totale dei dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato.⁶

2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono accedere ai posti di lavoro presso la Regione che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri. Nei singoli bandi di concorso sono individuati gli eventuali posti e le funzioni per le quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana.

3. Per l'ammissione all'impiego regionale è richiesta un'età di almeno 18 anni compiuti. Per i profili professionali richiedenti una particolare idoneità fisica il bando può prevedere un limite massimo di età non superiore a 50 anni.

¹ In B.U. 25 luglio 2000, n. 31 – Supplemento n. 1.

² Si veda il D.P.Reg. 25 gennaio 2023, n. 2.

³ Si veda la nota n. **Errore. Il segnalibro non è definito.**

⁴ Lettera dapprima modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a), della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 e, successivamente, dall'art. 10, comma 1, lett. a), della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁵ Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 1, lett. b), della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 e modificata dall'art. 7, comma 1, lett. a), della l.r. 20 dicembre 2024, n. 5.

⁶ Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), della l.r. 8 agosto 2018, n. 6.

4. Le procedure di accesso devono garantire il rispetto dei principi di imparzialità, di tempestività, di economicità e celerità di espletamento, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi informatici di preselezione e selezione. Le prove concorsuali vertono sulle competenze e conoscenze tecnico-professionali e organizzative richieste dalla posizione da ricoprire.

5. Con regolamento vengono definiti, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, i criteri e le modalità di ricorso alle diverse forme di accesso di cui al comma 1, nonché le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato anche mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici o di selezioni pubbliche approvate dal Consiglio regionale, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento e di Bolzano⁷, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi Consigli, nonché dai Comuni della regione e, limitatamente ai profili professionali specifici degli uffici giudiziari, dal Ministero della Giustizia e, se compatibili, da altri Ministeri. Con lo stesso provvedimento sono disciplinati i requisiti generali di accesso all'impiego regionale, le modalità concorsuali e le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti nonché la percentuale di posti riservati all'ingresso dall'esterno, che non può essere inferiore al 50 per cento.^{8 9}

5-bis. Il regolamento di cui al comma 5 può prevedere, limitatamente alle posizioni economico-professionali per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, che la selezione pubblica di cui al comma 1, lettera c) sia effettuata sulla base di apposite graduatorie permanenti, aggiornate periodicamente e formate tenendo conto della valutazione di titoli culturali, professionali, compresa la situazione familiare oppure sulla base delle graduatorie delle procedure selettive per esami, per titoli o per titoli ed esami finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato.¹⁰

5-ter. [Al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, non più del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente potrà essere assegnato mediante concorsi interni, ai quali è ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante le modalità di accesso e dal contratto collettivo. L'anzianità richiesta è ridotta di due anni nei confronti del personale pervenuto alla posizione economico-professionale di appartenenza con concorso pubblico. La valutazione positiva conseguita dal dipendente nel triennio precedente costituisce un titolo rilevante nei suddetti concorsi. Il rispetto della predetta percentuale può essere assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali¹¹].¹²

5-quater. La percentuale di posti riservata al personale a tempo indeterminato per effetto dell'applicazione dei commi 5 e 5-ter non può comunque superare, nel periodo di riferimento, il 50 per cento.¹³

5-quinquies. Al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato o ad altre forme di collaborazione e per fronteggiare particolari carenze d'organico, vengono favoriti i processi di mobilità di cui al comma 1, lettera f); con atto amministrativo della Giunta, d'intesa con gli enti interessati e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, viene approvata la tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai rispettivi ordinamenti.¹⁴

⁷ Si veda la nota n. **Errore. Il segnalibro non è definito.**

⁸ Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4, dall'art. 7, comma 3, della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8, dall'art. 5, comma 1, lett. b), della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17, dall'art. 10, comma 1, lett. c), della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 ed infine dall'art. 7, comma 1, lett. b), della l.r. 20 dicembre 2024, n. 5.

⁹ Si vedano il D.P.G.R. 18 aprile 2001, n. 8/L, il Comunicato 21 ottobre 2004, il D.P.Reg. 15 dicembre 2006, n. 13/L, il D.P.Reg. 19 aprile 2007, n. 3/L, il D.P.Reg. 12 giugno 2007, n. 7/L, la Delib.U.P. 17 giugno 2008, n. 661/08, il D.P.C.R. 31 ottobre 2008, n. 727, il D.P.Reg. 28 maggio 2021, n. 29 e il D.P.Reg. 22 settembre 2021, n. 52. Si veda da ultimo il D.P.Reg. 25 gennaio 2023, n. 2.

¹⁰ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

¹¹ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4. Vedi, anche, l'art. 17, comma 3, della stessa legge regionale.

¹² La Corte costituzionale, con sentenza 2 - 12 aprile 2012, n. 90 (Gazz. Uff. 18 aprile 2012, n. 16, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

¹³ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

6. Gli aspiranti ad assunzioni presso gli uffici regionali hanno facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca, secondo le indicazioni da effettuarsi nella domanda di ammissione.

omissis

REGIONALGESETZ VOM 21. JULI 2000, NR. 3

Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens¹

(...)

Art. 5 Zugang zum Dienst²

(1) Der Zugang zum Dienst in der Region erfolgt:

- a) durch öffentliche Wettbewerbe nach Prüfungen, nach Bewertungsunterlagen bzw. nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen;
- b) durch Ausleselehrgänge;
- c) durch öffentliche Auswahlverfahren zur Feststellung des Vorhandenseins der erforderlichen beruflichen Fähigkeiten;
- d) für die Funktionsränge und Berufsbilder, für die nur der Abschluss der Pflichtschule vorgeschrieben ist, mittels Berücksichtigung der Arbeitslosenlisten der verschiedenen Bezirke nach Feststellung des Vorhandenseins der erforderlichen beruflichen Fähigkeiten;
- e) durch Vorladung der behinderten Arbeitnehmer laut Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68 nach Feststellung des Vorhandenseins der erforderlichen beruflichen Fähigkeiten;
- f) durch Einführung der Mobilität bei der Region und den anderen öffentlichen Körperschaften gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Verwaltungsordnungen;
- g) durch Inanspruchnahme der vom Regionalrat, von den Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen³, von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen sowie vom jeweiligen Landtag und von den Gemeinden der Region genehmigten Rangordnungen von öffentlichen Wettbewerben.⁴
- g-bis) beschränkt auf die spezifischen Berufsbilder der Gerichtsämter, durch Verwendung der vom Justizministerium und – soweit vereinbar – von anderen Ministerien genehmigten Rangordnungen von öffentlichen Wettbewerben.⁵

(1-bis) Die Modalitäten für den Zugang zum Dienst für junge Erwachsene zwischen 18 und 32 Jahren mittels einer zweijährigen Ausbildungs- und Arbeitszeit werden mit Verordnung festgelegt; hinsichtlich der Altersgrenze wird ausschließlich auf die in der jeweiligen Wettbewerbsausschreibung für die Gesuche vorgesehene Einreichfrist Bezug genommen. Während besagten Zweijahreszeitraums müssen die jungen Erwachsenen – neben der Durchführung der ihrem Berufsbild und ihrer Berufs- und Besoldungsklasse entsprechenden Aufgaben – spezielle Ausbildungs-, Fortbildungs- und Spezialisierungslehrgänge besuchen. Aus verfahrensökonomischen Gründen kann die Region zwecks Abschluss von Ausbildungsverträgen mit als geeignet erklärten aber nicht als Gewinner hervorgegangenen Bewerbern die am Ende der Wettbewerbsverfahren für den Zugang zum Dienst im Sinne dieses Absatzes gebildeten und noch geltenden Rangordnungen verwenden. Einstellungen mit befristetem Arbeitsvertrag zu Ausbildungszwecken können für höchstens 10 Prozent und mindestens 5 Prozent der Gesamtzahl der mit unbefristetem Arbeitsvertrag eingestellten Bediensteten verfügt werden.⁶

(2) Die Bürger der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Zugang zu den Stellen in der Region, die weder direkt noch indirekt mit der Ausübung der öffentlichen Gewalt in Zusammenhang stehen. In den einzelnen Wettbewerbsausschreibungen werden die eventuellen

¹ Im ABl. vom 25. Juli 2000, Nr. 31, Beibl. Nr. 1.

² Siehe das DPRReg. vom 25. Jänner 2023, Nr. 2.

³ Siehe Anmerkung Nr. 16.

⁴ Der Buchstabe wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 und durch den Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

⁵ Der Buchstabe wurde durch den Art. 10 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 hinzugefügt und durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 20. Dezember 2024, Nr. 5 geändert.

⁶ Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 8. August 2018, Nr. 6 eingefügt.

Stellen bzw. Aufgaben genannt, für die der Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft erforderlich ist.

(3) Voraussetzung für die Zulassung zum Dienst in der Region ist ein Mindestalter von 18 Jahren. Für die Einstufung in Berufsbilder, für die eine besondere Arbeitstauglichkeit erforderlich ist, kann in der Wettbewerbsausschreibung eine Altersgrenze von höchstens 50 Jahren vorgesehen werden.

(4) Die Verfahren für den Zugang zum Dienst müssen so geartet sein, dass Unparteilichkeit, Rechtzeitigkeit, Wirtschaftlichkeit und eine zügige Durchführung der diesbezüglichen Amtshandlungen gewährleistet sind, wobei mit Hilfe von EDV-Systemen eine erste Auswahl und daraufhin die endgültige Wahl vorgenommen werden kann. Die Wettbewerbsprüfungen sind auf die Feststellung der Fähigkeiten und der fachlichen Kenntnisse ausgerichtet, die für die zu besetzende Stelle erforderlich sind.

(5) Die Kriterien und die Modalitäten hinsichtlich der verschiedenen Arten des Zugangs gemäß Abs. 1 sowie die Verfahren für die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis – auch durch Inanspruchnahme der vom Regionalrat, von den Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen⁷, von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen sowie vom jeweiligen Landtag, von den Gemeinden der Region und, beschränkt auf die spezifischen Berufsbilder der Gerichtsämter, vom Justizministerium und – soweit vereinbar – von anderen Ministerien genehmigten Rangordnungen öffentlicher Wettbewerbe oder Auswahlverfahren – werden mit Verordnung festgelegt, nachdem die Gewerkschaften informiert wurden. Mit genannter Maßnahme werden auch die allgemeinen Voraussetzungen für den Zugang zum Dienst in der Region, die Wettbewerbsmodalitäten und die Verfahren festgelegt, die bei der Aufnahme von neuen Bediensteten anzuwenden sind. Weiters wird der Prozentsatz der dem Zugang von außen vorbehaltenen Stellen auf mindestens 50 Prozent festgelegt.^{8 9}

(5-bis) In der Verordnung gemäß Abs. 5 kann – beschränkt auf die Berufs- und Besoldungsklassen, für die der Abschluss der Pflichtschule vorgeschrieben ist – vorgesehen werden, dass das öffentliche Auswahlverfahren laut Abs. 1 Buchst. c) aufgrund ständiger, regelmäßig aktualisierter Rangordnungen, für deren Aufstellung kulturelle und berufliche Bewertungsunterlagen sowie die familiäre Lage berücksichtigt werden, oder aufgrund der Rangordnungen der Auswahlverfahren nach Prüfungen, nach Bewertungsunterlagen oder nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen für die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis durchgeführt wird.¹⁰

(5-ter) [Um freie Stellen in spezifischen Berufsbildern zu besetzen, ohne neues Personal einzustellen, können höchstens 50 Prozent der aufgrund öffentlicher Auswahlverfahren im vorhergehenden Dreijahreszeitraum besetzten Stellen durch interne Wettbewerbe zugewiesen werden. Zu diesen Wettbewerben ist das Personal zugelassen, das die in der Verordnung betreffend die Modalitäten für den Zugang zum Dienst und im Tarifvertrag vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt. Das erforderliche Dienstalter wird für Bedienstete, die durch öffentlichen Wettbewerb in die von ihnen bekleidete Berufs- und Besoldungsklasse eingestuft wurden, um zwei Jahre gekürzt. Die vom Bewerber im vorhergehenden Dreijahreszeitraum erzielte positive Bewertung stellt in den genannten Wettbewerben eine wichtige Bewertungsunterlage dar. Die Einhaltung genannten

⁷ Siehe Anmerkung Nr. 16.

⁸ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4, durch den Art. 7 Abs. 3 des RG vom 14. Dezember 2011, Nr. 8, durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17, durch den Art. 10 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 und durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 20. Dezember 2024, Nr. 5 geändert.

⁹ Siehe das DPRA vom 18. April 2001, Nr. 8/L, die Mitteilung vom 21. Oktober 2004, das DPReg. vom 15. Dezember 2006, Nr. 13/L, das DPReg. vom 19. April 2007, Nr. 3/L, das DPReg. vom 12. Juni 2007, Nr. 7/L, den Beschluss des Präsidiums vom 17. Juni 2008, Nr. 661/08, das Dekret des Präsidenten des Regionalrats vom 31. Oktober 2008, Nr. 727, das DPReg. vom 28. Mai 2021, Nr. 29, das DPReg. vom 22. September 2021, Nr. 52 und zuletzt das DPReg. vom 25. Jänner 2023, Nr. 2.

¹⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 eingefügt.

Prozentsatzes kann auch durch Ausgleich unter den verschiedenen Berufsbildern gewährleistet werden.^{11]}.¹²

(5-*quater*) Der Prozentsatz der gemäß den Abs. 5 und 5-*ter* dem Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis vorbehaltenen Stellen darf im Bezugszeitraum auf jeden Fall nicht 50 Prozent überschreiten.¹³

(5-*quinquies*) Um die Einstellungen mit befristetem Arbeitsverhältnis und andere Mitarbeitsformen zu reduzieren sowie um besonderem Personalmangel abzuhelfen, wird die Mobilität gemäß Abs. 1 Buchst. f) gefördert. Zu diesem Zweck wird mit Verwaltungsakt des Regionalausschusses – im Einvernehmen mit den betroffenen Körperschaften und nach Mitteilung an die Gewerkschaften – die Vergleichstabelle der in den jeweiligen Personalordnungen vorgesehenen Einstufungsebenen genehmigt.¹⁴

(6) Die Anwärter auf Einstellung bei den Regionalämtern können die Prüfungen sowohl in italienischer als auch in deutscher Sprache ablegen, und zwar auf der Grundlage der im Gesuch um Zulassung abgegebenen Erklärung.

(...)

¹¹ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 eingefügt. Siehe auch den Art. 17 Abs. 3 desselben Regionalgesetzes.

¹² Der Verfassungshof hat mit Erkenntnis vom 2. – 12. April 2012, Nr. 90 (Gesetzblatt vom 18. April 2012, Nr. 16 erste Sonderreihe) diesen Absatz für verfassungswidrig erklärt.

¹³ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 eingefügt.

¹⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 eingefügt.